Comune di …..

OGGETTO: Accesso dei consiglieri comunali

E' pervenuta a questa Commissione richiesta di parere da parte del Sindaco del Comune di ….. …..– Città Metropolitana di ….. - relativa all'ampiezza del diritto d'accesso riconosciuto ai consiglieri comunali, dubitando in merito alla accessibilità di alcune tipologie di documenti di seguito indicati a titolo esemplificativo e non esaustivo, quali:

- la corrispondenza interna e la corrispondenza esterna del Sindaco, del Segretario Comunale e dei Responsabili di P.O. estranea a provvedimenti amministrativi ovvero non riconducibile all'esercizio delle funzioni di consigliere all'interno dell'assemblea di cui fa parte;
- la richiesta di pareri degli uffici comunali e del Segretario Generale ad Istituzioni sovra comunali estranea a provvedimenti amministrativi ovvero non riconducibile all'esercizio delle funzioni di consigliere all'interno dell'assemblea di cui fa parte;
- gli atti afferenti procedimenti disciplinari a carico di dipendenti comunali *in itinere*;
- la visione e il rilascio di copia di provvedimenti amministrativi adottati ovvero istruiti da dipendenti comunali parenti di consiglieri;
- la visione e il rilascio di copia di atti il cui contenuto riguarda dipendenti comunali parenti di consiglieri (a titolo esemplificativo e non esaustivo: eventuali procedimenti disciplinari, valutazioni del N.V.I, esiti dei controlli di regolarità amministrativo-contabile, ecc. ...);
- le relazioni del Segretario Generale trasmesse agli organi di controllo su richiesta di questi ultimi;
- le relazioni del Sindaco trasmesse agli organi di controllo su richiesta di questi ultimi.

Precisava, inoltre, il Sindaco che l'Ente "è stato impiegato nella redazione di minuziose, dettagliate e lunghe relazioni di chiarimenti a riscontro di innumerevoli richieste/esposti/denunce di un consigliere comunale; attività questa espletata in collaborazione tra vari uffici comunali con un enorme aggravio, impedendo l'esercizio delle funzioni ordinarie e determinando le condizioni per conseguenti disservizi per la collettività. Chiede pertanto alla Commissione di rendere un parere ovvero delle indicazioni operative che aiutino il personale dipendente a riscontrare le richieste del consigliere nei limiti di quanto previsto dalla legge e che – in sostanza - ribadita l'ampiezza dell'accesso del consigliere comunale ne precisi il limite della strumentalità con l'esercizio delle funzioni.

Sulla richiesta di parere così ricevuta la Commissione, in linea con il proprio consolidato orientamento in tema di accesso dei consiglieri comunali, osserva quanto segue.

Come noto secondo l'art. 43, II comma, del d.lgs. 267/2000, i consiglieri comunali hanno diritto di ottenere dagli uffici del comune, nonché dalle loro aziende ed enti dipendenti, "tutte le notizie e le informazioni in loro possesso, utili all'espletamento del proprio mandato".

Al consigliere comunale, in ragione del particolare *munus* dallo stesso espletato, viene riconosciuto un diritto dai confini più ampi che incontra come unico limite che esso sia esercitato "in modo da comportare il minor aggravio possibile per gli uffici comunali e che non debba sostanziarsi in richieste assolutamente generiche ovvero meramente emulative, fermo restando che la sussistenza di tali caratteri deve essere attentamente e approfonditamente vagliata in concreto al fine di non introdurre surrettiziamente inammissibili limitazioni al diritto stesso" (C.d.S., IV, 12 febbraio 2013, n. 846; id. V, 29 agosto 2011, n. 4829).

In primo luogo, pertanto, con riferimento alla mole di richieste ricevute dall'ente da parte del consigliere comunale ed alla gravosità della relativa evasione, la Commissione osserva che l'accesso può sempre essere "graduato" secondo i tempi necessari e le concrete possibilità organizzative dell'ente destinatario della richiesta. Ciò in attuazione anche del principio costituzionale di buon andamento della amministrazione portato dall'art. 97 Cost.

Il diritto di accesso riconosciuto ai consiglieri poi *è strettamente funzionale all'esercizio del loro mandato e delle relative funzioni*, alla verifica e al controllo del comportamento degli organi istituzionali decisionali dell'ente locale ai fini della tutela degli interessi pubblici, piuttosto che di quelli privati e personali, e si configura come peculiare espressione del principio democratico dell'autonomia locale e della rappresentanza esponenziale della collettività" (così C.d.S., V, 5 settembre 2014, n. 4525).

Conseguentemente tutte le istanze menzionate, definite nella richiesta di parere come "non riconducibili all'esercizio delle funzioni di consigliere" non potranno essere accolte perché, come detto, l'immanenza della finalità dell'esercizio delle funzioni è condizione imprescindibile per l'accesso del consigliere comunale. Certamente la richiesta ostensiva del consigliere non potrà essere mossa dalla mera curiosità del *quisque de populo*, né da finalità personali sottese alle istanze.

Quanto alla specifica richiesta relativa all'accessibilità della "corrispondenza" si precisa – in linea generale - che devono considerarsi sottratte all'accesso le corrispondenze che possono essere definite "private", intercorrenti pertanto tra due soggetti privati oppure aventi un oggetto di natura personale. Eventuali comunicazioni aventi ad oggetto procedimenti amministrativi rivestono invece la natura di documenti amministrativi e devono considerarsi accessibili. Con riferimento a questi ultimi deve comunque sussistere, ai fini del relativo accesso, la strumentalità con la funzione dell'incarico ricoperto dal consigliere comunale.

Per costante giurisprudenza amministrativa permane, altresì, l'esigenza che "il consigliere non abusi del diritto all'informazione riconosciutogli dall'ordinamento, piegandone le alte

finalità a scopi meramente emulativi od aggravando eccessivamente, con richieste non contenute entro immanenti limiti della proporzionalità e della ragionevolezza, la corretta funzionalità amministrativa dell'ente civico" (C.d. S. Sez. V, sentenza 11.12.2013 n. 5931). Tale continenza e tali limiti dovranno essere evidenti nelle richieste di accesso dal medesimo presentate e quindi dalla loro stessa formulazione, specifica e dettagliata (C.d.S. sez. V, 13.11.2002, n. 6293).

Quanto, poi, alla richiesta di documenti di eventuali procedimenti disciplinari, ancora *in itinere,* a carico dei dipendenti comunali la Commissione, secondo il proprio consolidato orientamento, ritiene che sia da differire l'accesso richiesto alla conclusione dei procedimenti disciplinari *de quibus,* a tutela della riservatezza del terzo coinvolto. La ampia previsione normativa dell'accesso del consigliere comunale non travolge, ad avviso della Commissione, le diverse ipotesi di cautele previste dall'ordinamento e finalizzate a tutelare interessi specifici, diversi da quello riconducibile alla protezione dell'esercizio della funzione amministrativa, e connesse, nel caso di specie, alla contemporanea fase istruttoria di un procedimento disciplinare. In tali eventualità i documenti, seppur detenuti dall'amministrazione, non sono suscettibili di divulgazione, perché il principio di trasparenza, cede quantomeno sul piano temporale, a fronte della esigenza di salvaguardare, in tale fase, la riservatezza del terzo coinvolto nonché la delicata fase istruttoria in corso. Appare pertanto, in tali ipotesi, legittimo un differimento dell'acceso richiesto.

Al di là delle menzionate eccezioni, la Commissione osserva che, rispettati i predetti parametri di funzionalità e strumentalità, le altre menzionate tipologie di istanze – oggetto della richiesta di parere - dovranno invece essere accolte rientrando nell'ampio raggio del diritto di accesso riconosciuto al consigliere comunale il quale, si ricorda, è tenuto al segreto nei casi specificamente determinati dalla legge (Consiglio di Stato n 5879/2005; Cons. Stato, Sez. V, 4.5.2004 n 2716; Tar Sardegna, sez. II, 30.11.2004 n 1782) essendogli fatto divieto di divulgare i dati sensibili eventualmente contenuti nei documenti acceduti, se non ricorrono le condizioni di cui al Dlgs 196/2003 e, nella ipotesi di eventuale violazione di tale obbligo di riservatezza, si configura una responsabilità personale dello stesso.

In tal senso è il parere della Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi.

Ministero dell'economia e delle finanze

…..

OGGETTO: Schema di Regolamento del Ministero dell'Economia e delle Finanze recante "Disciplina del funzionamento del Comitato di sicurezza finanziaria ai sensi dell'articolo 3, comma 12 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e delle categorie di documenti, formati o comunque rientranti nella disponibilità del Comitato, sottratti al diritto di accesso ai documenti amministrativi ai sensi dell'articolo 24, commi 1, lett. a) e 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e ai sensi dell'articolo 5 bis del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33".

E' pervenuta a questa Commissione richiesta di parere da parte del Ministero dell'Economia e delle Finanze avente ad oggetto lo schema di regolamento recante "Disciplina del funzionamento del Comitato di sicurezza finanziaria ai sensi dell'articolo 3, comma 12 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e delle categorie di documenti, formati o comunque rientranti nella disponibilità del Comitato, sottratti al diritto di accesso ai documenti amministrativi ai sensi dell'articolo 24, commi 1, lett. a) e 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e ai sensi dell'articolo 5 bis del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33".

L'amministrazione precisa che lo schema di decreto in oggetto sostituisce e abroga il Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze n. 203 del 20 ottobre 2010, sul quale la Commissione aveva formulato il proprio parere in data ….. Precisa altresì che "*La sottrazione al diritto di accesso, come disciplinata all'art. 5, commi 1 e 2 dello schema di decreto allegato, è collegata alla delicatezza delle tematiche affrontate dal Comitato nei settori di sua competenza incidenti sulla sicurezza, sulla difesa nazionale e sulle relazioni internazionali*".

Sulla richiesta di parere così formulata la Commissione, premesso che il suo parere è *ex lege* limitato alle disposizioni relative al diritto d'accesso, osserva quanto segue.

Le disposizioni contenute nell'art. 5 comma 1 e 2 dello schema di decreto allegato rientrano nella previsione dell'art. 24 della Legge 241/'90 "Esclusione dal diritto di accesso", che demanda alle amministrazioni la individuazione delle ipotesi di esclusione dall'accesso dei documenti dalle stesse detenuti, per la salvaguardia dei prevalenti interessi menzionati nello stesso. Il predetto art. 5 sottrae all'accesso quattro categorie di documenti amministrativi che il Ministro attesta essere "attinenti alla sicurezza, alla difesa nazionale e alla continuità e correttezza delle relazioni internazionali".

La Commissione in merito alle modifiche apportate non ha nulla da osservare e, conseguentemente, esprime parere favorevole.

Ricorrente: …..

contro

Amministrazione resistente: Consiglio …..

FATTO

Il signor ….., ….. del Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali, ha presentato in data ….. un'istanza d'accesso al Consiglio …..

Chiedeva di accedere alla documentazione amministrativa di carattere endoprocedimentale riguardante la richiesta di *restitutio in integrum*, relativamente al periodo in cui ha ricoperto funzioni ….. dell'Ente, con particolare riferimento:

i) alla corrispondenza intercorsa con l'Avvocatura Generale dello Stato e …..

ii) ai pareri resi dagli Uffici interni e dai Consulenti esterni in epoca prossima al …..-…..

Con successiva istanza in data ….. il richiedente dichiarava di rinunciare alla visione e all'estrazione di copia degli atti di cui alla lettera i) della richiesta relativi alla corrispondenza intercorsa con l'Avvocatura Generale dello Stato "a ciò potendovi ostare il disposto del D.P.C.M. 26 gennaio 1996, n. 200 concernente regolamento recante norme per la disciplina di categorie di documenti formati o comunque rientranti nell'ambito delle attribuzioni dell'Avvocatura dello Stato sottratti al diritto di accesso".

Insisteva invece nella richiesta dei pareri resi dagli Uffici interni e dai Consulenti esterni in epoca prossima al …..-….., chiarendo di fare riferimento:

a) al parere dell'Ufficio legale interno dell'Ente, diretto dal Dott. …..;

b) al parere reso dall'Avv. ….., consulente interno dell'Ente;

c) a eventuali altri pareri o appunti prodotti da altri Uffici dell'Ente in materia.

Con provvedimento datato ….. l'amministrazione, rappresentava che era stato richiesto un parere all'Avvocatura Generale dello Stato in merito alle istanze d'accesso ricevute, la quale ha ritenuto non ostensibili:

a) i pareri resi in relazione a lite in potenza o in atto e la inerente corrispondenza;

b) atti defensionali;

c) corrispondenza inerente agli affari di cui ai punti a) e b) ed ha esteso la determinazione per gli eventuali pareri resi da consulenti esterni. (…)

Pertanto l'amministrazione "*considerando il consolidamento del contenzioso interposto* (dal sig. …..) *nei confronti di questa Amministrazione, attenendosi a quanto espresso nel citato parere*" ha ritenuto di non poter accogliere la richiesta.

Avverso il predetto provvedimento il signor ….. ha adito, nei termini, la Commissione affinchè riesaminasse il caso.

DIRITTO

Sul gravame in oggetto la Commissione preliminarmente ribadisce il diritto del sig. ….. di accedere a tutta la documentazione del procedimento di *restitutio in integrum,* che direttamente lo riguarda, vantando un interesse di tipo endoprocedimentale all'accesso, previsto e tutelato dagli art. 7 e 10 della Legge 241/'90.

Quanto alla specifica richiesta dei "pareri" la Commissione, secondo il proprio costante orientamento in linea con la giurisprudenza amministrativa, condivide le conclusioni dell'Avvocatura Generale dello Stato secondo la quale sono sottratti all'accesso i pareri, gli scritti difensivi e la corrispondenza con i legali – ancorché interni all'amministrazione - "relativi a liti in potenza o in atto", e quindi attinenti ad una "difesa" o "strategia" in relazione alla predetta lite. Pertanto con riferimento a tale tipologia di documenti il rigetto della amministrazione appare legittimo.

Occorre però precisare che, invece, sempre secondo il predetto orientamento, i pareri legali utilizzati dalla amministrazione nell'ambito della istruttoria procedimentale - e quindi acquisiti al relativo fascicolo - devono essere resi ostensibili al richiedente. Pertanto il *discrimen* tra pareri accessibili e non, viene individuato *nell'esplicito richiamo del parere nella motivazione del provvedimento finale*: in tale ipotesi il parere perde la sua natura privatistica e ricade nel diritto di accesso. Qualora pertanto ricorra tale ultima ipotesi – circostanza questa non nota alla Commissione – i pareri resi dovranno essere resi ostensibili.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi esaminato il ricorso lo rigetta con riferimento ai pareri difensivi e relativi a lite in potenza o in atto; lo accoglie prudenzialmente con riferimento ai pareri endoprocedimentali eventualmente contenuti nel fascicolo del procedimento ed espressamente richiamati nel provvedimento finale. Per l'effetto invita l'amministrazione a riesaminare l'istanza nei sensi e nei limiti di cui in motivazione.

Ricorrente: …..

contro

Amministrazione resistente: IIS …..-…..

FATTO

La sig.ra ….., docente per la classe di Concorso ….., in data ….. ha presentato un'istanza rivolta all' IIS ….. di ….. chiedendo di accedere ai "documenti amministrativi e a tutti i titoli valutati che hanno determinato il punteggio dei sig.ri ….. e ….., assegnatari di supplenza da ….. della Provincia di …..." ed in servizio presso il medesimo istituto per la classe di concorso ….. Nel medesimo giorno presentava analoga istanza all' IIS ….. di ….. chiedendo di accedere ai documenti amministrativi e a tutti i titoli valutati che hanno determinato il punteggio dei sig.ri ….., ….. e …..

Motivava entrambe le istanze con riferimento alla circostanza che i menzionati insegnanti, inseriti nella prima fascia della graduatoria ….. nella classe di concorso ….. – nella quale la richiedente medesima è inserita - risultano non essere in possesso del requisito richiesto e cioè l'abilitazione per la relativa classe di concorso.

Deducendo la formazione del silenzio rigetto su entrambe le istanze inviate la signora ….. ha adito nei termini la Commissione affinchè riesaminasse il caso.

DIRITTO

Il ricorso deve dirsi fondato e quindi meritevole di accoglimento vantando la ricorrente un interesse endoprocedimentale all'accesso richiesto, previsto e tutelato dagli artt. 7 e 10 della Legge 241/'90, con riferimento al procedimento di formazione, e gestione, della graduatoria nella quale la medesima è inserita. Le amministrazioni adite dovranno pertanto consentire accesso alla documentazione richiesta.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi esaminato il ricorso lo accoglie e per l'effetto invita l'amministrazione resistente a riesaminare l'istanza d'accesso nei sensi e nei limiti di cui in motivazione.

Ricorrente: …..

contro

Amministrazione resistente: Ufficio Scolastico Regionale …..

FATTO

La sig.ra ….., docente, in data ….. ha presentato un'istanza d'accesso all'Ufficio Scolastico della Regione ….. avente ad oggetto la seguente documentazione:

1) posti in ruolo assegnati al ….. nella ripartizione iniziale dei posti assegnati dal …..;
2) eventuali rinunce;
3) disponibilità per ….. – call veloce - dopo la prima tornata delle nomine in ruolo;
4) provvedimenti motivati per cui non si sia tenuto conto della segnalazione dei posti dell'….. del …..;
5) provvedimenti motivati per cui non è stato applicato il principio di compensazione del contingente;
6) provvedimenti motivati per cui i posti residui disponibili al termine delle operazioni di immissione in ruolo a.s. …../….., sono poi variati, eliminando anche alcune province, secondo la nota ….. n. ….. del …..;
7) provvedimenti motivati per cui è risultato altresì discriminatorio la scelta di riservare un posto prettamente maschile, nella ripartizione del contingente, per coprire il ruolo in un convitto maschile, non essendovi nessuna figura maschile da ….., negli elenchi "…..-elenchi-…..-…..-…..".

L'amministrazione adita riscontrava l'istanza invitando la docente "ad acquisire cognizione del contingente, riguardante le nomine in ruolo del personale educativo per l'a.s. …../….., assegnato dal Ministero dell'Istruzione Direzione nonché dei posti residui disponibili al termine delle operazioni di immissione in ruolo del personale educativo consultando" i *link* dei siti istituzionali di seguito indicati. Precisava, altresì, la non adozione degli ulteriori provvedimenti richiesti nell'istanza, "rilevando, per contro, l'osservanza e la conformità dell'operato dell'Ufficio Scrivente alle disposizioni impartite dal D.M. 25/2020".

Ritenendo parziale e non satisfattivo il predetto riscontro della amministrazione all'istanza ricevuta la signora ….. adiva nei termini la Commissione affinché riesaminasse il caso.

E' pervenuta memoria dell'amministrazione resistente la quale fornisce diffusi chiarimenti sulla procedura *de qua* e ribadisce le dichiarazioni già avanzate nel provvedimento impugnato precisando ulteriormente quanto segue.

In ordine alla richiesta di eventuali rinunce l'Ufficio ha ritenuto non sussistente un interesse differenziato all'accesso poiché la sopravvenuta rinuncia ha riguardato un candidato collocato in posizione ….. e dovendosi procedere allo scorrimento delle posizioni, rilevata la compiuta assunzione del candidato collocato nella posizione ….., il soggetto avente titolo all'assunzione a tempo indeterminato è rappresentato dal candidato collocato nella posizione …..

DIRITTO

La Commissione osserva preliminarmente che il ricorso deve ritenersi parzialmente improcedibile per cessazione della materia del contendere con riferimento a quella parte della documentazione, oggetto di pubblicazione, per la quale l'amministrazione ha indicato alla richiedente il relativo *link* per la consultazione. Il ricorso non può, invece, essere accolto con riferimento a quella documentazione della quale la amministrazione ha dichiarato l'inesistenza per mancata adozione. Il ricorso deve considerarsi *a contrario* fondato e meritevole di accoglimento con riguardo alla richiesta dei documenti afferenti le avvenute rinunce perché l'interesse della richiedente deve considerarsi sussistente in *re ipsa*, in quanto interesse di tipo endoprocedimentale – previsto e tutelato ex artt. 7 e 10 della Legge 241/'90 – con riferimento al procedimento di scorrimento della graduatoria nella quale la richiedente è inserita.

L'amministrazione dovrà pertanto consentire l'accesso a tali documenti.

La Commissione ritiene altresì di utilità disporre la trasmissione, a cura della Segreteria, della memoria della amministrazione resistente alla ricorrente.

P.Q.M.

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi esaminato il ricorso lo dichiara parzialmente improcedibile, lo accoglie quanto alla documentazione di cui al punto 2) dell'istanza, rigettandolo per il resto e per l'effetto invita l'amministrazione a riesaminare l'istanza d'accesso nei sensi e nei limiti di cui in motivazione. Dispone la trasmissione a cura della Segreteria della memoria della amministrazione resistente alla ricorrente.

Ricorrente: …..

contro

Amministrazione resistente: Fondazione …..

FATTO

Il ….., per il tramite del legale rappresentante *pro tempore* avv. ….., ha presentato un'istanza d'accesso, datata ….., rivolta alla Fondazione ….. al fine di chiedere documentazione relativa al bando indetto dalla stessa "….." al quale il ….. aveva partecipato.

Richiedeva in particolare copia:

- Atti e/o documenti relativi all'elenco delle candidature dei progetti approvati nonché, di quelli non approvati, ivi inclusi i punteggi attributi;
- Atti e/o documenti relativi all'istruttoria compiuta circa le ammissioni dei ….. progetti valutati come vincitori, ivi compresi i verbali e le motivazioni circa la loro ammissione;
- Atti e/o documenti relativi all'istruttoria compiuta ai lini della non ammissione della candidatura relative al progetto: "….." presentato da ….., ivi compresi i verbali e la motivazione addotta circa la mancata ammissione tra i primi …..;
- Atti e/o documenti relativi alla Commissione che ha effettuato l'istruttoria ai fini dell'ammissione e/o dell'esclusione delle candidature, ivi compreso l'elenco dei membri e dei relativi curricula, nonché dei criteri adottati ai fini della selezione degli stessi per la valutazione dei progetti.

La Fondazione ….., con provvedimento del ….., rigettava l'istanza eccependo che le disposizioni della Legge 241/'90 non trovano applicazione nei confronti della stessa trattandosi a tutti gli effetti di un soggetto giuridico privato in alcun modo qualificabile – né in generale né tantomeno con riferimento alla attività condotta in relazione al bando in oggetto – quale "pubblica amministrazione" ovvero soggetto ad essa equiparabile. Precisava infatti che la *Fondazione ….. è stata costituita nel ….., ai sensi degli artt. 11 ss. cod. civ., per volontà di ….. S.p.a. (il "Fondatore") con una dotazione di patrimonio iniziale corrisposta a titolo di liberalità esclusivamente dal Fondatore. La Fondazione ….. non ha fine di lucro e persegue la diffusione della cultura dell'innovazione, allo scopo di favorire la solidarietà e lo sviluppo civile, culturale ed economico. La Fondazione …., anche in relazione al Bando in oggetto, non percepisce contributi da parte di amministrazioni pubbliche o da altri soggetti in qualche modo riconducibili alla sfera pubblica (società a capitale pubblico o misto, enti o organismi di diritto pubblico), essendo tutt'ora la sua attività finanziata esclusivamente mediante contributi del Fondatore.*

Avverso tale provvedimento il ….., come rappresentato, adiva nei termini la Commissione affinchè riesaminasse il caso, ex art. 25 della legge n. 241/1990, ed adottasse le conseguenti determinazioni.

DIRITTO

La Commissione osserva che l'art. 22 comma 1 lett. e) della Legge 241/90, ai fini dell'individuazione dei soggetti nei confronti dei quali è applicabile la relativa disciplina, definisce "pubblica amministrazione" tutti i soggetti di diritto pubblico e i soggetti di diritto privato *limitatamente alla loro attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o comunitario*. Con riferimento, pertanto, ai soggetti di diritto privato il *discrimen* è segnato dalla natura della attività svolta dagli stessi. Nel caso di specie la Commissione, condividendo le eccezioni sollevate dalla Fondazione ….., osserva che l'attività svolta dalla resistente non può qualificarsi "di pubblico interesse" "*né in generale né tantomeno con riferimento alla attività condotta in relazione al bando in oggetto*".

Per le suesposte ragioni la Commissione ritiene il ricorso inammissibile.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi esaminato il ricorso lo dichiara inammissibile.

Ricorrente: …..

contro

Amministrazione resistente: Prefettura di …..

FATTO

Il sig. ….. ha presentato alla Prefettura di ….. un'istanza datata ….. avente ad oggetto i Piani di Emergenza Esterna relativi a stabilimenti a Rischio di Incidente Rilevante in Provincia di ….. In particolare, avendo rilevato che nel sito istituzionale all'apposita sezione non appaiono pubblicati alcuni PEE chiedeva "a quale altro indirizzo internet reperire i documenti mancanti ovvero di poter prendere visione ed estrarre copia in formato digitale dei documenti in oggetto (Dlgs 26 giugno 2015, n. 105, art 23)".

Deducendo la formazione del silenzio rigetto sull'istanza presentata il signor ….. ha adito nei termini la Commissione affinchè riesaminasse il caso.

E' pervenuta memoria della amministrazione resistente la quale ha dichiarato di non aver lasciato maturare il silenzio sull'istanza presenta ma di aver emesso provvedimento del ….. del quale allega le ricevute di accettazione e consegna all'indirizzo pec indicato dal richiedente.

DIRITTO

La Commissione osserva che il ricorso presentato deve ritenersi inammissibile avendo il ricorrente impugnato il silenzio rigetto della amministrazione la quale aveva, invece, emesso provvedimento di riscontro all'istanza d'accesso, regolarmente notificato all'istante come da ricevute allegate dalla amministrazione.

Il ricorrente avrebbe dovuto, peraltro, allegare il predetto provvedimento a pena di inammissibilità ex art. 12 comma 4 lett. a) e comma 7 lett. c) del DPR 184/2006.

In un'ottica di massima trasparenza la Commissione dispone l'invio, a cura della Segreteria, della memoria della amministrazione resistente al sig. …..

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi dichiara il ricorso inammissibile disponendo l'invio al ricorrente, a cura della Segreteria, della memoria della amministrazione resistente.

Ricorrente: …..

contro

Amministrazione resistente: Comando Legione Carabinieri …..

FATTO

Il signor ….., luogotenente dell'Arma dei Carabinieri, ha presentato al Comando Legione Carabinieri ….. un'istanza d'accesso avente il seguente oggetto: "*tutte le segnalazioni che il Comando Compagnia di ….. ha inoltrato ai superiori Comandi (Comando Provinciale, Comando Legione etc..) a seguito di attività istituzionale conclusa dal Comando Stazione Carabinieri di ….. già ….. (chiusura attività a seguito di sanzioni amministrative/penali, sequestri, denunce in stato di libertà, arresti su ordine della A.G. e di iniziativa etc...) dal mese di ….. al mese di …..*". Motivava l'istanza con riferimento ad una "*miglior difesa legale*".

La Compagnia di ….., competente ai fini dell'accesso, rigettava l'istanza non ravvisando un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata ai documenti oggetto della richiesta di accesso.

Contro il predetto provvedimento di rigetto, datato ….., il signor ….. adiva nei termini la Commissione affinchè riesaminasse il caso. Nel ricorso il sig. ….. precisava che la documentazione richiesta aveva quale finalità quella di "*rappresentare nelle opportune sedi l'eccellenza del lavoro svolto sia a livello info-investigativo che repressivo dal medesimo e del reparto da lui diretto nonché verificare l'esattezza dei dati trasmessi ai superiori comandi al fine di verificare la giusta attribuzione al Comando Stazione CC …../….. delle attività di P.G. portate a termine, per fugare il dubbio che possano essere state attribuite ad altro Comando*"

Perveniva memoria della amministrazione resistente nella quale il responsabile ha evidenziato che il sig. ….. – che nell' istanza aveva indicato una generica necessità difensiva dei documenti richiesti - solo in sede di ricorso ampliava notevolmente le motivazioni addotte alla base della richiesta di accesso ai documenti. Eccepiva che però i documenti richiesti non assolverebbero alle finalità indicate, così insistendo per il rigetto del ricorso.

DIRITTO

Sul gravame in oggetto la Commissione prende atto delle osservazioni della amministrazione resistente relative alla *non pertinenza* della documentazione richiesta con le finalità dichiarate nel ricorso ed a tal riguardo osserva quanto segue. Il richiedente ha comunque diritto di accedere alla documentazione relativa alla propria posizione lavorativa, individuale e quale direttore del proprio reparto, che a prescindere dalla esplicitazione dei motivi d'accesso può essere considerata

documentazione "personale" dello stesso, e del lavoro dal medesimo svolto. La finalità di "verificare l'esattezza dei dati trasmessi ai superiori comandi" sembra, poi, pertinente con la richiesta delle segnalazioni di cui all'istanza. Quindi il ricorso appare meritevole di essere accolto salva l'eventuale esistenza di documenti sottratti *ex lege* all'accesso.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi esaminato il ricorso lo accoglie e per l'effetto invita l'amministrazione resistente a riesaminare l'istanza d'accesso nei sensi di cui in motivazione.

Ricorrente: …..

contro

Amministrazione resistente: Istituto Nazionale Previdenza Sociale Direzione Provinciale di …..;

FATTO

Il sig. ….., in data ….., aveva presentato alla Direzione Provinciale di ….. dell'INPS un'istanza d'accesso avente ad oggetto il proprio "*fascicolo sanitario personale completo inerente lo stato di invalidità ed handicap*". Deducendo la formazione del silenzio rigetto sull'istanza presentata il sig. ….. ha adito nei termini la Commissione affinchè riesaminasse il caso ed adottasse le conseguenti determinazioni. Perveniva memoria della amministrazione resistente la quale individuava nella ASL di ….. l'amministrazione competente ai fini dell'accesso, avendo la stessa effettuato la visita medico legale.

La Commissione, nella seduta del ….., rilevava che l'amministrazione adita, ai sensi dell'art. 6.2 del DPR 184/2006, avrebbe dovuto trasferire l'istanza d'accesso alla Asl di ….. – competente ai fini dell'accesso - per l'evasione della richiesta del sig. …..

La Commissione, pertanto, sospendeva la decisione invitando il Centro Medico Legale dell'INPS ad inoltrare l'istanza d'accesso ricevuta alla Asl di ….. per la gestione della pratica d'accesso, nonché invitando il ricorrente a precisare alla Commissione se l'accesso fosse stato dal medesimo successivamente esercitato. I termini di legge rimanevano *medio tempore* interrotti.

Perveniva nota del Centro Medico Legale dell'INPS che dava atto di aver trasmesso l'istanza d'accesso del sig. ….. alla Asl di ….., in ottemperanza all'incombente istruttorio disposto.

Perveniva copia di una nota della Asl di ….. la quale, in accoglimento dell'istanza di accesso ricevuta, invitava il richiedente a presentarsi ai fini dell'esercizio dell'accesso.

Perveniva infine dichiarazione del sig. ….. di aver avuto accesso alla documentazione richiesta.

DIRITTO

La Commissione preso atto della dichiarazione del ricorrente di aver avuto accesso alla documentazione oggetto di interesse ritiene cessata la materia del contendere.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi dichiara il ricorso improcedibile per cessazione della materia del contendere.

Ricorrente: …..

contro

Amministrazione resistente: Comune di ….. - Servizio Condono ed Abusivismo Edilizio

FATTO

Il sig. ….. ha ricevuto notifica di un'ordinanza ingiunzione a demolire la porzione di sua proprietà del lastrico solare dello stabile condominiale, con conseguente ripristino dei luoghi, da parte del Servizio Condono ed Abusivismo Edilizio del Comune di …..

Conseguentemente in data ….., per il tramite dell'avv. ….. di ….., presentava al Comune di ….. una richiesta di accesso agli atti del procedimento, chiedendo altresì l'annullamento in autotutela dell'ordinanza *de qua*. Precisava che l'eccepita irregolarità riguarda tutto il lastrico solare di proprietà anche di altri soggetti e che le opere di demolizione devono riguardare l'intero - e non solo la porzione di sua proprietà - evidenziando, inoltre, che la composizione in amianto del tetto richiederebbe accortezze speciali nella rimozione e nello smaltimento con necessario intervento della A.S.P. …..

Deducendo la formazione del silenzio rigetto sull'istanza così presentata, il sig. ….., per il tramite dell'avv. ….., adiva nei termini la Commissione affinché riesaminasse il caso, evidenziando la necessità difensiva della documentazione richiesta.

DIRITTO

La Commissione in via preliminare riconosce la propria competenza ad esaminare il presente ricorso per scongiurare il vuoto di tutela che si avrebbe considerata l'assenza nell'ambito territoriale di riferimento (Regione …..) del locale Difensore Civico ed osserva quanto segue. Il ricorso è fondato e quindi meritevole di essere accolto vantando il richiedente un interesse endoprocedimentale all'accesso richiesto, previsto e tutelato dagli artt. 7 e 10 della Legge 241/'90, con riferimento al procedimento ingiuntivo in oggetto nonché sulla base della deduzione, altresì, di un interesse difensivo all'accesso richiesto ex art. 24 comma 7 della legge 241/'90. L'amministrazione adita dovrà pertanto consentire accesso integrale alla documentazione richiesta.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi esaminato il ricorso lo accoglie e per l'effetto invita l'amministrazione resistente a riesaminare l'istanza d'accesso nei sensi di cui in motivazione.

Ricorrente: …..

contro

Amministrazione resistente: Ministero della Difesa – Direzione Generale per il Personale Militare

FATTO

Il sig. ….., per il tramite dell'avv. ….. di ….., ha presentato alla Direzione Generale per il Personale Militare del Ministero della Difesa una richiesta di accesso, datata ….., successivamente precisata, nel relativo contenuto, con ulteriore istanza del …..

Chiedeva in particolare: "

- *i nominativi e gli indirizzi degli ….. concorrenti, per i quali è stata disposta l'ammissione al corso di formazione nel mese di ….., in quanto agli stessi come controinteressati, l'istanza deve essere comunicata a cura della amministrazione (come espressamente richiesto con la presente nota) o dello stesso ….., tramite il proprio sottoscritto difensore ('contestualmente, in caso di comunicazione dell'istanza di accesso a cura di codesta Amministrazione, o previa comunicazione dei soli nominativi, con successiva documentata trasmissione agli stessi di tale istanza, a cura della difesa di …..):*
- *provvedimenti di ammissione dei soggetti di cui sopra al corso di formazione, iniziato a …..;*
- *atti presupposti o endo-procedimentali relativi alla medesima procedura, conclusa con detta ammissione".*

La documentazione richiesta nell'istanza, si precisa, è collegata ad un concorso - per titoli ed esami per il reclutamento di volontari in ferma prefissata quadriennale - dal quale il sig. ….. era stato escluso ma aveva, successivamente, ottenuto un'ordinanza del T.A.R del ….. (n. …../….. del …..) di sospensione del predetto provvedimento di esclusione. A seguito di tale ordinanza la amministrazione emetteva un provvedimento nel quale dichiarava la *riammissione a pieno titolo* del sig. ….. nella procedura concorsuale.

Conseguentemente, secondo le precisazioni del legale del ricorrente, l'ordinanza di sospensione e la riammissione al concorso avrebbero dovuto comportare la ammissione, poi non avvenuta, al predetto corso di formazione prodromico all'arruolamento.

L'istanza d'accesso pertanto era volta a conoscere le motivazioni sottostanti al trattamento preferenziale, riservato ai terzi ammessi al corso rispetto alla posizione del ricorrente.

L'amministrazione adita rigettava l'istanza con provvedimento datato ….. deducendo, in sostanza, una carenza di interesse differenziato all'accesso in capo al richiedente.

Avverso tale provvedimento di rigetto, il sig. ….., per il tramite dell'avv. ….., adiva nei termini la Commissione affinché riesaminasse il caso.

Perveniva memoria della amministrazione resistente la quale ha fornito ampi chiarimenti sulla vicenda in oggetto ribadendo le argomentazioni già dedotte a sostegno del diniego opposto.

DIRITTO

La Commissione in via preliminare osserva che la richiesta degli indirizzi dei terzi coinvolti appare espressamente finalizzata alla procedura di notifica, agli stessi, dell'istanza e del ricorso. Il richiedente, in alternativa, aveva altresì invitato l'amministrazione a provvedere essa stessa alle notifiche dell'istanza: tale richiesta appare pertanto assolutamente legittima ancorché superflua per le ragioni di seguito esposte. I partecipanti ad una procedura concorsuale o selettiva non rivestono la qualifica di *controinteressati* "in senso tecnico" e pertanto nei loro confronti non è necessaria l'attivazione della procedura di notifica, poiché – per costante giurisprudenza e consolidato orientamento di questa Commissione – in tali procedure deve essere esclusa in radice l'esigenza di riservatezza posta a tutela dei terzi concorrenti, che, partecipando ad una selezione, hanno dato il loro consenso a confrontarsi in una procedura competitiva. Il ricorso pertanto con riferimento alla richiesta degli indirizzi dei terzi deve considerarsi inammissibile non sussistendo la necessità di acquisirli e quindi il relativo interesse. Allo stato degli atti tale richiesta appare comunque superata.

Con riferimento alla ulteriore documentazione richiesta, invece, la Commissione osserva che il ricorso deve dirsi fondato e quindi meritevole di essere accolto vantando il richiedente un interesse endoprocedimentale all'accesso richiesto, previsto e tutelato dagli artt. 7 e 10 della Legge 241/'90, con riferimento al concorso in oggetto, del quale risulta partecipante anche a seguito della espressa riammissione allo stesso, avendo diritto a verificare il corretto e regolare espletamento della relativa procedura. Il diritto di accesso, si precisa poi, si configura quale *acausale* perché prescinde dalla verifica della spettanza del bene della vita che l'aspirante mira a tutelare. Il ricorrente vanta inoltre un interesse difensivo all'accesso richiesto ex art. 24 comma 7 della legge 241/'90.

L'amministrazione adita dovrà, pertanto, consentire accesso alla documentazione richiesta, con oscuramento dei dati sensibili o riservati - quali, tra gli altri, gli indirizzi dei terzi - eventualmente contenuti nei documenti *de quibus* relativi ai terzi.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi esaminato il ricorso lo accoglie con le cautele di riservatezza indicate nella parte motiva, dichiarandolo cautelativamente inammissibile solo con riferimento alla richiesta dei documenti dai quali risultino gli indirizzi dei terzi e per l'effetto invita l'amministrazione resistente a riesaminare l'istanza d'accesso nei sensi e nei limiti di cui in motivazione.

Ricorrente: …..

contro

Amministrazione resistente: Questura di ….. – Divisione …..

FATTO

Il Sig. ….., titolare di licenza di porto d'armi per difesa personale, ha presentato alla Divisione ….. della Questura di ….. una prima istanza di accesso datata ….. chiedendo l'ostensione di documenti attinenti al ritiro cautelare delle armi e del relativo titolo autorizzativo, subito dal ….. in data ….. ed al successivo provvedimento di "divieto di detenzione di armi e munizioni" del Prefetto di ….. In data ….. il medesimo veniva convocato dalla amministrazione adita per esercitare l'accesso richiesto. Ritenendo parziale l'accesso consentito il sig. ….. presentava una nuova istanza datata ….. – integrata il successivo ….. Lamentava in particolare la mancata ostensione di una relazione di servizio preliminare all'adozione del provvedimento di ritiro.

L'amministrazione adita riscontrava tale ultima istanza con provvedimento del ….. con il quale comunicava che "*in data …..., come da verbale redatto del quale è stata consegnata copia, la S.V. ha già preso visione della documentazione richiesta, estraendo copia di quella d'interesse, significando che l'effettuato accesso agli atti riguardanti il procedimento amministrativo in oggetto, come anche rappresentatoLe per le vie brevi, esclude, come normativamente previsto, atti di P.G. (in quanto non si possono annoverare nella categoria dei "documenti amministrativi"), informazioni contenute in archivi informatici delle Forze di Polizia, nonché relazioni di servizio prodromiche all'adozione di atti o provvedimenti dell'Autorità di pubblica sicurezza, nonché degli Ufficiali o Agenti di P.S.. Alla luce di quanto sopra e con specifico riferimento all'accesso concernente la relazioni di servizio, si ribadisce, pertanto, che l'istanza non può essere accolta ai sensi:*

• *Art. 3 co.1 lett. a) del Decreto del Ministero dell'Interno del 10.05.1994 nr. 415*".

Avverso il predetto provvedimento il sig. ….. ha adito, nei termini, la Commissione affinchè riesaminasse il caso.

E' pervenuta memoria della amministrazione resistente la quale ha ribadito le argomentazioni già dedotte a sostegno dell'impugnato provvedimento.

DIRITTO

La Commissione osserva che il diniego d'accesso all'ulteriore documentazione esistente è fondato sulla norma regolamentare dell'art. 3 co.1 lett. a) del Decreto del Ministero dell'Interno del 10.05.1994 n. 415. A tal riguardo si osserva che la Commissione non è dotata del potere di disapplicare le norme

regolamentari, potere viceversa attribuito al Giudice Amministrativo. Conseguentemente il ricorso presentato non può essere accolto.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi esaminato il ricorso lo rigetta.

Ricorrente: …..

contro

Amministrazione resistente: Collegio Nazionale dei …..

FATTO

La sig.ra ….. ha ricevuto comunicazione di essere indagata per il delitto previsto e punito dall'art. 476 c.p., a seguito di querela presentata dal Presidente del Consiglio Nazionale dei ….. e, conseguentemente presentava allo stesso Collegio Nazionale una richiesta di accesso avente il seguente oggetto:

- tutti i documenti relativi al provvedimento che ha portato alla presentazione da parte del Collegio Nazionale dei ….. e ….. di una querela nei confronti della scrivente, attualmente indagata del delitto previsto e punito dall'art. 476 c.p.;
- la delibera del Consiglio in cui si è deciso di procedere nei confronti della scrivente;
- l'indicazione dei componenti del Comitato che si sono espressi in ordine alla questione e/o Ufficio di Presidenza. Deduceva una finalità difensiva della documentazione richiesta.

L'amministrazione adita rigettava l'istanza con provvedimento del ….. contestando l'assoluta genericità della richiesta di cui al punto 1) dell'istanza nonché eccependo che, stante la pendenza delle indagini per il delitto previsto e punito dall'art. 476 c.p., "tutti i documenti relativi al suddetto procedimento saranno forniti esclusivamente all'autorità giudiziaria, laddove richiesto"

Avverso tale provvedimento la sig.ra ….. ha adito, nei termini, la Commissione affinchè riesaminasse il caso ed adottasse le conseguenti determinazioni.

Perveniva memoria della amministrazione resistente.

La Commissione nella seduta del ….., ritenendo il ricorso fondato nel merito e considerando infondate le eccezioni sollevate dalla amministrazione resistente, sospendeva la decisione invitando quest'ultima richiedere alla Procura procedente il nulla osta all'accesso e, qualora i documenti richiesti siano stati sequestrati, a richiedere altresì l'estrazione di copia dei medesimi.

Perveniva successiva nota della amministrazione resistente la quale comunicava che "*stante l'archiviazione del procedimento penale da parte della Procura della Repubblica, le finalità e l'interesse per il quale è stato proposto l'accesso agli atti dal ….. è venuto meno. Precisiamo altresì, che essendo stata dichiarata l'archiviazione del procedimento, il ….. ha avuto la possibilità di poter accedere al fascicolo penale e poter estrarre copia di tutti i documenti richiesti. Lo scrivente Consiglio Nazionale dei …..* e *….. si rimette a quelle che saranno le determinazioni della Vs. Spettabile Commissione in ordine al rilascio dei documenti richiesti".*

DIRITTO

La Commissione osserva che l'interesse della richiedente all'accesso *de quo* non pare venire meno automaticamente a seguito della archiviazione del procedimento penale da parte della Procura della Repubblica, vantando la richiedente – si ripete - un interesse endoprocedimentale ad accedere, sussistente in *re ipsa* e potendo ancora sussistere ragioni di tutela della propria posizione soggettiva. La amministrazione dichiara inoltre che la signora ….. ha avuto la possibilità di estrarre copia dei documenti dal fascicolo del procedimento penale ma tale circostanza non è nota alla Commissione la quale, in ossequio al principio di economicità, osserva quanto segue. La Commissione ritiene di dover accogliere prudenzialmente il ricorso invitando la ricorrente, signora ….., ad esprimere all'amministrazione la propria persistente volontà di ricevere la documentazione richiesta o l'eventuale sopravvenuta carenza di interesse, per aver già estratto copia dei documenti dal fascicolo del procedimento.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi esaminato il ricorso lo accoglie prudenzialmente, richiedendo alla ricorrente di esprimere il proprio eventuale persistente interesse all'accesso alla amministrazione, e per l'effetto invita quest'ultima a riesaminare l'istanza d'accesso nei sensi e nei limiti di cui in motivazione.

Ricorrente: …..

contro

Amministrazione resistente: Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri

FATTO

Il signor ….., carabiniere in servizio presso il ….. Reggimento Carabinieri "….." di ….., in data ….. aveva presentato richiesta di trasferimento definitivo cd. "a domanda" - al fine di poter prestare assistenza al padre gravemente malato - indicando i reparti ritenuti geograficamente d'interesse.
A seguito del rigetto della richiesta così presentata, il sig. ….. ha presentato al Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, un'istanza d'accesso datata …..

In data ….. il Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri comunicava l'accoglimento parziale dell'istanza *de qua*, ostendendo solo la documentazione di cui al punto 1) e rigettandola per il resto, ritenendo la richiesta di cui al punto 2) dell'istanza non sorretta da un interesse diretto, concreto e attuale all'accesso, nonché preordinata ad un inammissibile controllo generalizzato dell'operato della Pubblica Amministrazione. Lamentava altresì che la richiesta comportasse un'attività di ricerca, elaborazione ed estrapolazione di dati alla quale l'Amministrazione non è tenuta.

Avverso tale provvedimento il sig. ….. adiva, nei termini, la Commissione affinchè riesaminasse il caso, ex art. 25 della legge n. 241/1990, ed adottasse le conseguenti determinazioni.

Perveniva memoria della amministrazione resistente la quale, in sostanza, ha richiamato le argomentazioni già dedotte a sostegno del diniego opposto con la precisazione che al ricorrente è stata comunque fornita tutta la documentazione utile ai fini di una eventuale difesa delle proprie ragioni. Ha eccepito altresì l'impossibilità di comparazione di situazioni assolutamente eterogenee tra loro per tipologia di trasferimento, situazioni soggettive, categorie di personale.

La decisione del ricorso in oggetto è stata sospesa dalla Commissione per l'accesso nella seduta del ….. con emissione di una ordinanza istruttoria con la quale si invitava la amministrazione adita a selezionare le pratiche di trasferimento che avessero carattere di affinità con quella del richiedente stesso ed, individuati i soggetti terzi cui le pratiche si riferiscono, a notificare loro l'istanza di accesso presentata dal sig. ….. Nelle more dei predetti incombenti istruttori i termini di legge rimanevano interrotti.

In data ….. è pervenuta una nota dell'amministrazione resistente, con allegazione di alcuni documenti, che non appaiono pertinenti con la predetta richiesta istruttoria avanzata nella seduta del ….., essendo inoltre già noti ed agli atti della Commissione.

DIRITTO

Non avendo la documentazione pervenuta di cui in fatto alcuna rilevanza ai fini del decidere, i termini rimangono interrotti, con reiterazione all'amministrazione dell'invito non ottemperato ad adempiere agli incombenti istruttori di cui alla suddetta decisione del …..

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi sollecita l'amministrazione resistente ad adempiere agli incombenti istruttori di cui in motivazione. Nelle more i termini di legge rimangono interrotti.

Ricorrente: …..

contro

Amministrazione resistente: ….. Reggimento Carabinieri "….."

FATTO

Il ….., nella persona del legale rappresentante ….., ha presentato un'istanza d'accesso rivolta al …..^ Rgt. Carabinieri "….." avente ad oggetto "*copia dei provvedimenti adottati da codesto Comando all'esito dei citati "accertamenti di carattere amministrativo" nei confronti del Brigadiere Ca. …..*".

Quanto all'interesse all'accesso evidenziava la propria qualità di parte offesa nel procedimento penale n. …../….. R.G.N.R., pendente presso la Procura della Repubblica presso il Tribunale di ….., contro il Brigadiere Ca. ….. Motivava l'istanza con riferimento nota n. …../….. di prot. in data ….., contenuta del fascicolo del predetto procedimento, trasmessa dal Comando alla citata Procura della Repubblica ove al punto 1 il Comando militare evidenziava la necessità di avviare "accertamenti di carattere amministrativo" a carico del militare coinvolto nel procedimento penale in argomento.

L'amministrazione adita rigettava l'istanza con provvedimento del ….. avverso il quale il ….., come rappresentato, ha adito nei termini la Commissione affinchè riesaminasse il caso.

E' pervenuta memoria della amministrazione resistente.

DIRITTO

La Commissione osserva che al ricorso non appaiono allegate le ricevute di invio dello stesso al controinteressato, sig. ….., cui i documenti richiesti in ostensione direttamente si riferiscono, come prescritto a pena di inammissibilità dal comma 4 lett. b) e dal comma 7 lett. c) dell'art. 12 del DPR 184/2006.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi dichiara il ricorso inammissibile ex art. 12 comma 7 lett. c) del DPR 184/2006.

Ricorrente: Sindacato ….. (…..)

contro

Amministrazione resistente: Questura di …..

FATTO

Il ….., nella persona del legale rappresentante ….., ha presentato un'istanza d'accesso rivolta alla Questura di ….. ed avente ad oggetto il Documento di Valutazione Rischi dell'anno …..

L'amministrazione adita accoglieva l'istanza, con provvedimento notificato il ….., invitando il richiedente ad esercitare l'accesso presso i locali del Servizio di Prevenzione e Protezione della Questura di ….., previo appuntamento.

Ritenendo illegittime le modalità d'accesso imposte, con particolare riferimento alla consultazione da effettuarsi "presso i locali del Servizio di Prevenzione e Protezione della Questura di ….. in orari e giorni da concordare con il personale del predetto servizio" il ….., come rappresentato, adiva nei termini la Commissione.

Perveniva memoria della amministrazione resistente.

DIRITTO

La Commissione osserva che il ricorso ha ad oggetto una doglianza relativa alle *modalità di esercizio del diritto di accesso* con riferimento alle quali la Commissione deve dirsi incompetente. La Commissione per l'accesso, infatti, secondo il disposto dell'art. 25 comma 4 della Legge 241/90 è competente in materia di ricorsi aventi ad oggetto il diniego d'accesso, espresso o tacito, nonché il differimento dello stesso, opposti dall' amministrazione a fronte delle istanze di accesso ricevute. Nel caso di specie l'istanza è stata accolta e ciò che il ricorrente lamenta è una modalità di accesso ritenuta, dallo stesso, illegittima reclamando il diritto – inesistente - a consultare il documento richiesto presso la sede dell'organizzazione sindacale, posta all'interno del medesimo ufficio della Questura, indicato per l'esercizio dell'accesso.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi dichiara il ricorso inammissibile per inconsistenza della pretesa avanzata.

Ricorrente: …..

contro

Amministrazione resistente: Agenzia delle Entrate direzione Provinciale di …..

FATTO

Il signor ….., per il tramite dell'avv. ….. di ….., ha presentato la medesima istanza d'accesso alla Direzione Provinciale di ….. dell'Agenzia delle Entrate ed alla Direzione Provinciale di ….. dell'Inps.

Chiedeva in particolare di accedere alla documentazione fiscale, reddituale e di consistenza patrimoniale mobiliare, della propria ex coniuge ….., allegando una finalità difensiva della predetta documentazione con riferimento alla necessità di modifica delle condizioni di divorzio.

L'Agenzia delle Entrate di ….. – eccependo la carenza di una stretta necessità della documentazione richiesta - rigettava l'istanza con provvedimento del ….. avverso il quale il signor ….., per il tramite dell'avv. ….. adiva, nei termini, la Commissione affinché riesaminasse il caso.

Il ricorso *de quo* non appare presentato contro la Direzione Provinciale di ….. dell'Inps.

E' pervenuta memoria della Agenzia delle Entrate di ….. resistente la quale ribadisce le argomentazioni già dedotte a sostegno del diniego opposto.

DIRITTO

Sul gravame in oggetto la Commissione osserva che al ricorso non risultano allegate le ricevute di invio dello stesso alla controinteressata, sig. ….. - cui la documentazione richiesta in ostensione direttamente si riferisce - come prescritto a pena di inammissibilità dal comma 4 lett. b) e dal comma 7 lett. c) dell'art. 12 del DPR/184/2006.

P.Q.M.

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi dichiara il ricorso inammissibile ex art. 12 comma 7 lett. c) del DPR 184/2006.

Ricorrente: …..

contro

Amministrazione resistente: Guardia di Finanza

FATTO

Il sig. ….., sovrintendente della Guardia di Finanza, riferisce di aver presentato in data ….. un'istanza d'accesso avente ad oggetto documentazione relativa alla richiesta, dallo stesso avanzata, di partecipazione al …..^ Corso intensivo di livello ….. per Ufficiali ed ….. Riferisce, altresì, che all'esito di accesso tramite visione l'amministrazione negava l'estrazione di copia della documentazione visionata.

Avverso tale accesso parziale il sig. ….. adiva nei termini la Commissione affinché riesaminasse il caso.

Perveniva memoria della amministrazione resistente la quale, nel fornire alcuni chiarimenti, ha dichiarato di aver inviato, tramite pec del ….., copia integrale di tutti i documenti presenti nel fascicolo relativi al procedimento *de quo* ed oggetto di istanza.

DIRITTO

La Commissione preliminarmente evidenzia che non appare legittimo concedere la visione dei documenti senza ammettere la possibilità di estrarne copia, poiché l'esercizio del diritto di accesso deve considerarsi comprensivo di entrambe le modalità, come previsto dalla definizione dell'art. 25, c. 1 della legge 241 del 1990 e pertanto – secondo costante giurisprudenza e orientamento di questa Commissione - l'esame e l'estrazione di copia sono da considerarsi modalità congiunte e ordinarie dell'esercizio del diritto, senza richiamo di deroghe o eccezioni di sorta.

Ciò premesso la Commissione, preso atto della dichiarazione della amministrazione di aver consentito l'accesso richiesto con successivo invio della documentazione, non può che ritenere cessata la materia del contendere.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi dichiara il ricorso improcedibile per cessazione della materia del contendere.

Ricorrente: …..

contro

Amministrazione resistente: Acea Energia S.p.A.

FATTO

La signora ….., per il tramite del dottore commercialista ….., ha presentato ad Acea Energia S.p.A. un'istanza d'accesso avente ad oggetto documentazione, informazioni e richiesta di relazioni esplicative, relative alla propria pratica di rimborso, per duplicazione di pagamento, pendente dal …..

Deducendo la formazione del silenzio rigetto sulla predetta istanza, ricevuta in data ….., la signora ….., per il tramite del dott. ….., adiva, nei termini, la Commissione affinchè riesaminasse il caso.

Perveniva memoria della amministrazione resistente la quale eccepiva di aver fornito riscontro all'istanza d'accesso in data ….., rappresentando che "*la stessa, ai sensi della normativa sulla privacy (Regolamento UE/2016/679), non poteva essere accolta poiché proveniente da soggetto diverso dall'intestatario dell'utenza che, ad oggi, risulta essere ancora il sig. ….. Contestualmente, veniva richiesto alla Sig.ra ….., al fine dell'evasione della richiesta stessa, di inviare alla Società una DELEGA/MANDATO, da parte del Sig. …., corredata da una copia fotostatica del DOCUMENTO DI IDENTITA' sia del soggetto delegato che del soggetto delegante, ovvero di altro documento di riconoscimento equipollente ai sensi dell'art. 35 D.P.R. n. 445/2000. L'interessata, non ha mai provveduto a fornire la documentazione richiesta*".

DIRITTO

La Commissione osserva che il ricorso in oggetto non può essere accolto poiché, sulla richiesta di accesso ricevuta, l'amministrazione non ha lasciato maturare il silenzio rigetto, come prospettato dalla ricorrente. Inoltre l'istante è rimasta inerte alla richiesta di integrazione documentale avanzata dalla amministrazione, ai fini dell'evasione della pratica di accesso *de qua*. Il comportamento della amministrazione non può pertanto essere in alcun modo considerato illegittimo.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi esaminato il ricorso lo rigetta.

Ricorrente: …..

contro

Amministrazione: Avvocatura Generale dello Stato

FATTO

Il Sig. ….. ha presentato in data ….. un'istanza d'accesso rivolta alla Avvocatura Generale dello Stato chiedendo "*la copia della denuncia sporta per quanto falsamente rappresentato, con dolo intenzionale, nella richiesta di parere di* ….. e ….. del …..*, fuorviando il parere del* ….. di ….. *e* …..".

Deducendo la formazione del silenzio rigetto sull' istanza presentata il Sig. ….. ha adito, nei termini, la Commissione affinché riesaminasse il caso e, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241/1990, assumesse le conseguenti determinazioni.

DIRITTO

Sul ricorso presentato dal sig. ….. la Commissione osserva che il documento richiesto – copia della denuncia (…) - non appare sufficientemente individuato né ulteriormente menzionato nella documentazione istruttoria allegata al ricorso *de quo,* in modo da consentirne l'identificazione. Tale genericità non consente, inoltre, di verificare la sussistenza di un interesse differenziato all'accesso richiesto né il nesso di strumentalità tra la documentazione richiesta e l'interesse fatto valere dall'istante.

Il richiedente non ha evidenziato tali elementi, pur nell'articolato richiamo alla cronologia dei fatti intercorsi negli ultimi anni e alle relative doglianze. Il ricorso deve pertanto considerarsi inammissibile.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi dichiara il ricorso inammissibile.

Ricorrente: …..

contro

Amministrazione: Autorità Garante per la protezione dei dati personali

FATTO

Il Sig. ….. ha presentato all'Autorità Garante un'istanza di accesso datata ….. chiedendo "*copia di tutti i documenti premessi, connessi e conseguenti alla ispezione del* ….. e ….. *in* ….. *S.p.a*". Precisava nell'istanza che tale richiesta, reiterativa di medesima istanza già avanzata, si è resa "*indispensabile attesa la circostanza che il dott. ….., accolse, in seconda battuta, la mia precedente, pari oggetto, ma poi non ottemperò totalmente e perfettamente alla Sua determina del* ….." .

L'Autorità Garante ha riscontrato l'istanza con provvedimento del ….. "rimandando alla comunicazione di parziale accoglimento sottoscritta dal dott. ….. il …..".

Avverso tale provvedimento il Sig. ….. ha adito la Commissione affinché riesaminasse il caso e, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241/1990, assumesse le conseguenti determinazioni.

L'Autorità ha depositato una memoria in cui eccepisce che, nei suoi confronti non sarebbe applicabile la tutela giustiziale affidata dalla legge a questa Commissione, in ragione della sua natura di Autorità indipendente. Quanto al merito della questione l'Autorità si limita a rappresentare l'inammissibilità del ricorso richiamando il proprio provvedimento del …..

DIRITTO

La Commissione osserva preliminarmente di non ritenere condivisibili gli assunti dell'Autorità in ordine all'inapplicabilità nei suoi confronti della tutela giustiziale prevista dalla legge in caso di diniego, espresso o tacito del diritto di accesso, essendo sul punto pacifica l'applicabilità dell'art. 24 della l. 241/90 siccome espressamente richiamato dal precedente art. 23 della stessa legge, ivi compresa la possibilità per gli interessati di adire questa Commissione (si richiamano sul punto le considerazioni più volte espresse in tema dalla Commissione).

Nel merito, ai fini della decisione del ricorso, la Commissione osserva che il sig. ….. lamenta il mancato soddisfacimento "in concreto" di un'istanza d'accesso già accolta parzialmente con provvedimento del …..: sostiene infatti che il dott. ….. *"non ottemperò totalmente e perfettamente alla Sua determina del …..".*

A tal riguardo si osserva che il sig. ….. avrebbe dovuto impugnare tale accesso parziale, nei relativi termini prescritti dall'art. 25 comma 4 della Legge 241/'90, e non già presentare una nuova

istanza d'accesso: la reiterazione di un'istanza d'accesso – o l'invio di un sollecito della stessa all'amministrazione – non vale a rimettere in termini il ricorrente.

L'amministrazione infatti riscontra tale ultima istanza ricevuta solo *per relationem,* richiamando il proprio precedente provvedimento del ….., di riscontro alla originaria istanza d'accesso del sig. ….., avente il medesimo oggetto.

Per tutte le suesposte ragioni il ricorso presentato deve pertanto considerarsi irricevibile per tardività.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi dichiara il ricorso irricevibile.

Ricorrente: …..

contro

Amministrazione resistente: MINISTERO delle INFRASTRUTTURE e dei TRASPORTI - Direzione Generale per la Motorizzazione – Divisione …..

FATTO

Il ….. presentava istanza di accesso ed estrazione copia all'Amministrazione resistente dell'estratto cronologico di targa di ciclomotore …..

La ricorrente espone che l'istanza di accesso sopra indicata trovava ragione in un sinistro stradale dalla medesima subito in bicicletta e nel rifiuto a lei opposto dall'Assicurazione di un autoveicolo, coinvolto nell'incidente, che le aveva liquidato, a titolo di acconto, una parte dei danni subiti. In particolare, l'Assicurazione dell'autoveicolo coinvolto, a fronte della domanda di pagamento integrale del danno subito dall'istante, replicava che esso doveva intendersi già integralmente soddisfatto, tenuto conto della condotta tenuta dall'istante, alla quale veniva attribuita la targa del ciclomotore …..

La ….. rilevava l'errore in cui era incorsa l'Assicurazione, non avendo mai posseduto l'indicato ciclomotore ed essendo al momento dell'investimento in bicicletta.

La ricorrente chiedeva pertanto all'Amministrazione l'estratto cronologico della targa ….., al fine di provare che l'Assicurazione aveva confuso i due sinistri, di cui uno riferito all'istante e l'altro correlato allo stesso assicurato, stessa targa, stesso anno ma con diverse controparti coinvolte, al fine di dimostrare che la persona neopatentata che l'aveva investita aveva avuto altro sinistro.

Il ….., l'Amministrazione resistente concedeva un accesso parziale per motivi di riservatezza, permettendo così di dimostrare che non poteva esserci stata confusione tra due sinistri, in quanto dai documenti ottenuti risultava che la targa del ciclomotore era stata rilasciata il ….., a soggetto diverso dall'…..

Avverso il provvedimento di accesso parziale la ricorrente propone ricorso alla Commissione.

La ricorrente lamenta nel ricorso che l'Amministrazione nell'aver omesso le generalità del titolare della targa del ciclomotore, ha impedito alla stessa di «*comunicare al titolare riguardo l'utilizzo fatto da parte dell'assicurazione di una targa associata a lui/lei stesso/a e di conoscere qualunque eventuale correlazione tra lo stesso e la macchina che mi ha investito*».

In prossimità della seduta della Commissione, l'Amministrazione resistente depositava una nota con la quale rilevava di aver adeguatamente soddisfatto gli interessi dell'istante con l'accesso parziale, avendo fornito il dato che la suindicata targa era stata rilasciata il ….. a persona diversa dall'….. e che tutt'ora risultava in possesso della stessa, di talché l'omessa indicazione del nome di tale persona teneva

conto del bilanciamento dei principi di riservatezza con quelli di accesso agli atti e degli interessi a quest'ultimo sotteso. Deduceva che il Consiglio di Stato (Ad. Plen.) ….., n. ….. richiede ai fini dell'art. 24, comma 7 la necessità (o stretta indispensabilità per i dati sensibili o giudiziari) per la cura e la difesa dei propri interessi.

DIRITTO

La Commissione, rilevato che l'Amministrazione ha dedotto che il parziale diniego si fonda sulla necessità di tutelare la riservatezza di soggetto "controinteressato", ma che lo stesso non risulta individuato, né era individuabile al momento della presentazione dell'istanza, ritiene necessario che l'amministrazione stessa comunichi l'istanza d'accesso e il successivo ricorso a tale soggetto, ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 184/2006, affinché lo stesso possa eventualmente esercitare la propria facoltà di opposizione. Ritiene inoltre necessario che parte istante precisi se abbia nel frattempo trasmesso la documentazione acquisita dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti all'Assicurazione ed abbia avuto riscontro, producendo la relativa documentazione.

Medio tempore sono interrotti i termini di legge.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi invita le parti agli incombenti istruttori di cui in motivazione, interrompendo nelle more i termini di legge.

Ricorrente: …..

contro

Amministrazione resistente: Ministero dell'Istruzione - Ufficio scolastico regionale per ….. - Ufficio

FATTO

…., avendo presentato domanda di inclusione nelle graduatorie provinciali (GPS) è stata inserita nelle graduatorie di ….. fascia dell'Ambito Territoriale di …., classe di concorso …., …., …..per il biennio …../….. A seguito della pubblicazione della graduatoria, la professoressa ritenendo "*di essere "potenzialmente danneggiata" dall'attribuzione di un punteggio erroneo ai titoli artistici e culturali di altri candidati e di avere interesse alla regolarità dello svolgimento della procedura, che ha determinato la propria posizione in graduatoria"*, ha trasmesso un'istanza di accesso ai documenti inerenti alla valutazione del suo punteggio e degli altri candidati che la precedono in graduatoria per la classe di concorso …..

Ciò al fine di tutelare nelle sedi opportune i propri diritti ed interessi.

Nell'istanza la ricorrente lamenta "Che a tutt'oggi nessun riscontro è stato offerto dall'AT di ….. nonostante la richiesta inviata tramite PEC."

Nella seduta del ….. la Commissione, al fine di verificare l'ammissibilità del gravame, chiedeva alla ricorrente di trasmettere l'istanza di accesso inviata all'amministrazione resistente, interrompendo nelle more i termini di legge.

Parte ricorrente, in data …., ha inviato la richiesta documentazione, ottemperando all'ordinanza istruttoria.

DIRITTO

La ricorrente ha diritto di accedere a tutti gli atti della procedura di attribuzione degli incarichi ed in particolare a tutti i documenti utili alla valutazione dei titoli (studio, servizio, altri titoli) suoi e dei docenti che la precedono in graduatoria per la classe di concorso …., ivi compresi eventuali titoli congiunti ai titoli di accesso e anche documentazione attinente all'attività (tabelle …., ….. e …..), in qualità di ….. o di ….. svolta nei ….. e altra attività artistica in qualità di ….. o di ….. svolta all'interno di attività finanziate dal Fondo unico per lo spettacolo: il partecipante ad una procedura selettiva vanta, infatti, un interesse endoprocedimentale – previsto e tutelato dagli artt. 7 e 10 della legge 241/'90 – ad accedere agli atti della procedura medesima che l'amministrazione adita dovrà pertanto ostendere. In tale ambito il terzo concorrente, cui i documenti richiesti in ostensione si riferiscono, non riveste

tecnicamente la figura del controinteressato, risultando superflua la notifica allo stesso dell'istanza ricevuta; ciò perché, secondo la giurisprudenza amministrativa e l'indirizzo di questa commissione, il partecipante ad una procedura selettiva ha implicitamente accettato che i propri dati personali possano essere resi conoscibili da tutti gli altri concorrenti (per tutte TAR Lazio, Roma, Sez. III, n. 6450/2008, di recente ribadita da T.A.R. Abruzzo Pescara Sez. I, 15/02/2019, n. 48).

L'amministrazione adita dovrà pertanto ostendere la documentazione di cui all'istanza di accesso.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e, per l'effetto, invita l'Amministrazione a riesaminare l'istanza di accesso nei sensi di cui in motivazione.

Ricorrente: …..

contro

Amministrazione resistente: Ministero dell'Istruzione - Ufficio scolastico regionale per …..

FATTO

La professoressa ….. è stata inserita nelle graduatorie di ….. fascia dell'Ambito Territoriale di ….., classe di concorso ….., per il biennio …../….. A seguito della pubblicazione della graduatoria, la professoressa ritenendo di "*avere interesse alla regolarità dello svolgimento della procedura, che ha determinato la propria posizione in graduatoria"* ha trasmesso a questa Commissione un'istanza di accesso ai documenti inerenti alla valutazione del suo punteggio e di quello attribuito a coloro che la precedono in graduatoria.

Ciò al fine di tutelare nelle sedi opportune i propri diritti ed interessi.

Nell'istanza la ricorrente lamenta "Che a tutt'oggi nessun riscontro è stato offerto dall'AT di ….. nonostante la richiesta inviata tramite PEC."

Nella seduta del ….. la Commissione, al fine di verificare l'ammissibilità del gravame, chiedeva alla ricorrente di trasmettere l'istanza di accesso inviata all'amministrazione resistente, interrompendo nelle more i termini di legge.

Parte ricorrente, in data ….., ha inviato la richiesta documentazione, ottemperando all'ordinanza istruttoria.

DIRITTO

La ricorrente ha diritto di accedere a tutti gli atti della procedura di attribuzione degli incarichi ed in particolare a tutti i documenti utili alla valutazione dei titoli (studio, servizio, altri titoli) suoi e dei docenti che la precedono in graduatoria per le classi di concorso ….., ivi compresi eventuali titoli congiunti ai titoli di accesso e anche documentazione attinente ai titoli artistici della classe di concorso ….. (eventuale attività artistica svolta all'interno di attività finanziate dal Fondo unico per lo spettacolo e se maturate all'estero traduzioni giurate): il partecipante ad una procedura selettiva vanta, infatti, un interesse endoprocedimentale – previsto e tutelato dagli artt. 7 e 10 della legge 241/'90 – ad accedere agli atti della procedura medesima che l'amministrazione adita dovrà pertanto ostendere. In tale ambito il terzo concorrente, cui i documenti richiesti in ostensione si riferiscono, non riveste tecnicamente la figura del controinteressato, risultando superflua la notifica allo stesso dell'istanza ricevuta; ciò perché, secondo la giurisprudenza amministrativa e l'indirizzo di questa commissione, il partecipante ad una

procedura selettiva ha implicitamente accettato che i propri dati personali possano essere resi conoscibili da tutti gli altri concorrenti (per tutte TAR Lazio, Roma, Sez. III, n. 6450/2008, di recente ribadita da T.A.R. Abruzzo Pescara Sez. I, 15/02/2019, n. 48).

L'amministrazione adita dovrà pertanto ostendere la documentazione di cui all'istanza di accesso.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e, per l'effetto, invita l'Amministrazione a riesaminare l'istanza di accesso nei sensi di cui in motivazione.

Ricorrente: …..

contro

Amministrazione resistente: Ministero dell'Istruzione - Ufficio scolastico regionale per …..

FATTO

Il ricorrente ….. è inserito nelle graduatorie GPS ….. fascia dell'Ambito Territoriale di ….., classe di concorso ….., ….., ….. e ….., per il biennio …../…..

A seguito della pubblicazione della graduatoria, il professore, "*avendo interesse alla regolarità dello svolgimento della procedura, che ha determinato la propria posizione in graduatoria*", ha trasmesso a questa Commissione un'istanza di accesso ai documenti inerenti alla valutazione dei punteggi attribuiti al medesimo e ai docenti che lo precedono in graduatoria.

Ciò al fine di tutelare nelle sedi opportune i propri diritti ed interessi.

Nell'istanza la ricorrente lamenta "Che a tutt'oggi nessun riscontro è stato offerto dall'AT di ….. nonostante la richiesta inviata tramite PEC e sollecitata da …..".

La Commissione nella seduta del ….., al fine di verificare l'ammissibilità del gravame, ha chiesto al ricorrente di trasmettere l'istanza di accesso inviata all'amministrazione resistente, restando interrotti nelle more i termini di legge.

Parte ricorrente, in data ….., ha inviato la richiesta documentazione, ottemperando all'ordinanza istruttoria.

DIRITTO

Il ricorrente ha diritto di accedere a tutti gli atti della procedura di attribuzione degli incarichi ed in particolare a tutti i documenti utili alla valutazione dei titoli (studio, servizio, altri titoli) suoi e dei docenti che lo precedono in graduatoria per le classi di concorso….., ….., ….. e ….., ivi compresi eventuali titoli congiunti ai titoli di accesso e anche documentazione attinente ai titoli artistici delle classi di concorso ….. e ….. (eventuale attività concertistica svolta all'interno di attività finanziate dal Fondo unico per lo spettacolo e se maturate all'estero ….. …..): il partecipante ad una procedura selettiva vanta, infatti, un interesse endoprocedimentale – previsto e tutelato dagli artt. 7 e 10 della legge 241/'90 – ad accedere agli atti della procedura medesima che l'amministrazione adita dovrà pertanto ostendere. In tale ambito il terzo concorrente, cui i documenti richiesti in ostensione si riferiscono, non riveste tecnicamente la figura del controinteressato, risultando superflua la notifica allo stesso dell'istanza ricevuta; ciò perché, secondo la giurisprudenza amministrativa e l'indirizzo di questa commissione, il

partecipante ad una procedura selettiva ha implicitamente accettato che i propri dati personali possano essere resi conoscibili da tutti gli altri concorrenti (per tutte TAR Lazio, Roma, Sez. III, n. 6450/2008, di recente ribadita da T.A.R. Abruzzo Pescara Sez. I, 15/02/2019, n. 48).

L'amministrazione adita dovrà pertanto ostendere la documentazione di cui all'istanza di accesso.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e, per l'effetto, invita l'Amministrazione a riesaminare l'istanza di accesso nei sensi di cui in motivazione.

Ricorrente: …..

contro

Amministrazione resistente: Ministero dell'Istruzione - Ufficio scolastico regionale per …..

FATTO

Il ricorrente ….. è inserito nelle graduatorie GPS ….. fascia dell'Ambito Territoriale di ….., classe di concorso ….., ….., ….. e ….. per il biennio …../…..

A seguito della pubblicazione della graduatoria, *"avendo interesse alla regolarità dello svolgimento della procedura, che ha determinato la propria posizione in graduatoria"*, ha trasmesso a questa Commissione un'istanza di accesso ai documenti inerenti alla valutazione dei punteggi formati in ordine al procedimento de quo.

Ciò al fine di tutelare nelle sedi opportune i propri diritti ed interessi.

Nell'istanza la ricorrente lamenta "Che a tutt'oggi nessun riscontro è stato offerto dall'AT di ….. nonostante la richiesta inviata tramite PEC e sollecitata da …..".

Nella seduta del ….. la Commissione, al fine di verificare l'ammissibilità del gravame, ha chiesto al ricorrente di trasmettere l'istanza di accesso inviata all'amministrazione resistente, restando interrotti nelle more i termini di legge.

Parte ricorrente, in data ….., ha inviato la richiesta documentazione, ottemperando all'ordinanza istruttoria.

DIRITTO

Il ricorrente ha diritto di accedere a tutti gli atti della procedura di attribuzione degli incarichi ed in particolare a tutti i documenti utili alla valutazione dei titoli (studio, servizio, altri titoli) suoi e dei docenti che lo precedono in graduatoria per le classi di concorso ….., ….., …..e ….., ivi compresi eventuali titoli congiunti ai titoli di accesso e anche documentazione attinente ai titoli artistici delle classi di concorso …..e ….. (eventuale attività concertistica svolta all'interno di attività finanziate dal Fondo unico per lo spettacolo e se maturate all'estero …..…..): il partecipante ad una procedura selettiva vanta, infatti, un interesse endoprocedimentale – previsto e tutelato dagli artt. 7 e 10 della legge 241/'90 – ad accedere agli atti della procedura medesima che l'amministrazione adita dovrà pertanto ostendere. In tale ambito il terzo concorrente, cui i documenti richiesti in ostensione si riferiscono, non riveste tecnicamente la figura del controinteressato, risultando superflua la notifica allo stesso dell'istanza ricevuta; ciò perché, secondo la giurisprudenza amministrativa e l'indirizzo di questa commissione, il

partecipante ad una procedura selettiva ha implicitamente accettato che i propri dati personali possano essere resi conoscibili da tutti gli altri concorrenti (per tutte TAR Lazio, Roma, Sez. III, n. 6450/2008 di recente ribadita da T.A.R. Abruzzo Pescara Sez. I, 15/02/2019, n. 48).

L'amministrazione adita dovrà pertanto ostendere la documentazione di cui all'istanza di accesso.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e, per l'effetto, invita l'Amministrazione a riesaminare l'istanza di accesso nei sensi di cui in motivazione.

Ricorrente: …..

contro

Amministrazioni resistenti: INPS – …..

FATTO

Il ….., Ispettore Superiore della Polizia di Stato in congedo, presentava istanza di accesso all'Istituto resistente "*per l'acquisizione a mezzo telematica del foglio di calcolo e della determinazione relativi al Trattamento di Fine Servizio.*"

L'istanza era motivata dell'esigenza di tutela, anche in sede giudiziaria, dei propri diritti avendo riscontrato delle anomalie sul modello …../….., fornito dall'Ufficio Amministrativo Contabile della Questura di …..

Il ….. l'Amministrazione resistente, tramite mail, rispondeva che «*la quantificazione del TFS può essere richiesta esclusivamente con modalità telematica, ai fini della cessione ad un istituto bancario. Tale richiesta non risulta. Non si può, quindi, procedere*»

Qualificando tale invito come un rigetto della sua istanza di accesso, il ricorrente ha adito la Commissione affinché, valutata la legittimità del diniego opposto dall'Amministrazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241/90, assumesse le conseguenti determinazioni, non essendo indicato alcun riferimento normativo né il responsabile del procedimento.

Successivamente è pervenuta memoria dell'Inps in cui ha evidenziato che "L'articolo 54, comma 1, del D.P.R. n. 1092 del 1973, per il calcolo della quota retributiva della pensione, dispone, tra l'altro, che: "La pensione spettante al militare che abbia maturato almeno quindici anni e non più di venti anni di servizio utile è pari al 44 per cento della base pensionabile…... e che ai fini del calcolo della quota retributiva della pensione, è stata data attuazione alle disposizioni di cui al citato articolo 54, trasmettendo il calcolo al ricorrente il …..

DIRITTO

La Commissione, preso atto della nota di parte ricorrente e di cui alle premesse in fatto, non può che dichiarare la cessazione della materia del contendere.

PQM

La Commissione dichiara il ricorso improcedibile per cessazione della materia del contendere.

Ricorrente: …..

contro

Amministrazioni resistenti: Agenzia delle Entrate – Riscossione e Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale …..

FATTO

….. in data ….. ha formulato una richiesta di accesso all'amministrazione resistente avente ad oggetto "*il contratto di esazione per conto del Consorzio di …..*".

L'Amministrazione non dava risposta entro trenta giorni dalla richiesta.

In ragione del silenzio opposto dall'Amministrazione, parte ricorrente adiva l'….. il Difensore Civico della ….., che trasmetteva per competenza il ricorso alla Commissione affinché si pronunciasse sulla legittimità dello stesso, ai sensi dell'art. 25 della legge 241/90.

Perveniva memoria dell'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale ….. di ….., che ha dedotto il difetto di legittimazione passiva, in quanto non cura né l'accertamento né l'attività di riscossione dei contributi del Consorzio.

E' pervenuta memoria dell'Agenzia delle entrate – Riscossione, che ha rilevato che l'istanza di cui trattasi è stata evasa in data ….. a causa di un disguido interno che ha ritardato l'assegnazione della relativa pratica al competente Ufficio.

DIRITTO

La Commissione, preso atto della nota dell'Agenzia delle entrate – Riscossione del ….. e di cui alle premesse in fatto, non può che dichiarare la cessazione della materia del contendere.

PQM

La Commissione dichiara il ricorso improcedibile per cessazione della materia del contendere.

Ricorrente: …..

contro

Amministrazioni resistenti: Comune di …..

FATTO

…., Consigliere Comunale del Comune di …., formulava il ….. al suindicato Comune istanza di accesso alla nota prot. n. ….. del …..

Il ….. il Comune di ….. rigettava l'istanza di accesso sul rilievo che «*quanto richiesto non rientra nell'ambito della tipologia di atti che possono essere richiesti*».

Il ….. l'istante formulava istanza di riesame.

L'Amministrazione Comunale confermava il diniego il successivo …., sul presupposto che «*quanto richiesto era una corrispondenza interna avente ad oggetto una relazione su fatti non afferenti procedimenti amministrativi*».

Il …., nella qualità di Consigliere comunale del Comune di …., formulava al Comune di …., che gestiva convenzionalmente i servizi di segreteria comunale con il Comune di …., istanza di accesso ed estrazione copia dei seguenti atti. «*1. Parere richiesto al Consiglio Direttivo …., per come desumibile dal Verbale n. ….. del ….. che quivi si allega; 2. Eventuale riscontro reso dal Consiglio Direttivo dell'….. sui profili sottoposti con richiesta di parere*».

Il ….. il Comune di ….. rigettava l'istanza di accesso sul rilievo che la facoltà di accesso «*agli atti quale Consigliere comunale può essere esercitata nei confronti dell'amministrazione di appartenenza*»; motivazione ribadita con provvedimento del ….. a seguito di istanza di riesame presentata dal ricorrente.

Avverso i dinieghi opposti dal Comune di ….. e dal Comune di ….. sulle istanze di riesame il ricorrente proponeva ricorso alla Commissione.

La Commissione nella seduta del ….. dichiarava il ricorso inammissibile per incompetenza, in quanto il Consigliere Comunale ….. non aveva impugnato i provvedimenti di diniego dei Comuni resistenti, ma aveva proposto istanza di riesame ai suddetti Comuni e in dispregio dell'art. 5, comma 7 del d.lgs. n. 33 del 2013, come modificato dall'art. 6 del d.lgs n. 97 del 2016 aveva impugnato il rigetto gli stessi avanti alla Commissione.

La Commissione aveva rilevato che "nei casi di diniego totale o parziale dell'accesso o di mancata risposta entro il termine di trenta giorni, il richiedente può presentare richiesta di riesame al responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, di cui all'articolo 43, che decide con provvedimento motivato, entro il termine di venti giorni… *Avverso la decisione dell'amministrazione competente o, in caso di richiesta di riesame, avverso quella del responsabile della prevenzione della corruzione e della*

trasparenza, il richiedente può proporre ricorso al Tribunale amministrativo regionale ai sensi dell'articolo 116 del Codice del processo amministrativo di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104".

La Commissione concludeva pertanto che avverso il provvedimento di riesame, il richiedente avrebbe dovuto proporre ricorso al Tribunale amministrativo regionale competente e non alla Commissione.

Successivamente, il consigliere Comunale adiva nuovamente la Commissione, evidenziando che in alternativa al ricorso giurisdizionale può essere promosso, con riferimento agli atti delle amministrazioni comunali, provinciali o regionali ricorso al Difensore Civico o, in assenza di questo nell'ambito regionale, alla Commissione per l'Accesso agli atti amministrativi.

DIRITTO

Unica ipotesi prevista perché questa Commissione possa riesaminare la propria decisione è un'istanza di revocazione ex art 395 c.p.p,

L'art. 395 c.p.c. stabilisce, però, che: "*Le sentenze pronunciate in grado d'appello o in un unico grado, possono essere impugnate per revocazione ….. se la sentenza è l'effetto di un errore di fatto risultante dagli atti o documenti della causa. Vi è questo errore quando la decisione è fondata sulla supposizione di un fatto la cui verità è incontrastabilmente esclusa, oppure quando è supposta l'inesistenza di un fatto la cui verità è positivamente stabilita, e tanto nell'uno quanto nell'altro caso se il fatto non costituì un punto controverso sul quale la sentenza ebbe a pronunciare".*

Nel caso di specie, la Commissione non può che dichiarare inammissibile la richiesta di rivalutazione perché priva dei requisiti di cui all'art. 395, n. 4 del c.p.c..

La Commissione fa peraltro rilevare che avendo il ricorrente già esperito istanza di riesame avverso dinieghi di accesso, la disposizione dell'art. 5, comma 7 del d.lgs. n. 33 del 2013 prevede in via esclusiva il rimedio dell'impugnazione avanti al giudice amministrativo "ai sensi dell'articolo 116 del Codice del processo amministrativo di cui al *decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104*".

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi dichiara la richiesta di rivalutazione inammissibile.

Ricorrente: …..

contro

Amministrazioni resistenti: Istituto …..

FATTO

Il ….., in qualità di rappresentante sindacale della ….. di ….. formulava richiesta di accesso ed estrazione copia della seguente documentazione «*informativa Successiva a.s. …..-….. recante i nominativi del personale che ha ricevuto i compensi attinti dal FIS [Fondo Integrativo d'Istituto], gli incarichi conferiti e la quota del Fondo erogata a ciascun dipendente per lo svolgimento degli incarichi stessi" nonché "copia dell'Informativa sull'assegnazione fondi ex c.126 art. I L 13 luglio 2015 n. 107 - valorizzazione del merito del personale docente a.s. …..-….. recante i nominativi dei docenti che hanno ricevuto il "bonus premiale" e la quota erogata a ciascuno*».

A fondamento veniva dedotta la circostanza che le informazioni richieste erano necessarie a consentire alle organizzazioni sindacali la verifica dell'attuazione della contrattazione collettiva integrativa d'istituto sull'utilizzo delle risorse.

Il ….. la Dirigente Scolastica negava l'accesso sul presupposto che «*non sono ammissibili istanze di accesso preordinate ad un controllo generalizzato dell'operato delle pubbliche amministrazioni*» e «*per carenza di un interesse diretto, concreto ed attuale*».

Avverso tale provvedimento il ricorrente propone nei termini ricorso alla Commissione.

E' pervenuta memoria dell'Amministrazione, che ha dedotto che l'istanza di accesso non contiene alcuna firma autografa e/o digitale, facendo parte ricorrente riferimento ad una richiesta del …..protocollata al n. ….. del giorno seguente (…..), mentre il documento che riguarda l'I.C. di ….. ha come numero di protocollo il n. …../…..

Inoltre circa l'interesse posto a fondamento dell'istanza di accesso, ossia che "*tali informazioni sono necessarie a consentire alle organizzazioni sindacali ….. e …..* di ….. *la verifica dell'attuazione della contrattazione collettiva integrativa d'istituto sull'utilizzo della risorse*", ha dedotto che la sig.ra ….., rappresentante sindacale della ….. di ….., non ha sottoscritto il ricorso alla Commissione e che la ….. della Scuola non ha inoltrato alcuna richiesta di chiarimento.

Infine ha rilevato che nella provincia di ….. sono state inoltrate moltissime istanze di accesso da parte della ricorrente organizzazione sindacale.

DIRITTO

La Commissione ritiene necessario che la parte ricorrente fornisca precisazioni in ordine alla sottoscrizione dell'istanza di accesso, al numero di protocollo, nonché fornisca chiarimenti in ordine all'interesse sotteso con peculiare riferimento "alla verifica dell'attuazione della contrattazione collettiva integrativa d'istituto sull'utilizzo delle risorse". Nelle more, i termini di legge restano interrotti.

PQM

La Commissione invita parte ricorrente a volere fornire i chiarimenti di cui in motivazione. I termini di legge restano interrotti.

Ricorrente: …..

contro

Amministrazioni resistenti: Istituto Superiore …..

FATTO

Il ….., in qualità di rappresentante sindacale della ….. di ….. formulava richiesta di accesso ed estrazione copia della seguente documentazione «*informativa Successiva a.s. …..-….. recante i nominativi del personale che ha ricevuto i compensi attinti dal FIS [Fondo Integrativo d'Istituto], gli incarichi conferiti e la quota del Fondo erogata a ciascun dipendente per lo svolgimento degli incarichi stessi" nonché "copia dell'Informativa sull'assegnazione fondi ex c.126 art. I L 13 luglio 2015 n. 107 - valorizzazione del merito del personale docente a.s. …..-….. recante i nominativi dei docenti che hanno ricevuto il "bonus premiale" e la quota erogata a ciascuno*».

A fondamento veniva dedotta la circostanza che le informazioni richieste erano necessarie a consentire alle organizzazioni sindacali la verifica dell'attuazione della contrattazione collettiva integrativa d'istituto sull'utilizzo delle risorse.

Il ….. la Dirigente Scolastica negava l'accesso sul presupposto che «*non sono ammissibili istanze di accesso preordinate ad un controllo generalizzato dell'operato delle pubbliche amministrazioni*» e «*per carenza di un interesse diretto, concreto ed attuale*».

Avverso tale provvedimento il ricorrente propone ricorso alla Commissione.

E' pervenuta memoria dell'Amministrazione, che ha dedotto che l'istanza di accesso non contiene alcuna firma autografa e/o digitale e che parte ricorrente fa riferimento ad una richiesta del ….. protocollata al n. ….. di pari data, mentre il documento che riguarda l'I.I.S. "….." ha come numero di protocollo il n. …../….. Infine ha eccepito che vi è difformità tra istanza di accesso ed il ricorso alla Commissione, in quanto nella prima viene menzionata documentazione inerente all'a.s. …..-….. e nel ricorso alla Commissione all'a.s. …..-…..

Inoltre circa l'interesse posto a fondamento dell'istanza di accesso, ossia che "tali informazioni sono necessarie a consentire alle organizzazioni sindacali ….. e ….. di ….. la verifica dell'attuazione della contrattazione collettiva integrativa d'istituto sull'utilizzo della risorse", ha dedotto che la sig.ra ….., rappresentante sindacale della ….. di ….., non era stata informata dell'invio della richiesta di accesso.

Ha infine prodotto documentazione attestante che alla RSU della scuola non è stata inoltrata alcuna richiesta di chiarimento e che non ha ricevuto alcuna istanza formale e/o informale da parte dei lavoratori della scuola e che nella provincia di ….. sono state inoltrate moltissime istanze di accesso da parte della ricorrente organizzazione sindacale.

DIRITTO

La Commissione ritiene necessario che la parte ricorrente fornisca la precisazione in ordine a quale documentazione intenda accedere e a precisare il numero di protocollo, nonché fornisca chiarimenti in ordine all'interesse sotteso con peculiare riferimento "alla verifica dell'attuazione della contrattazione collettiva integrativa d'istituto sull'utilizzo delle risorse da parte della ….. e ….. di …..". Nelle more i termini di legge restano interrotti.

PQM

La Commissione invita parte ricorrente a volere fornire i chiarimenti di cui in motivazione. I termini di legge restano interrotti.

Ricorrenti: …..

contro

Amministrazione resistente: IIS …..

FATTO

….. e ….., in qualità di docenti dell'Istituto Scolastico resistente, a seguito di esposto con il quale hanno denunciato irregolarità e illeciti ed anche aggressioni verbali e minacce da parte di un collega, formulavano istanza di accesso ed estrazione della seguente documentazione:

- copia della relazione dell'ispettrice …..;
- tutti i documenti da chiunque rilasciati a vario titolo e presenti nel relativo fascicolo;
- conclusioni a seguito dell'indagine ispettiva e iniziative assunte per l'accertamento di eventuali profili di responsabilità disciplinare.

Avverso il silenzio rigetto dell'Amministrazione resistente i ricorrenti adivano nei termini la Commissione affinché riesaminasse il caso ex art. 25 legge 241/'90 e adottasse le conseguenti determinazioni.

DIRITTO

Sul ricorso presentato dalla parte ricorrente, la Commissione osserva quanto segue.

Non risulta provato che l'istanza di accesso sia stata ricevuta dall'Istituto resistente, non essendo stata prodotta la ricevuta dell'avvenuta accettazione e consegna della pec.

Sul punto la Commissione osserva che l'art. 9, comma 1 bis, della L. 21/01/1994, n. 53, aggiunto dall'art. 16-quater, comma 1, lett. i), D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221, come inserito dall'art. 1, comma 19, n. 2), L. 24 dicembre 2012, n. 228 prescrive il deposito della ricevuta di accettazione e di avvenuta consegna della pec e, pertanto, si invita la parte ricorrente a fornire copia della stessa.

Nelle more dell'adempimento del predetto incombente istruttorio, i termini di legge sono interrotti.

PQM

La Commissione invita parte ricorrente a fornire la documentazione, di cui in motivazione, salva l'interruzione dei termini di legge, nelle more dell'espletamento del predetto incombente istruttorio.

Ricorrente: ….., in qualità di titolare dell'Azienda "….."
contro
Amministrazione resistente: Legione Carabinieri "…..

FATTO

Il ….., in qualità di titolare dell'azienda vivaistica "….." presentava al Comando Stazione dei Carabinieri di ….. istanza di accesso alla «*relazione di servizio o informativa o qualsiasi atto o documento redatto dagli stessi, in occasione dell'intervento richiesto dall'istante in data* …..».

La suddetta istanza era motivata dall'interesse dell'istante a tutelare i propri diritti in sede giudiziale, tenuto conto che il suindicato intervento era conseguente ad uno smottamento di terreno proveniente dal fondo, confinante con quello dell'istante.

….. i Carabinieri della Stazione di ….. negavano l'accesso sul presupposto che la relativa annotazione/relazione "*non poteva essere rimessa nella disponibilità delle parti"*. La stessa sarebbe stata inoltrata all'Autorità Giudiziaria se richiesta.

L'istante proponeva ricorso avverso il suddetto diniego rilevandone l'assoluta genericità e, comunque, la sua infondatezza nel merito non potendo opporsi alla richiesta di accesso alcun segreto istruttorio, venendo in rilievo nel caso di specie un illecito civile causa di eventuale risarcimento danni

In prossimità della seduta della Commissione, i Carabinieri della Stazione di ….. hanno depositato memoria con la quale hanno ribadito che, "*in base al regolamento in atto"*, gli atti oggetto della domanda di accesso sono nella disponibilità dell'AG e, quindi, ostensibili alla parte solo nel corso di un eventuale giudizio e a discrezione del giudice che può richiedere alla forza di polizia intervenuta sul luogo dell'occorso copia dell'annotazione dell'intervento svolto.

La Commissione nella seduta del ….. osservava che la Legione Carabinieri ….. – Stazione di ….. in sede di memoria ha rappresentato che l'annotazione di P.G. per l'intervento in loco era sottratta all'accesso per disposizione regolamentare, ma non hanno specificando in base a quale disposizione regolamentare i chiesti documenti fossero a diposizione solo dell'Autorità Giudiziaria.

La Commissione invitava pertanto la parte resistente ad inviare copia del regolamento richiamato, restando interrotti i termini di legge.

Con nota pervenuta il ….. parte ricorrente ha comunicato che l'Amministrazione ha trasmesso l'annotazione di P.G..

DIRITTO

La Commissione, preso atto della nota di parte ricorrente e di cui alle premesse in fatto, non può che dichiarare la cessazione della materia del contendere.

PQM

La Commissione dichiara il ricorso improcedibile per cessazione della materia del contendere.

Ricorrente: …..

contro

Amministrazioni resistenti: Consiglio di Disciplina Territoriale c/o Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di …..

FATTO

Il ….. formulava all'Amministrazione resistente istanza di accesso ed estrazione copia afferente ai documenti depositati dalla controparte in un procedimento disciplinare, avviato a seguito dell'esposto presentato dall'istante nei confronti di …...

L'istanza era volta all'ostensione della documentazione difensiva prodotta dal …..; in precedenza l'istante aveva formulato altre istanze di accesso, aventi ad oggetto altra documentazione depositata dal ….. – istanze già adempiute dall'Amministrazione -.

Con comunicazione del ….. il Consiglio deduceva che avrebbe esaminato l'istanza e convocato le parti per il dibattimento.

Con successiva nota dell'….. l'Amministrazione resistente comunicava che la documentazione richiesta consisteva in una «*Lettera accompagnatoria; ….. Dichiarazioni IVA anni …../…..; Ricevute di presentazione; Quota parte di affitti ribaltati da …..* a *…...; Prospetto di riepilogo Volume d'Affari Quinquennio …..-…..; Curriculum vitae Dott.ssa …..; Visura …..; Ricevuta scioglimento …..S.r.l.*».

Con nota del …..l'istante insisteva sull'ostensione della documentazione.

Il ….., il Consiglio di Disciplina – oltre a convocare per il ….. le parti per il dibattimento a seguito dell'esposto disciplinare – negava l'accesso sul rilievo della «*motivata opposizione manifestata dal controinteressato con pec del* ….. e del ….. *riservandosi di indicare in sede dibattimentale i singoli elementi o documenti che saranno utilizzati ai fini della propria decisione*».

Il ricorrente impugnava avanti alla Commissione il rigetto, ritenendolo illegittimo.

In prossimità della seduta della Commissione il controinteressato ….. depositava una nota con la quale rilevava la tardività del ricorso e la sua infondatezza.

Quanto alla tardività del ricorso, il ….. osservava che la richiesta di accesso alla documentazione difensiva era stata presentata il ….. e che l'Amministrazione resistente il ….. aveva comunicato di aver ricevuto la suindicata documentazione, tuttavia non ottemperava all'istanza di accesso limitandosi ad affermare che «*il Collegio esaminerà quanto pervenuto e convocherà le parti per il dibattimento*». Da tale momento, a parere del ….. si era formato il provvedimento di silenzio rigetto che non era stato impugnato nei termini di legge.

Quanto alla infondatezza del ricorso, il controinteressato rilevava, da un lato, che gli atti relativi ad un procedimento disciplinare non hanno natura di atti amministrativi e, dall'altro, che non si è in presenza di un interesse meritevole all'ostensione degli atti richiesti, non essendo all'uopo sufficiente il fatto di essere l'istante autore della denuncia che ha dato avvio al procedimento disciplinare ed ha altresì rilevato che si tratta di documenti per i quali la legge esclude il diritto di accesso.

DIRITTO

L'opposizione del controinteressato sull'eccepita tardività del ricorso non appare fondata, in quanto durante il mese di agosto opera la sospensione feriale, che si applica anche al caso di specie.

L'Amministrazione ha dato parziali riscontri a parte ricorrente e la Commissione è stata ritualmente adita il ….., entro il termine di trenta giorni decorrente dal …..

La Commissione ritiene il ricorso infondato atteso che il diniego di accesso risulta, allo stato, giustificato dalla pendenza del procedimento disciplinare e dalle esigenze di riservatezza evidenziate dal controinteressato, ai sensi dell'art. 24, 1 co. lett. b), trattandosi di redditi personali, modalità di gestione dell'attività del controinteressato e curriculum vitae della moglie del sig. ….. (dati sensibili).

Il diritto di accesso avrebbe potuto prevalere solo in relazione agli atti la cui conoscenza fosse necessaria per curare o per difendere gli interessi giuridici del richiedente, ma invero il procedimento disciplinare è a carico del dott. ….. e il dibattimento è stato già fissato al …..

PQM

La Commissione rigetta il ricorso.

Ricorrente: …..

contro

Amministrazione resistente: Istituto Scolastico "…..

FATTO

Il ricorrente, a mezzo dell'avv. ….., con istanza di accesso del ….. rivolta all'Istituto resistente, ha chiesto di accedere al verbale della deliberazione assunta in data ….. dal Collegio dei Docenti ed avente ad oggetto il Progetto ….. ….. e alla verifica dello stato delle opere d'arte acquisite nell'ambito di tale progetto dal Liceo.

Ha dedotto a fondamento di essere curatore del progetto …..

Deducendo la formazione del silenzio sull'istanza di accesso, il ricorrente, rappresentato e difeso dall'avv. ….., ha adito la Commissione affinché riesaminasse il caso e, valutata la legittimità del diniego tacito così opposto dall'Amministrazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241/90, assumesse le conseguenti determinazioni.

E' pervenuta memoria dell'Istituto, che ha dedotto che con contratto prot. n. ….. del ….. ha assunto servizio presso l'Istituto per l'anno scolastico …../….. sino al termine delle attività didattiche ….. nella qualità di docente a tempo determinato per la classe di concorso ….. Conversazione in lingua straniera ….., cessando da tale data ogni rapporto di lavoro.

L'Amministrazione resistente ha prodotto nota del ….. con cui il ricorrente è stato invitato a integrare l'istanza di accesso, non risultando in capo al medesimo l'incarico di curatore del progetto …..

La Commissione, ai fini della decisione del ricorso in esame, nella seduta del ….. ha ritenuto necessario conoscere dalla parte ricorrente se avesse dato riscontro alla richiesta dell'Istituto datata ….. di integrare l'istanza di accesso, non risultando in capo al medesimo l'incarico di curatore del progetto …..

In data ….. è pervenuta nota del ricorrente, che ha prodotto "dichiarazione ora per allora" di data ….. del Dirigente Scolastico Prof. ….., durato in carica dall'anno scolastico …../….. fino all'a.s. …../…... Da detta dichiarazione si evince che per la realizzazione del progetto "….." fu costituto un gruppo di lavoro composto di docenti e con la presenza del Prof. ….. esterno all'Istituto e che fu nominato curatore della ….., conclusiva del progetto.

DIRITTO

Il ricorso è fondato e va accolto.

La richiesta di accesso dell'odierno ricorrente si inserisce paradigmaticamente nel novero dell'accesso "endoprocedimentale" e come tale tutelato in forza del combinato disposto degli artt. 7 e dell'art. 10 della legge n. 241/1990, in quanto attiene ad un procedimento relativo all'istante medesimo.

Tra i diritti delle parti del procedimento figura espressamente quello di prendere visione degli atti del procedimento (senza necessità di addurre alcuna motivazione a sostegno della propria richiesta).

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, esaminato il ricorso, lo accoglie e per l'effetto invita l'amministrazione resistente a riesaminare l'istanza d'accesso sulla base delle considerazioni svolte.

Ricorrente: …..

contro

Amministrazione resistente: MINISTERO dell'INTERNO

FATTO

Il ….. presentava all'Amministrazione resistente istanza di accesso agli atti e documenti relativi alla domanda presentata il ….. alla Prefettura di ….. con la quale aveva richiesto la cittadinanza italiana per naturalizzazione, nonché il nominativo del responsabile del procedimento e per la quale non aveva ricevuto alcun riscontro.

L'Amministrazione non forniva alcuna risposta.

Avverso il silenzio rifiuto il ricorrente propone nei termini ricorso alla Commissione.

E' pervenuta memoria dell'Amministrazione resistente, che ha dedotto che la concessione della cittadinanza è un atto di alta amministrazione e comporta una discrezionalità piena dell'Amministrazione, che deve valutare il rispetto dei requisiti di legge, nonché la capacità dell'interessato di integrarsi nel tessuto nazionale, osservandone i valori fondanti e che spesso richiede accertamenti istruttori supplementari, per consentire il puntuale rispetto delle disposizioni di legge.

Ha fatto presente che "*dal momento della presentazione dell'istanza l'interessato ha la possibilità di conoscere, registrandosi sul sito del Ministero dell'Interno, ogni informazione utile sullo stato della propria pratica, che potrà comunque essere assicurata anche attraverso l'accesso agli atti presso le competenti Prefetture.*

Con D.L. 4 ottobre 2018, n. 113 recante "Disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica, nonché misure per la funzionalità del Ministero dell'interno e l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata", pubblicato nella G.U. n. 231 del 4 ottobre 2018, il termine di conclusione dei procedimenti, anche in corso, di conferimento della cittadinanza italiana è di 48 mesi".

Ha chiesto di conseguenza di evitare, per quanto possibile, la richiesta di notizie destinati ad aggravare ulteriormente la già complessa attività.

DIRITTO

La Commissione ritiene che il ricorso sia meritevole di essere accolto, limitatamente agli atti che sono presenti nel fascicolo del procedimento riguardante l'istante, ove esistenti, venendo a tale riguardo in rilievo il diniego di accesso ad atti endoprocedimentali, ai quali il ricorrente, in quanto parte del

procedimento in questione, ha diritto di accedere, in forza del combinato disposto dell'art. 7 e dell'art. 10 della legge n. 241/1990.

Il ricorso appare, invece, inammissibile nella parte in cui è finalizzato a conoscere il nominativo del responsabile in quanto, sotto tale profilo, l'istanza di accesso risulta finalizzata ad una generica richiesta di informazioni, come tale inammissibile ai sensi dell'art. 22, comma 4 della legge 241/90 e dall'art. 2, comma 2 del D.P.R. 184/2006 fermo restando l'obbligo della amministrazione di rendere noto tale nominativo.

PQM

La Commissione accoglie parzialmente il ricorso e, per l'effetto, invita l'Amministrazione a riesaminare l'istanza di accesso nei sensi e nei limiti di cui in motivazione, dichiarandolo per il resto inammissibile.

Ricorrente: …..

contro

Amministrazione resistente: Ufficio Scolastico Territoriale di ….. - Ufficio I

FATTO

Il ….. presentava all'Amministrazione resistente istanza di accesso ed estrazione copia afferente ai documenti relativi alla «*domanda di assegnazione del professor …..; titoli posseduti e presentati dal professor …..*».

L'istanza traeva origine dalla domanda di inserimento nelle GPS per la …..^ Fascia, per la classe di concorso ….., presentata dal ricorrente, a seguito della quale risultava primo in graduatoria.

Per tale motivo il ricorrente lamenta che "*dall'elenco delle assegnazioni provvisorie delle cattedre risulta che* le ….. *ore presso il presso l'I.I.S.* ….. di ….. *sono state accorpate alle otto ore presso il L.C.* ….. di ….. *ed anziché essere state utilizzate per costituire una …..., così com'è stato fatto per la provincia di ….. ed essere assegnate al prof. ….., quale vincitore del concorso ordinario del ….. sono state attribuite in assegnazione provvisoria interprovinciale al professor …..*".

L'Amministrazione resistente non rispondeva nei termini di legge.

La condotta inerte dell'Amministrazione resistente è stata impugnata innanzi la Commissione in data 20.11.2020, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241 del 1990.

DIRITTO

La Commissione ritiene che il ricorso sia meritevole di essere accolto.

La domanda di inserimento nelle graduatorie provinciali per le supplenze (GPS) per la …..^ fascia, per la classe di concorso ….., presentata dal ricorrente e l'attribuzione in assegnazione provvisoria interprovinciale su più scuole al prof. ….., con la conseguente mancata utilizzazione delle ore per la costituzione di una cattedra orario esterna (…..), legittimano il ricorrente ad accedere ai documenti richiesti, venendo in rilievo l'accesso ad atti endoprocedimentali, ai quali la ricorrente ha diritto immediato di accedere, in forza del combinato disposto degli artt. 7 e 10 della legge n. 241/1990.

Costituisce *ius receptum* il principio secondo il quale nelle procedure di aggiornamento/inserimento in graduatoria, connotate da una competizione tra i soggetti partecipanti a tali procedure, non sussiste alcuna esigenza di tutelare la riservatezza dei singoli concorrenti che, partecipando alla selezione, hanno implicitamente acconsentito all'accesso alle loro domande ed ai documenti ad esse allegati, non potendo, pertanto, essere qualificati come controinteressati al diritto di accesso (cfr., ex plurimis, TAR Lazio, sentenza n. 7831 del 2013).

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e, per l'effetto, invita l'Amministrazione a riesaminare l'istanza di accesso nei sensi di cui in motivazione.

Ricorrente: ….. SRL

contro

Amministrazioni resistenti: AGENZIA del DEMANIO - Direzione Regionale del …..

FATTO

Il ….. la ….. SRL presentava istanza di accesso ed estrazione copia all'Amministrazione resistente alla seguente documentazione: «*1. copia scheda inventariale mod. 199 relativa al compendio immobiliare sito in ….. (…..), via ….. snc contraddistinto con identificativo ….. (ex …..), con relativi allegati; 2. copia scheda inventariale mod. ….. relativa al compendio immobiliare sito in ….. (…..), via ….. snc contraddistinto con identificativo ….. (area adibita a …..), con relativi allegati; 3. copia valutazione tecnico estimativa prot. n. …../…../…..-….. del …., relativa al predetto compendio immobiliare sito in ….. (…..), via ….. snc*»

L'istanza era motivata dall'esigenza di poter esercitare il proprio diritto di difesa in relazione alle richieste di pagamento formulate dalla stessa Amministrazione resistente nei confronti dell'istante in relazione al compendio immobiliare oggetto dell'istanza di accesso.

Il …., l'Amministrazione resistente negava l'accesso al documento di cui al suindicato punto 1 in quanto «*trattasi di atto interno non indispensabile alla difesa in termini giuridici*», nulla motivava circa il documento di cui al punto 2, accogliendo la richiesta di accesso limitatamente al documento di cui al suindicato punto 3.

Avverso tale provvedimento di accesso parziale la società ricorrente propone ricorso alla Commissione sul rilievo che illegittima sarebbe la definizione di «atti interni» quelli oggetto dell'istanza di accesso, trattandosi di schede inventariali dalle quali è possibile desumere le caratteristiche tecniche e la natura giuridica dei beni immobili di proprietà dello Stato e, comunque, non rientrano tra i documenti sottratti all'accesso, risultando, poi, arbitraria la valutazione inerente alla documentazione di cui ai punti 1 e 2, che l'istanza avrebbe avuto ad oggetto documentazione «*non indispensabile alla difesa in termini giuridici*».

DIRITTO

La Commissione rileva che, ai sensi dell'art. 22, comma 1 lett. d) della legge 241/1990 per "documento amministrativo", si intende *"ogni rappresentazione grafica, fotocinematografica, elettromagnetica o di qualunque altra specie del contenuto di atti, anche interni o non relativi ad uno specifico procedimento, detenuti da una pubblica amministrazione e concernenti attività di pubblico interesse, indipendentemente dalla natura pubblicistica o privatistica della loro disciplina sostanziale*".

Ciò posto, e rilevato che gli atti e documenti richiesti rientrano nella definizione sopra riportata, non ostandovi la natura "interna" degli stessi, la Commissione ritiene il ricorso fondato avendo l'interessata società diritto di conoscere la documentazione detenuta dall'Amministrazione, anche tenuto conto dell'interesse difensivo evidenziato.

Con riferimento all'interesse all'accesso questa Commissione ritiene che l'istante abbia sufficientemente documentato la propria posizione differenziata, tenuto conto delle richieste di pagamento in relazione al compendio immobiliare sito in ….., via ….. snc ed in tal caso, quindi, ai sensi del comma 7 dell'art. 24 1. 241/1990 l'accesso deve essere garantito al richiedente in quanto la conoscenza dei documenti richiesti risulta funzionale alla cura o alla difesa dei propri interessi giuridici.

La giurisprudenza è ferma nel ritenere che il controllo che l'amministrazione deve effettuare al fine della verifica dell'ostensibilità degli atti per la tutela giurisdizionale o per la cura di posizioni soggettive debba essere meramente estrinseco; infatti, tra le tante, il Consiglio di Stato, Sez. V, 30-08-2013, n. 4321 ha affermato che "Il limite di valutazione della P.A. sulla sussistenza di un interesse concreto, attuale e differenziato all'accesso agli atti della P.A. (che è pure il requisito di ammissibilità della relativa azione) si sostanzia nel solo giudizio estrinseco sull'esistenza di un legittimo e differenziato bisogno di conoscenza in capo a chi richiede i documenti", senza che l'amministrazione possa scendere nella valutazione intrinseca della effettiva utilità ai fini difensivi della documentazione richiesta (sul punto cfr. altresì Consiglio di Stato n. 461 del 29 gennaio 2014).

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e, per l'effetto, invita l'Amministrazione a riesaminare l'istanza di accesso, nei sensi di cui in motivazione.

Ricorrente: …..

contro

Amministrazione resistente: Comune …..

FATTO

Il ….. presentava all'Amministrazione resistente istanza di accesso «*alla certificazione attestante la data dell'ultima lettura del contatore matricola n. …../….. uso domestico a lui intestata ed effettuata dal letturista dal Comune di ….. presso l'abitazione sita in ….. alla Via ….. n. …..*».

L'istanza traeva origine dal procedimento penale nel quale l'istante era imputato del reato di ….. consistito nell'allaccio abusivo alla rete idrica del Comune di ….. mediante l'utilizzo di un contatore non registrato e, dunque, era motivata dall'esigenza di difesa nell'ambito del suindicato procedimento.

L'Amministrazione resistente non rispondeva nei termini di legge.

Avverso il silenzio rifiuto il ricorrente ha proposto nei termini ricorso alla Commissione.

In prossimità della seduta della Commissione, l'Amministrazione resistente depositava nota con la quale rappresentava l'infondatezza del ricorso presentato dallo ….. in quanto, da un lato, il documento richiesto era già in possesso del ricorrente, avendo il personale addetto alla lettura dei contatori rilasciato la ricevuta afferente al contatore dell'abitazione indicata nell'istanza di accesso e, dall'altro, avendolo invitato alla visione degli atti senza alcun riscontro.

Gli atti, peraltro, sono stati allegati dall'Amministrazione alla nota inviata alla Commissione.

DIRITTO

La Commissione rileva, preliminarmente, la propria competenza rispetto alla richiesta di accesso agli atti formulata dalla parte ricorrente, sia pur presentata nei confronti di un Comune.

A tale specifico riguardo evidenzia che, ai sensi dell'articolo 25, comma 4, l. n. 241/1990 e dell'art. 12 del D.P.R. n. 184/2006, al fine di assicurare la tutela giustiziale del diritto di accesso anche nell'ipotesi in cui si tratti di diniego dell'accesso, espresso o tacito, o di differimento nei confronti degli atti delle amministrazioni comunali, provinciali e regionali in ambiti territoriali in cui attualmente il difensore civico non sia presente, a fronte della mancata istituzione del difensore civico presso la Regione ….., affinché l'assenza di difesa civica non si traduca in una limitazione degli strumenti a tutela di tale diritto, ritiene di doversi pronunciare sul presente ricorso.

La Commissione ritiene il ricorso meritevole di essere accolto, venendo in rilievo il cosiddetto accesso difensivo, vale a dire l'accesso preordinato all'acquisizione di documenti la cui conoscenza è

necessaria ai fini della cura e della difesa degli interessi giuridici dell'accedente, garantito dal comma 7 dell'art. 24 della legge n. 241/1990 e ben potendo il ricorrente avere smarrito la documentazione.

La Commissione prende atto dell'invio della documentazione allegata alla memoria difensiva, della quale dispone la trasmissione al ricorrente da parte della Segreteria, ritenendo così cessata la materia del contendere.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi invita la Segreteria a trasmettere al ricorrente la documentazione inviata dalla amministrazione, così dichiarando il ricorso improcedibile per cessazione della materia del contendere.

Ricorrente: …..

contro

Amministrazione resistente: Ufficio Scolastico Territoriale Ambito di …..

FATTO

Il ….. presentava all'Amministrazione resistente istanza di accesso ed estrazione copia dei «*titoli di acceso dichiarati dai docenti (ITP) ….., ….. e …. per l'inclusione in ….. fascia delle graduatorie provinciali, attinenti alla classe di concorso …..*».

L'istanza era motivata dall'avvenuta pubblicazione da parte dell'Amministrazione resistente delle graduatorie provinciali per le supplenze (GPS) definitive della Provincia di ….., valide per il biennio …../….. e …../….. posti comune, classe di concorso …..; graduatorie nelle quale in ….. fascia erano stati inseriti, in posizione più favorevole rispetto a quella dell'istante, i docenti sopra indicati.

Il successivo ….. l'istante formulava istanza di diffida all'Amministrazione.

L'Amministrazione resistente non rispondeva nei termini di legge.

Avverso il silenzio rifiuto la ricorrente ha proposto ricorso alla Commissione il …..

DIRITTO

La ricorrente ha diritto di accedere agli atti delle graduatorie provinciali per le supplenze (GPS) definitive della Provincia di ….., valide per il biennio …../….. e …../…..: il partecipante ad una procedura selettiva vanta, infatti, un interesse endoprocedimentale – previsto e tutelato dagli artt. 7 e 10 della legge 241/'90 – ad accedere agli atti della procedura medesima che l'amministrazione adita dovrà pertanto ostendere.

In tale ambito i terzi concorrenti, cui i documenti richiesti in ostensione si riferiscono non rivestono tecnicamente la figura dei controinteressati, risultando superflua la notifica agli stessi dell'istanza ricevuta; ciò perché, secondo la giurisprudenza amministrativa e l'indirizzo di questa commissione, il partecipante ad una procedura selettiva ha implicitamente accettato che i propri dati personali possano essere resi conoscibili da tutti gli altri concorrenti (per tutte TAR Lazio, Roma, Sez. III, n. 6450/2008).

L'amministrazione adita dovrà pertanto ostendere la documentazione richiesta.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e, per l'effetto, invita l'Amministrazione a riesaminare l'istanza di accesso nei sensi di cui in motivazione.

Ricorrente: …..

contro

Amministrazione resistente: Istituto Scolastico Statale Liceo Scientifico "….." di …..

FATTO

L'….., docente di disegno e storia del….. e ….. presso l'Amministrazione resistente, formulava a quest'ultima istanza di accesso ed estrazione copia delle delibere Consiglio d'Istituto e Collegio docenti annualità ….. e ….., inerenti ai criteri di assegnazione delle cattedre ai docenti.

L'istanza era volta a conoscere le ragioni per le quali nell'anno scolastico …../….. le sue ore di insegnamento erano state ridotte a ….. settimanali a fronte delle ….. dell'anno precedente, con assegnazione di ….. sole classi a fronte delle ….. dell'anno precedente, come era avvenuto per gli altri docenti di ….. per l'anno …../…..

Il ….. il Dirigente scolastico dell'Istituto Statale Liceo Scientifico "…..", autorizzava l'accesso ai documenti specificati nell'istanza; accesso che riguardava le delibere riferite all'anno …...

In ragione di quanto sopra, il ricorrente ha impugnato il silenzio rigetto, non essendogli stati rilasciati i verbali delle delibere Consiglio d'Istituto e Collegio docenti annualità ….. e …..

In prossimità della seduta della Commissione, l'Amministrazione resistente ha depositato memoria rilevando l'infondatezza del ricorso sul presupposto che le delibere poste a conoscenza dell'istante erano quelle più recenti con le quali erano stati determinati i criteri di attribuzione delle cattedre e, dunque, quelli utilizzati anche per l'anno scolastico …../…..

DIRITTO

Sul gravame presentato la Commissione, preso atto della dichiarazione del Dirigente Scolastico adito di aver dato accesso ai più recenti criteri di attribuzione delle cattedre, deliberati in data ….. dal Collegio dei docenti, condivisi e sottoscritti con le RSU e conseguentemente di non detenere ulteriori delibere rispetto a quella già resa disponibile, non può che rigettare il ricorso.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, esaminato il ricorso, lo rigetta per inesistenza della documentazione richiesta.

Ricorrente: …..

contro

Amministrazioni resistenti: Ufficio Scolastico Territoriale di …..

FATTO

Il ….., presentava all'Amministrazione resistente istanza di accesso ed estrazione copia della domanda di mobilità provinciale del docente …..

L'istante riteneva che l'assegnazione dell'Istituto ….. al ….., da lei indicato come ….. scelta nella domanda di mobilità, era frutto di un errore in ragione del minore punteggio vantato dal ….. (….. punti rispetto ai ….. dell'istante).

L'Amministrazione resistente non rispondeva nei termini di legge.

Avverso il silenzio rifiuto la ricorrente ha proposto ricorso alla Commissione il ….. affinché riesamini il caso ex art. 25 legge 241/1990 e adotti le conseguenti determinazioni.

DIRITTO

La Commissione evidenzia che il ricorso deve essere dichiarato irricevibile per tardività, ai sensi dell'art. 12, comma 7, lett. a) del D.P.R. 184/2006.

E' stato, infatti, dedotto dalla stessa parte ricorrente che l'istanza di accesso è stata presentata il ….. e che l'Ufficio Scolastico non si è pronunciato nei trenta giorni dalla richiesta.

Tra la documentazione allegata dalla ricorrente vi è anche una nota del Presidente ….., in cui deduce che l'istanza di accesso è stata inoltrata dall'associazione sindacale il successivo …..

Anche a voler considerare valido tale secondo inoltro, in ogni caso la Commissione è stata adita il ….., oltre alla scadenza del termine di trenta giorni, previsto dall'art. 25, comma 4, della legge n. 241/1990.

PQM

La Commissione dichiara irricevibile il ricorso per tardività.

Ricorrente: …..

contro

Amministrazione resistente: Prefettura di …..

FATTO

Il Sig. ….. formulava alla Prefettura di ….. un'istanza di accesso avente ad oggetto i documenti relativi al fascicolo relativo alla sospensione della sua patente di guida, provvedimento emesso a suo carico a seguito di un sinistro stradale nel quale perdeva la vita la moglie, verificatosi, in data ….., tra il motociclo da lui condotto ed un autoveicolo.

La Prefettura ha negato l'accesso rilevando trattarsi di fascicolo contenente notizia di reato, sottratto all'accesso, come risultava confermato dalle interlocuzioni avute per le vie brevi con la competente Procura.

Rimaste senza esito positivo le richieste di riesame rivolte all'Amministrazione, avverso il diniego opposto all'istanza di accesso in questione il ricorrente ha adito la Commissione affinché si pronunciasse sulla legittimità del diniego in questione, ai sensi dell'art. 25 della legge 241/90.

DIRITTO

La Commissione, ai fini della decisione del ricorso, ritiene necessario che l'Amministrazione richieda formalmente all'Autorità Giudiziaria, se la documentazione richiesta è un atto soggetto a segreto d'indagine ai sensi dell'art. 329 c.p.p. ovvero possa essere consentito l'accesso all'istante, non apparendo sufficiente, a tal fine, il richiamo ad un contatto per le vie brevi con la Procura.

Nelle more dell'adempimento del predetto incombente istruttorio, i termini di legge sono interrotti.

PQM

La Commissione invita l'Amministrazione a fornire i chiarimenti di cui in motivazione, salva l'interruzione dei termini di legge, nelle more dell'espletamento del predetto incombente istruttorio.

Ricorrente: …..

contro

Amministrazione resistente: Agenzia delle Entrate – D.p. …..

FATTO

La Sig.ra ….., a mezzo del proprio difensore, ha formulato all'Agenzia delle Entrate un'istanza di accesso alle dichiarazioni dei redditi del Sig. ….., relativamente agli anni dal …..al ….. rilevando di essere danneggiata in un procedimento penale a carico del medesimo.

L'Agenzia delle Entrate riscontrava la richiesta del ricorrente chiedendo al difensore di fornire la prova dei propri poteri rappresentativi e, a seguito dell'ultimo riscontro da parte dell'Amministrazione il ricorrente ha adito la Commissione affinché riesaminasse il caso e, valutata la legittimità del rigetto dell'istanza di accesso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241/1990, assumesse le conseguenti determinazioni.

L'Agenzia delle Entrate ha depositato memoria rilevando la tardività del ricorso.

La Commissione nella seduta del ….. dichiarava il ricorso inammissibile, in via assorbente, ai sensi del combinato disposto del comma 4, lettera b) e del comma 7, lettera c) dell'art. 12 del d.p.r. n. 186/2004, non avendo il ricorrente allegato la ricevuta della spedizione, mediante raccomandata a.r., di copia del ricorso al Sig. ….., soggetto controinteressato rispetto all'istanza di accesso, ex art. 22, comma 1, lettera c) della legge n. 241/1990.

La Sig.ra ….. ha fatto pervenire una richiesta di "riesame" della decisione sostenendo la non necessità della notifica al controinteressato, alla luce delle norme invocate a sostegno della richiesta di accesso (391 quater c.p.p. ed accesso civico) e, comunque, del fatto che in fase amministrativa non era stata ravvisata la necessità del coinvolgimento del controinteressato.

Nella seduta del ….. la Commissione ha dichiarato inammissibile l'istanza proposta dal ricorrente avverso la decisione resa tra le parti dalla Commissione nella seduta del ….. in quanto priva degli elementi minimi necessari ad ipotizzare una revocazione della precedente decisione resa.

Con una nuova istanza del ….. la ricorrente ha nuovamente chiesto alla Commissione di "rivedere" la propria decisione

DIRITTO

L'istanza della ricorrente è inammissibile in quanto, anche a volere qualificare la stessa come una richiesta di revocazione, tale mezzo non è ammesso avverso le decisioni già rese in sede di revocazione.

PQM

La Commissione dichiara inammissibile l'istanza

Ricorrente: …..

contro

Amministrazione resistente: Ispettorato territoriale del lavoro di …..

FATTO

La Sig.ra ….. ha formulato all'Ispettorato resistente un'istanza di accesso diretta ad ottenere copia di una serie di documenti afferenti al verbale unico di accertamento e notificazione dalla stessa ricevuto in data ….. nel quale le venivano contestate una serie di violazioni delle disposizioni in materia di lavoro, relative al periodo nel quale aveva rivestito la carica di Presidente del consiglio di amministratore della Società coop. a r.l. …..

Parte ricorrente ha richiesto l'accesso agli atti, nonché l'estrazione di tutti i documenti relativi alla procedura in oggetto e posti a sostegno del verbale (in particolare le dichiarazioni resa dalla stessa ricorrente, nonché dai lavoratori o da terzi ed alcuni documenti acquisiti e menzionati nel verbale).

A seguito dell'accoglimento solo parziale della sua istanza (limitatamente alle dichiarazioni rese dalla stessa ricorrente agli ispettori) l'interessata ha adito la Commissione affinché si pronunciasse sulla legittimità del diniego in questione, ai sensi dell'art. 25 della legge 241/90.

DIRITTO

La Commissione, ai fini della decisione del ricorso e tenuto conto delle disposizioni contenute nel D.M. 757/1994, ritiene necessario per acquisire un'informativa dettagliata dall'Amministrazione ed una precisazione dalla ricorrente stessa in ordine:

a) ai soggetti ancora alle dipendenze della società di cui si chiedeva di acquisire le dichiarazioni rese in sede ispettiva e di quelli in relazione ai quali è cessato ogni rapporto di lavoro;
b) all'eventuale denuncia presentata all'Autorità giudiziaria a seguito dell'accesso e se essa sia presentata nell'esercizio delle istituzionali funzioni amministrative degli ispettori, ovvero nell'esercizio di funzioni di polizia giudiziaria ad essi attribuiti, distinzione che rileva ai fini della delimitazione dell'ambito applicativo dell'art. 329 c.p.p. (su cui cfr. C.d.S., Sez. VI, 29 gennaio 2013, n. 547).
c) alla posizione attualmente rivestita dall'istante in seno alla società cooperativa …..

Nelle more dell'adempimento del predetto incombente istruttorio, i termini di legge sono interrotti.

PQM

La Commissione invita le parti a fornire le informazioni di cui in motivazione, salva l'interruzione dei termini di legge, nelle more dell'espletamento del predetto incombente istruttorio.

Ricorrente: …..

contro

Amministrazione resistente: AGENZIA DELLE ENTRATE

FATTO

Il Dott. ….. (….. in …..) premettendo la pendenza di un giudizio civile avente ad oggetto la richiesta di pagamento delle somme per visite specialistiche effettuate sui suoi pazienti negli ambulatori della società ….. Srl, ha formulato all'Agenzia delle Entrate di ….. (sede degli ambulatori utilizzati) e …..-….. (sede della società ….. Srl), un'istanza di accesso diretta ad ottenere copie delle fatture che la società aveva inviato all'amministrazione finanziaria nel ….. e nel ….. (si tratta in questo caso di fatture elettroniche).

L'Agenzia negava l'accesso rilevando che nella detenzione dell'Agenzia fiscale non ci sono propriamente delle fatture – cioè degli atti fiscali attestanti l'avvenuto pagamento a fronte dell'espletamento di una determinata transazione economica – bensì una schermata riepilogativa delle fatture che sono transitate nel sistema di interscambio; tali dati riepilogativi sono resi disponibili solo dopo una complessa ed articolata attività di elaborazione di dati aggregati.

Avverso il provvedimento di rigetto l'istante ha tempestivamente adito la Commissione, affinché riesaminasse il caso e, valutata la legittimità del rigetto dell'istanza di accesso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241/1990, assumesse le conseguenti determinazioni.

Il controinteressato ha presentato memoria chiedendo il rigetto del ricorso.

DIRITTO

La Commissione ritiene il ricorso infondato, sulla scorta del recente orientamento della giurisprudenza amministrativa formatosi proprio sulla fattispecie oggetto del presente ricorso (accesso alle fatture elettroniche).

In particolare il Consiglio di Stato, nella sentenza n. …../….. del ….. ha ritenuto fondata la tesi dell'Agenzia in base alla quale essa non ha la detenzione delle fatture – cioè degli atti fiscali attestanti l'avvenuto pagamento a fronte dell'espletamento di una determinata transazione economica – bensì una schermata riepilogativa delle fatture che sono transitate nel sistema di interscambio, da quale non è possibile, se non attraverso un'articolata eleborazione di dati, estrarre quanto richiesto dall'interessato.

Tale decisione si fonda sul consolidato orientamento, ivi richiamato, in base al quale "*L'esercizio del diritto di accesso non può implicare che l'Amministrazione debba farsi carico di una più o meno complessa e articolata*

elaborazione dei dati conoscitivi necessari per l'individuazione e il reperimento dei documenti amministrativi" (Cons. Stato, Sez. IV, 26 ottobre 2018, n. 6092; cfr., altresì, Cons. Stato, Sez. V, 2 ottobre 2019, n. 6603; Sez. V, 30 maggio 2016, n. 2271; Sez. IV, 12 gennaio 2016, n. 68; Sez. VI, 18 luglio 2014, n. 3866; Sez. V, 8 aprile 2014, n. 1663; Sez. III, 21 ottobre 2013, n. 5099; Sez. VI, 12 gennaio 2011, n. 117; Sez. VI, 20 maggio 2004, n. 3271; Sez. VI, 10 aprile 2003, n. 1925).

Per quanto sopra il diniego opposto dall'Agenzia appare legittimo e, di conseguenza, il ricorso va respinto, ferma restando l'azionabilità da parte del ricorrente delle istanze dirette a sollecitare i poteri istruttori del giudice civile finalizzati ad ottenere i dati e le informazioni rilevanti in quel processo.

PQM

La Commissione rigetta il ricorso.

Ricorrente: …..

contro

Amministrazione resistente: ISTITUTO …..

FATTO

La Prof.ssa ….., docente presso Istituto scolastico resistente, formulava all'Amministrazione un'istanza di accesso finalizzata ad acquisire copia della lettera a firma di alcuni genitori dell'Istituto contenente una serie di lamentele riguardanti il suo operato (nota acquisita al prot. Ris. ….. del …..)

A sostegno dell'istanza ha dedotto la necessità di avviare eventuali azioni nei confronti dei firmatari della suddetta lettera e di voler tutelare la propria onorabilità e professionalità.

A seguito della consegna della nota, epurata dei nominativi dei firmatari, l'interessata ha nuovamente richiesto accesso alla versione integrale della lettera e l'Istituto ha, pertanto, attivato la procedura di notifica dell'istanza ai genitori degli alunni, quali controinteressati e, constatata la mancata opposizione degli stessi, ha poi accolto l'istanza di accesso, differendolo, però a ….. (rectius: …..).

Il differimento è motivato dalla necessità "*che i bambini della classe attuale …..., figli dei firmatari della suddetta lettera non debbano però avere alcun nocumento, e nemmeno timore alcuno di nocumento, neppure potenziale, in qualità di figli di genitori firmatari di una lettera, che è stata comunque oggetto di critica alle azioni didattiche della docente che ben potrebbe svolgere ancora attività didattiche nella classe in oggetto, quantomeno di supplenza temporanea, ovvero attività progettuali, essendo comunque docente dell'Istituto*"

Il differimento al ….. (rectius: …..) è giustificato dal fatto che, a quella data "*tutti gli studenti in oggetto non saranno presumibilmente più allievi dell'Istituto*".

Avverso il provvedimento di differimento del suo accesso l'interessata ha adito la Commissione affinché riesaminasse il caso e, valutata la legittimità del rigetto dell'istanza di accesso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241/1990, assumesse le conseguenti determinazioni.

DIRITTO

La Commissione osserva in via assorbente che la stessa parte ricorrente ha allegato la nota con cui l'Amministrazione ha comunicato l'istanza di accesso ai genitori degli alunni della classe, quali controinteressati, i quali risultano esattamente individuati.

Il ricorso deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile ai sensi del combinato disposto del comma 4, lettera b) e del comma 7, lettera c) dell'art. 12 del d.p.r. n. 186/2004, non avendo il ricorrente

allegato la ricevuta della spedizione, mediante raccomandata a.r., di copia del ricorso ai suddetti genitori, controinteressati rispetto all'istanza di accesso, ex art. 22, comma 1, lettera c) della legge n. 241/1990.

PQM

La Commissione dichiara inammissibile il ricorso

Ricorrente: …..

contro

Amministrazione resistente: Comune di …..

FATTO

Il Sig. ….., in qualità di Presidente del ….. – ….., ha formulato un'istanza di accesso al Comune di ….. avente ad oggetto una serie di atti e documenti concernenti, in particolare, il servizio di accalappiamento e ricovero dei cani vanganti presenti sul territorio con l'Ente Parco delle ….., presso la struttura di …..

A sostegno dell'istanza ha dedotto di essere a conoscenza di presunte anomalie in merito alle convenzioni stipulate dal Comune per la gestione del servizio (con l'Associazione ….. di ….. e con l'Associazione …..)

Deducendo la formazione del silenzio rigetto sulla sua istanza, ha adito la Commissione, affinché riesaminasse il caso e, valutata la legittimità del rigetto dell'istanza di accesso, ordinasse all'Amministrazione il rilascio dei documenti richiesti.

Il Comune ha depositato memoria allegando due note con cui, in passato, aveva riscontrato le richieste dell'associazione animalista, nulla osservando in merito all'istanza di accesso oggetto del presente ricorso.

DIRITTO

La Commissione ritiene il ricorso inammissibile ai sensi del combinato disposto del comma 4, lettera b) e del comma 7, lettera c) dell'art. 12 del d.p.r. n. 186/2004, non avendo il ricorrente allegato la ricevuta della spedizione, mediante raccomandata a.r., di copia del ricorso ai soggetti controinteressati rispetto all'istanza di accesso, ex art. 22, comma 1, lettera c) della legge n. 241/1990.

A tale riguardo si evidenzia che la notifica via PEC, eseguita dal ricorrente risulta diretta a due indirizzi di semplice posta elettronica (e non PEC) delle associazioni e, pertanto, la stessa non appare idonea ad essere considerata un valido equipollente della notifica a mezzo raccomandata a/r prevista nel procedimento di accesso, in relazione alla fase giustiziale dinanzi alla Commissione.

PQM

La Commissione dichiara inammissibile il ricorso.

Ricorrente: …..

contro

Amministrazione resistente: Agenzia …..

FATTO

Il Sig. ….., in qualità di Presidente del ….. – ….., ha formulato un'istanza di accesso all'Agenzia ….., sez. ….., finalizzata a conoscere gli esiti di una sua segnalazione con richiesta di immediati accertamenti presso la struttura canile di ….., ….., gestito dall'Associazione ….., deducendo di aver appreso di gravi carenze in punto di idoneità del sistema di smaltimento reflui.

Deducendo la formazione del silenzio rigetto sulla sua istanza, ha adito la Commissione, affinché riesaminasse il caso e, valutata la legittimità del rigetto dell'istanza di accesso, ordinasse all'Amministrazione il rilascio dei documenti richiesti.

L'Agenzia ha depositato memoria nella quale spiega le ragioni per le quali non ha attivato gli accertamenti in loco rivendicati dal ricorrente.

DIRITTO

La Commissione ritiene il ricorso inammissibile ai sensi del combinato disposto del comma 4, lettera b) e del comma 7, lettera c) dell'art. 12 del d.p.r. n. 186/2004, non avendo il ricorrente allegato la ricevuta della spedizione, mediante raccomandata a.r., di copia del ricorso al soggetto controinteressato rispetto all'istanza di accesso, ex art. 22, comma 1, lettera c) della legge n. 241/1990.

A tale riguardo si evidenzia che la notifica via PEC, eseguita dal ricorrente risulta diretta all'indirizzo di semplice posta elettronica (e non PEC) dell'Associazione ….. e, pertanto, la stessa non appare idonea ad essere considerata un valido equipollente della notifica a mezzo raccomandata a/r prevista nel procedimento di accesso, in relazione alla fase giustiziale dinanzi alla Commissione.

Per completezza la Commissione osserva che, sulla base di quanto dedotto dall'Agenzia, il ricorso non potrebbe essere accolto attesa l'inesistenza della documentazione richiesta.

PQM

La Commissione dichiara inammissibile il ricorso.

Ricorrente: …..

contro

Amministrazione resistente: Prefettura di …..

FATTO

Il signor ….., investigatore privato, rivolgeva alla Prefettura di ….. un'istanza di accesso diretta a conoscere gli atti del procedimento relativo alla propria istanza finalizzata ad ottenere la licenza per il porto di pistola per difesa personale.

Deducendo la formazione del silenzio-rigetto sull'istanza di accesso adiva la Commissione, affinché riesaminasse il caso e, valutata la legittimità del rigetto dell'istanza di accesso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241/1990, assumesse le conseguenti determinazioni.

La Prefettura ha fatto pervenire alla Commissione una nota in cui rileva che il procedimento di rilascio della licenza si è concluso positivamente e che l'autorizzazione di polizia è stata ritirata dall'istante il quale, in quella occasione ha rilevato di non aver più interesse ad esercitare il diritto di accesso, attesa la soddisfazione dell'interesse sostanziale ad esso sotteso.

DIRITTO

La Commissione, preso atto di quanto rappresentato dall'Amministrazione non può che dichiarare l'improcedibilità del ricorso, per cessazione della materia del contendere

PQM

La Commissione dichiara l'improcedibilità del ricorso, per cessazione della materia del contendere.

Ricorrente: …..

contro

Amministrazione resistente: Istituto Comprensivo Statale …..

FATTO

La Sig.ra ….., docente presso Istituto resistente, ha formulato un'istanza di accesso avente ad oggetto la documentazione relativa ai criteri di assegnazione delle classi.

Deducendo la formazione del silenzio rigetto ha adito la Commissione affinché riesaminasse il caso e, valutata la legittimità del diniego così opposto dall'Amministrazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241/90, assumesse le conseguenti determinazioni.

L'Amministrazione ha depositato memoria comunica di aver accolto, in data ….. (Prot. n. …..) l'istanza di accesso, comunicando il provvedimento allo studio legale che ha assistito l'interessata.

DIRITTO

La Commissione, vista la nota dell'Amministrazione ed il provvedimento allegato in questa sede, ritiene il ricorso improcedibile per cessazione della materia del contendere.

PQM

La Commissione lo dichiara improcedibile per cessazione della materia del contendere.

Ricorrente: …..

contro

Amministrazione resistente: Prefettura di …..

FATTO

La Sig.ra ….. formulava alla Prefettura di ….. un'istanza di accesso finalizzata a conoscere l'esito della sua istanza finalizzata ad ottenere il conferimento della cittadinanza italiana, deducendo a riguardo che, collegandosi al sito dedicato ad assumere informazioni sullo stato della pratica, aveva potuto assumere solo delle generiche notizie in ordine all'esistenza di un provvedimento alla firma degli organi competenti, ma di non aver avuto contezza sul suo esito (se favorevole o sfavorevole).

Deducendo la formazione del silenzio rigetto sulla sua istanza di accesso, ha adito la Commissione affinché riesaminasse il caso e, valutata la legittimità del rigetto dell'istanza di accesso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241/1990, assumesse le conseguenti determinazioni.

La Prefettura ha fatto pervenire alla Commissione una nota in cui rileva che, dalla consultazione dell'applicativo ….. l'istanza in oggetto risulta nella "Fase ….. - collettivo alla firma" dal …..

DIRITTO

La Commissione, pur prendendo atto di quanto comunicato dalla Prefettura e rilevato che da esse risulta che il provvedimento è ancora in fase di adozione, e risulta di rigetto dell'istanza, ritiene il ricorso sia meritevole di essere accolto, limitatamente agli atti che sono presenti nel fascicolo del procedimento riguardante l'istante, ove suscettibili di ostensione, venendo a tale riguardo in rilievo il diritto di accesso ad atti endoprocedimentali, ai quali il ricorrente, in quanto parte del procedimento in questione, ha diritto di accedere, in forza del combinato disposto dell'art. 7 e dell'art. 10 della legge n. 241/1990.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e, per l'effetto, invita l'Amministrazione a riesaminare l'istanza di accesso nei sensi e nei limiti di cui in motivazione

Ricorrente: …..

contro

Amministrazione resistente: Prefettura di …..

FATTO

Il Sig. ….. formulava alla Prefettura di ….. un'istanza di accesso chiedendo che venissero inviate le copie degli atti endoprocedimentali contenuti nel fascicolo relativo alla sua istanza finalizzata ad ottenere il conferimento della cittadinanza italiana, deducendo a riguardo che, collegandosi al sito dedicato ad assumere informazioni sullo stato della pratica, aveva potuto assumere solo delle generiche notizie.

Deducendo la formazione del silenzio rigetto, ha adito la Commissione affinché riesaminasse il caso e, valutata la legittimità del rigetto dell'istanza di accesso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241/1990, assumesse le conseguenti determinazioni.

La Prefettura ha depositato una memoria in cui ha illustrato nel dettaglio lo stato della pratica e l'esito delle comunicazioni inoltrate all'istante, fornendo una serie di informazioni e ragguagli e rilevando che la pratica si trova in fase di istruttoria a seguito della revoca del provvedimento con cui, originariamente, era stata dichiarata l'inammissibilità dell'istanza.

DIRITTO

La Commissione, pur prendendo atto di quanto comunicato dalla Prefettura ritiene il ricorso sia meritevole di essere accolto, limitatamente agli atti che sono presenti nel fascicolo del procedimento riguardante l'istante, ove suscettibili di ostensione, venendo a tale riguardo in rilievo il diritto di accesso ad atti endoprocedimentali, ai quali il ricorrente, in quanto parte del procedimento in questione, ha diritto di accedere, in forza del combinato disposto dell'art. 7 e dell'art. 10 della legge n. 241/1990.

Il ricorso appare, invece, inammissibile nella parte in cui l'istanza era finalizzata ad acquisire una serie di informazioni in quanto, sotto tale profilo, l'istanza di accesso risulta finalizzata ad una generica richiesta di informazioni, come tale inammissibile ai sensi dell'art. 22, comma 4 della legge 241/90 e dall'art. 2, comma 2 del D.P.R. 184/2006.

PQM

La Commissione accoglie parzialmente il ricorso e, per l'effetto, invita l'Amministrazione a riesaminare l'istanza di accesso nei sensi e nei limiti di cui in motivazione, dichiarandolo per il resto inammissibile.

Ricorrente: …..

contro

Amministrazione resistente: Autorità Garante per la protezione dei dati personali

FATTO

Il Sig. ….. ha presentato alla Commissione istanza di revocazione della decisione presa nella seduta del …..

A fondamento dell'istanza il ricorrente deduce che l'Autorità avrebbe falsamente attestato talune circostanze di fatto in ordine alla messa a disposizione della relazione ispettiva del ….., così inducendo in errore la Commissione.

DIRITTO

La Commissione ritiene l'istanza inammissibile in quanto non spetta alla Commissione nessuna valutazione in ordine alla veridicità degli elementi addotti dall'Amministrazione, per il cui sindacato il ricorrente deve rivolgersi all'Autorità giudiziaria competente in ragione dei diritti o interessi asseritamente lesi.

PQM

La Commissione dichiara inammissibile l'istanza

Ricorrente: …..

contro

Amministrazione: Autorità Garante per la protezione dei dati personali

FATTO

Il Sig. ….. ha presentato alla Commissione istanza di revocazione della decisione presa nella seduta del …..

A fondamento dell'istanza il ricorrente deduce che l'Autorità avrebbe falsamente attestato talune circostanze di fatto in ordine alla messa a disposizione del Collegio che ha deciso il sui ricorsi n. ….. e ….. alcuni documenti rilevanti, così inducendo in errore la Commissione che ha deciso il suo ricorso.

DIRITTO

La Commissione ritiene l'istanza inammissibile in quanto non spetta alla Commissione nessuna valutazione in ordine alla veridicità degli elementi addotti dall'Amministrazione, per il cui sindacato il ricorrente deve rivolgersi all'Autorità giudiziaria competente in ragione dei diritti o interessi asseritamente lesi.

PQM

La Commissione dichiara inammissibile l'istanza

Ricorrente: …..

contro

Amministrazione resistente: Istituto comprensivo …..

FATTO

La Sig.ra ….., collaboratrice scolastica, ha formulato all'Istituto resistente un'istanza di accesso ad una serie di atti relativi alle graduatorie del personale ATA per gli anni dal ….. al ….., deducendo di aver appreso che altri collaboratori erano stati chiamati a ricoprire delle supplenze.

L'Amministrazione invitava l'istante a regolarizzare ed integrare l'istanza di accesso indicando le motivazioni e meglio specificando i documenti oggetto dell'istanza.

Qualificando tale invito come un rigetto della sua istanza il ricorrente ha adito la Commissione affinchè, valutata la legittimità del diniego opposto dall'Amministrazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241/90, assumesse le conseguenti determinazioni.

L'Amministrazione ha depositato memoria deducendo di non aver negato l'accesso, ma di avere invitato l'istante a meglio motivare e specificare la propria istanza.

DIRITTO

La Commissione, rileva l'Amministrazione ha invitato l'istante a regolarizzare l'istanza di accesso, in conformità con quanto disposto dall'art. 6, comma 5 D.P.R. 184/2006 in base al quale *"Ove la richiesta sia irregolare o incompleta, l'amministrazione, entro dieci giorni, ne dà comunicazione al richiedente con raccomandata con avviso di ricevimento ovvero con altro mezzo idoneo a comprovarne la ricezione. In tale caso, il termine del procedimento ricomincia a decorrere dalla presentazione della richiesta corretta".*

Non avendo l'istante provveduto all'integrazione richiesta il ricorso alla Commissione va dichiarato inammissibile, restando salva la possibilità per il ricorrente di provvedere nel senso indicato dall'Amministrazione alla regolarizzazione dell'istanza di accesso presentata ovvero di presentare una nuova istanza di accesso.

PQM

La Commissione dichiara inammissibile il ricorso.

Ricorrente: …..

contro

Amministrazione resistente: Istituto Istruzione Superiore …..

FATTO

Il collaboratrice scolastica a tempo determinato ….., in data ….. ha formulato all'Istituto scolastico un'istanza di accesso diretta ad ottenere la documentazione relativa al pagamento delle spettanze dalla stessa rivendicate, in relazione all'attività lavorativa prestata nell'ambito del progetto …..-….. – alternaza scuola-lavoro, svoltosi nell'a.s. …../…..

Deducendo la formazione del silenzio rigetto sulla sua istanza l'interessato ha adito la Commissione affinchè riesaminasse il caso e, valutata la legittimità del diniego/silenzio opposto dall'Amministrazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241/90, assumesse le conseguenti determinazioni.

Nella seduta del ….. la Commissione, tenuto conto della sospensione dei termini prevista dal combinato disposto dell'art. 103 del d.l. n. 18/20 e art. 37 del d.l. 23/20, a partire dal giorno 23/2/2020 e fino al 15/5/20, rilevava che , al momento della presentazione del ricorso, il silenzio-diniego non risultava ancora essersi formato e, per effetto, ai fini della decisione del ricorso in esame, reputava necessario che l'Amministrazione resistente chiarisse se, successivamente alla presentazione del ricorso medesimo, fosse stato adottato provvedimento espresso di accoglimento o di diniego dell'istanza di accesso.

Nelle more dell'adempimento dei predetti incombenti istruttori, i termini di legge sono stati interrotti.

L'Amministrazione, pur sollecitata dalla Segreteria della Commissione, non ha dato riscontro all'ordinanza, mentre la ricorrente, in data ….. ha ribadito il proprio interesse alla decisione del ricorso.

DIRITTO

La Commissione ritiene il ricorso fondato venendo in rilievo il diritto di accesso ai documenti che riguardano le spettanze rivendicate dalla ricorrente e dunque, il procedimento diretto alla erogazione delle stesse, al quale parte ricorrente ha diritto di accedere, in forza del combinato disposto dell'art. 7 e dell'art. 10 della legge n. 241/1990.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e, per l'effetto, invita l'Amministrazione a riesaminare l'istanza di accesso nei sensi di cui in motivazione.

Ricorrente: …..

contro

Amministrazione resistente: Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Protezione Civile

FATTO

Il Sig. ….. ha presentato, nel ….. del ….., un'istanza di accesso ad alcuni atti specificamente indicati dell'Assessorato regionale infrastrutture e mobilità di ….., detenuti dall'Amministrazione, la quale riscontrava l'istanza chiedendo una integrazione documentale riguardante, in particolare l'acquisizione del documento di identità dell'interessato.

L'istante riscontrava la richiesta dell'Amministrazione che, tuttavia, ritenendola incompleta, chiedeva nuovamente l'acquisizione del documento di identità dal quale evincere chiaramente la firma dell'istante, in quanto la sottoscrizione riportata nella nota originaria era asseritamente difforme rispetto a quella sulla patente di guida.

In quell'occasione rappresentava, ulteriormente si comunicava che "la documentazione richiesta era già in possesso del legale del richiedente".

Seguivano una serie di interlocuzioni tra le parti, all'esito delle quali l'Amministrazione, con nota del ….. ribadiva la propria richiesta di documentazione integrativa attesa la riscontrata difformità della sottoscrizione dell'istanza rispetto a quella della patente di guida.

In data ….. l'istante ha adito la Commissione.

DIRITTO

Il ricorso deve essere dichiarato irricevibile ai sensi dell'art. 12, comma 7, lett. a) del D.P.R. 184/2006.

L' ultimo provvedimento nel quale l'Amministrazione ha ribadito la propria posizione risale al ….., con la conseguenza che il ricorso alla Commissione, che reca la data del ….., è stato presentato allorché era decorso il termine di legge per la proposizione del gravame avverso il citato provvedimento.

La Commissione, rileva, inoltre che l'Amministrazione ha invitato l'istante a regolarizzare l'istanza di accesso, alla luce di quanto disposto dall'art. 6, comma 5 D.P.R. 184/2006 in base al quale *"Ove la richiesta sia irregolare o incompleta, l'amministrazione, entro dieci giorni, ne dà comunicazione al richiedente con*

raccomandata con avviso di ricevimento ovvero con altro mezzo idoneo a comprovarne la ricezione. In tale caso, il termine del procedimento ricomincia a decorrere dalla presentazione della richiesta corretta".

Resta, pertanto, salva la possibilità per il ricorrente di provvedere nel senso indicato dall'Amministrazione alla regolarizzazione dell'istanza di accesso presentata ovvero a presentare una nuova istanza di accesso.

Per completezza la Commissione osserva che, visti i dubbi nutriti dall'Amministrazione in ordine alla autenticità della sottoscrizione dell'istante, quest'ultimo potrà superarli attraverso l'autenticazione della sua sottoscrizione tramite un legale di fiducia, ovvero presso il Comune di residenza ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, ovvero, infine, nelle altre forme previste dalla legge

PQM

La Commissione dichiara irricevibile il ricorso perché tardivo.

Ricorrente: …..

contro

Amministrazione resistente: Ispettorato Territoriale del Lavoro di …..

FATTO

Il Sig. ….. formulava un'istanza d'accesso agli atti e documenti relativi al fascicolo dell'ispezione svolta dall'Ispettorato nei confronti della società sua datrice di lavoro, rilevando di avere interesse a conoscere, in quanto prossimo alla pensione, le irregolarità riscontrate che potevano avere effetto sulla sua posizione contributiva.

Avverso il differimento dell'accesso a ….. in considerazione della pendenza dell'ispezione, la ricorrente adiva la Commissione affinché si pronunciasse sulla legittimità del diniego in questione, ai sensi dell'art. 25 della legge 241/90.

L'Ispettorato ha depositato una memoria in cui rileva di aver, successivamente, riesaminato l'istanza d'accesso e di aver estrapolato gli atti di interesse del richiedente, revocando il differimento e consentendo l'accesso.

DIRITTO

La Commissione ritiene il ricorso improcedibile per cessazione della materia del contendere in relazione alla documentazione ostesa dall'Amministrazione in sede di riesame, successivamente alla proposizione del ricorso.

PQM

La Commissione dichiara improcedibile il ricorso per cessazione della materia del contendere

Ricorrente: …..

contro

Amministrazione resistente: Università …..

FATTO

L'Avv. ….. ha formulato all'Università un'istanza di accesso agli atti relativi alla sua seduta di laurea chiedendo che gli fosse ostesa la scheda compilata dalla relatrice per l'attribuzione del punteggio, ed il verbale della seduta con la firma dei componenti.

Avverso il rigetto della sua istanza, con nota del Rettore del ….., l'istante, ha adito la Commissione.

DIRITTO

La Commissione ritiene il ricorso fondato venendo in rilievo il diritto di accesso ad atti endoprocedimentali, ai quali il ricorrente, in quanto parte del procedimento in questione, ha diritto di accedere, in forza del combinato disposto dell'art. 7 e dell'art. 10 della legge n. 241/1990 restando salva la facoltà dell'Amministrazione di procedere all'oscuramento dei dati o delle parti degli atti che non riguardano il ricorrente, ma terzi, come ad esempio gli altri studenti esaminati nella medesima sessione.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e, per l'effetto, invita l'Amministrazione a riesaminare l'istanza di accesso nei sensi di cui in motivazione.

Ricorrente: …..

contro

Amministrazione resistente: Questura di …..

FATTO

Il Sig. ….. rivolgeva alla Questura di ….., per il tramite del Commissariato di ….., un'istanza di accesso diretta a conoscere gli atti dalla procedimento relativo alla propria istanza presentata per ottenere il riconoscimento dell'esonero dai turni serali e notturni.

Deducendo la formazione del silenzio rigetto sulla sua istanza il ricorrente adiva la Commissione affinché riesaminasse il caso e, valutata la legittimità del rigetto dell'istanza di accesso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241/1990, assumesse le conseguenti determinazioni.

La Questura ha fatto pervenire una nota alla Commissione nella quale spiega nel dettaglio le modalità con le quale l'istanza di accesso è pervenuta con ritardo al Questore, il quale ha provveduto al suo accoglimento senza ritardo.

DIRITTO

La Commissione, preso atto di quanto rappresentato dall'Amministrazione, che ha dichiarato di aver accolto l'istanza del ricorrente, non può che dichiarare l'improcedibilità del ricorso, per cessazione della materia del contendere.

PQM

La Commissione dichiara l'improcedibilità del ricorso, per cessazione della materia del contendere.

Ricorrente: …..

contro

Amministrazione resistente: Fondazione …..

FATTO

Il Sig. ….. rivolgeva alla Fondazione ….. un'istanza di accesso diretta ad estrarre copia degli atti relativi alla sua richiesta di pensione, con particolare riferimento alla raccolta dei contributi.

Deducendo la formazione del silenzio-rigetto sull'istanza di accesso, a mezzo del proprio difensore, ha adito la Commissione affinché riesaminasse il caso e, valutata la legittimità del rigetto dell'istanza di accesso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241/1990, assumesse le conseguenti determinazioni.

Nella seduta del …., la Commissione, rilevato che l'istante aveva agito avverso il silenzio-rigetto formatosi sulla sua istanza, ai fini della decisione del ricorso riteneva necessario che parte ricorrente producesse copia della documentazione attestante la effettiva trasmissione e ricezione dell'istanza di accesso del ….. (che non risultava allegata al ricorso), nonchè gli allegati menzionati nella istanza stessa. *Medio tempore* i termini di legge sono stati interrotti.

Parte ricorrente ha eseguito l'incombente richiesto.

DIRITTO

La Commissione ritiene il ricorso meritevole di accoglimento venendo in rilievo il diritto di accesso ad atti che il ricorrente ha diritto di conoscere in quanto riferibili alle sue istanze dirette al conseguimento del trattamento pensionistico.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e, per l'effetto, invita l'Amministrazione a riesaminare l'istanza di accesso nei sensi di cui in motivazione.

Ricorrente: …..

contro

Amministrazione resistente: Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro – INAIL – Direzione Regionale …..

FATTO

Il ricorrente ….., funzionario presso l'Istituto resistente, quale partecipante al procedimento volto al conferimento degli incarichi di Vicario del Direttore della Direzione territoriale Inail di ….. e Vicario del Direttore della Direzione territoriale Inail di ….., con istanza del ….., ha chiesto di accedere ai seguenti documenti:

1. Copia digitale delle mail contenenti le domande di partecipazione di tutti i concorrenti all'interpello con i relativi allegati, comprese le domande che annullano e sostituiscono le precedenti;
2. Schede riassuntive predisposte dall'Ufficio ….. e trasmesse ai Dirigenti di ….. e …..;
3. Proposte di assegnazione incarico sottoscritte dai Dirigenti delle sedi di ….. e …..;
4. Determinazioni incarichi attribuiti;
5. Corrispondenza relativa all'interpello in entrata e uscita dall'indirizzo di posta elettronica …..;
6. Assegnazioni, per competenza, delle domande pervenute nella procedura Indoc;
7. Eventuali comunicazioni intercorse tra processo Organizzazione, Dirigente Ufficio ….., Vicario Ufficio ….., Direttore regionale, relative a potenziali conflitti di interesse nel procedimento.

Ciò al fine di valutare l'opportunità di tutelare nelle sedi opportune i propri diritti ed interessi.

L'Istituto acceduto, con provvedimento del …..ha concesso l'accesso ai documenti di cui ai punti da 1 a 4 e lo ha negato ai rimanenti documenti di cui ai punti da 5 a 7. Motiva l'amministrazione acceduta che si tratta di "documenti preparatori ed epistolari il cui rilascio aggraverebbe il procedimento", che la legge n. 241 del 1990 concede l'accesso ai documenti "già formati ed utilizzati dall'amministrazione" e non a mere "bozze" o simili non confluite in documentazione certa ed individuata istituzionale, e che "la comunicazione di notizie sulle operazioni strumentali propedeutiche alla formazione dei documenti esula dall'ambito di applicazione oggettivo dell'accesso documentale".

Il provvedimento di parziale diniego del ….. è stato impugnato innanzi la Commissione, sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241 del 1990.

E' pervenuta memoria di parte resistente la quale ha ribadito quanto ai documenti di cui al punto n. 5 che l'istanza esula dall'ambito di applicazione dell'accesso di cui agli artt. 22 e ss della legge n. 241

del 1990 e che l'assolvimento di tale richiesta risulterebbe particolarmente gravoso per l'Amministrazione, imponendo alla stessa un "facere" straordinario ed un inutile dispendio di risorse.

Con riferimento ai documenti di cui al punto n. 6 della richiesta, l'amministrazione ha comunicato che la procedura Indoc è una procedura informatica di protocollazione, acquisizione di tutti i documenti in entrata e loro registrazione elettronica; ogni documento successivamente alla protocollazione informatica è assegnato all'ufficio competente e al dipendente. Tale assegnazione non ha la forma di documento amministrativo trattandosi di un percorso informatico di un documento protocollato in entrata; aggiunge l'amministrazione che l'estrapolazione di tale percorso informatico-interno aggraverebbe in maniera significativa il procedimento

Nella seduta dal ….. la Commissione, relativamente alla richiesta di cui al punto n. 6, ha chiesto all'Istituto resistente di chiarire ulteriormente se l'assegnazione delle domande pervenute nella procedura Indoc, sia un documento amministrativo accessibile; nelle more i termini di legge sono stati interrotti.

Per quanto attiene i documenti di cui ai punti nn. 5 e 7, la Commissione osserva che il ricorrente, quale partecipante alla procedura selettiva citata è titolare di un interesse endoprocedimentale di cui agli artt. 7 e 10 della legge n. 241 del 1990, ad accedere ai relativi documenti, secondo la definizione agli stessi data dall'art. 22, comma 1, lett. d) della legge n. 241 del 1990. Qualora l'amministrazione ritenga che il loro rilascio determini un aggravio sul proprio operato, ben potrà avviare un dialogo con l'accedente consentendo la previa visione dei documenti e demandare a quest'ultimo la valutazione dei documenti di cui estrarre copia.

A seguito della richiamata decisione l'Istituto ha fatto pervenire una nota in cui rileva che "…tutti i documenti di cui alla richiesta dell'istante sono stati regolarmente trasmessi allo stesso con PEC del …..". Ha poi rilevato che "*La richiesta di cui ai punti 5 e 6 è volta a conoscere l'assegnazione di tale documentazione al personale competente alla predisposizione degli atti istruttori. Tale assegnazione concerne la mera attribuzione al funzionario indicato e pertanto, non avendo forma di documento amministrativo…Per quanto riguarda la procedura Indoc si chiarisce che trattasi della procedura informatica di protocollazione, attraverso cui i documenti in entrata vengono registrati elettronicamente e, successivamente, assegnati al personale competente alla predisposizione degli atti istruttori. Infine, per quanto attiene la richiesta di cui al punto 7, esaminate le caselle di posta elettronica al riguardo - nel periodo temporalmente interessato - si evidenzia che non risulta alcuna documentazione in merito*".

DIRITTO

La Commissione, vista la nota dell'Istituto rileva preliminarmente che la residua materia del contendere si riferisce esclusivamente alla documentazione di cui al punto 6 della parte in fatto, atteso

che, per il resto, la decisione della Commissione è stata di accoglimento del ricorso, fermo restando la facoltà dell'Amministrazione stessa di adottare un motivato provvedimento confermativo del diniego ai sensi dell'art. 25, comma 4 della legge n. 241/90.

Fatta tale precisazione la Commissione ritiene, su tale che, ai sensi dell'art. 22, comma 1 lett. d) della legge 241/1990 per "documento amministrativo", si intende *"ogni rappresentazione grafica, fotocinematografica, elettromagnetica o di qualunque altra specie del contenuto di atti, anche interni o non relativi ad uno specifico procedimento, detenuti da una pubblica amministrazione e concernenti attività di pubblico interesse, indipendentemente dalla natura pubblicistica o privatistica della loro disciplina sostanziale*".

Ciò posto, e rilevato che gli atti e documenti richiesti rientrano nella definizione sopra riportata, non ostandovi la natura "informatica" della procedura fermo restando che, qualora l'amministrazione ritenga che il loro rilascio determini un aggravio sul proprio operato, ben potrà avviare un dialogo con l'accedente consentendo la previa visione dei documenti e demandare a quest'ultimo la valutazione dei documenti di cui estrarre copia.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e, per l'effetto, invita l'Amministrazione a riesaminare l'istanza di accesso, nei sensi di cui in motivazione, confermando, nel resto, la precedente decisione resa nella seduta del …..

Ricorrente: …..

contro

Amministrazione resistente: Autostrade per l'Italia s.p.a.

FATTO

Il ricorrente ….., con istanza del ….. rivolta alla società resistente, ha chiesto di accedere ai seguenti documenti:

a) tutti gli atti istruttori che, a seguito di richiesta risarcitoria dell'istante (vs. rif. sinistro …../…../…..), hanno consentito alla Società di negare qualsiasi anomalia di funzionamento della pista di uscita Telepass del casello autostradale di ….. in data …..;

b) provvedimento di omologazione dell'impianto telepass installato nella pista di cui al precedente punto a);

c) atto dal quale risulta il collaudo dell'impianto telepass installato nella pista di cui al precedente punto a);

d) report di eventuali anomalie di funzionamento dell'impianto telepass installato nella pista di cui al precedente punto a) nell'arco temporale tra le ore ….. e le ore ….. del giorno …..;

e) tutte le prescrizioni per il concessionario riguardo all'utilizzo degli impianti Telepass e all'adozione di sbarre antiurto;

f) tutti gli atti interni contenenti istruzioni al personale per prevenire o contenere danni in caso di impatto tra autoveicoli e sbarre telepass;

g) documenti l'intesa con le principali associazioni di consumatori in merito alla speciale procedura di conciliazione per danno causato da urto della sbarra della pista Telepass di accesso/uscita dei caselli autostradali contro il veicolo dell'utente per errore di funzionamento degli impianti;

h) tutti i filmati relativi al sinistro segnalato e alle fasi immediatamente precedenti e successive (impatto avvenuto il ….. tra l'autovettura targata ….. e la sbarra della pista Telepass di uscita del casello di …..);

i) qualsiasi altro documento idoneo a comprovare le modalità di verificazione del sinistro di cui al punto che precede.

Ciò al fine di tutelare i propri diritti ed interessi conseguenti ad un sinistro occorso in data ….. tra l'autovettura del ricorrente e la sbarra della pista Telepass di uscita del casello di …..

La condotta inerte della società acceduta è stata impugnata innanzi la Commissione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241 del 1990.

La società resistente ha trasmesso una memoria con la quale ha esposto che il ricorrente le ha inviato, in data ….., una lettera con la quale rappresentava di avere subito un sinistro a causa di un errore nel funzionamento dell'impianto e di Telepass che il danno era stato constatato dalla Polizia stradale di ….. Aggiunge parte resistente di non possedere alcun elemento comprovante il danneggiamento dell'autoveicolo né la sua quantificazione, quale la denuncia o un corredo fotografico delle condizioni dell'autovettura. Per tali ragioni, la società acceduta ritiene che l'istanza abbia ad oggetto finalità strumentali ed ultronee rispetto alla vicenda esposta.

Il ricorrente, dopo avere ricevuto la memoria dell'amministrazione, ha specificato di essersi fermato a seguito dell'urto con la sbarra e che immediatamente dopo è intervenuto un addetto ….., così come evidenziato nelle dichiarazioni rese dal ricorrente stesso alla Polizia Stradale.

La Commissione, nella seduta del ….. emanava un'ordinanza istruttoria invitando il ricorrente di fornire a parte resistente i documenti necessari ad integrare l'istanza di accesso; nelle more i termini di legge sono stati interrotti.

Il ricorrente ha provveduto all'incombente di rito ed, a seguito dell'inoltro della documentazione, la società ha trasmesso all'istante una nota, diretta anche alla Commissione, in cui si rende disponibile a prendere in considerazione la richiesta risarcitoria e alla liquidazione delle spese sostenute a causa dell'urto dovuto all'abbassamento della sbarra nella corsia riservata Telepass, invitando l'interessato a trasmettere il preventivo e/o la fattura della riparazione da effettuare e/o effettuata sul suo veicolo.

DIRITTO

La Commissione, pur prendendo atto di quanto comunicato dalla resistente, ritiene che il ricorso sia meritevole di essere accolto, limitatamente agli atti effettivamente esistenti, ove suscettibili di ostensione, avendo il ricorrente congruamente rappresentato il suo interesse differenziato, anche di carattere difensivo, alla conoscenza della documentazione richiesta.

Resta ovviamente inteso che, qualora le parti raggiungessero un accordo pienamente satisfattivo dell'interesse risarcitorio sotteso all'istanza di accesso verrebbe meno la necessità di ostensione della copiosa documentazione richiesta.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e, per l'effetto, invita l'Amministrazione a riesaminare l'istanza di accesso nei sensi e nei limiti di cui in motivazione.

Ricorrente: …..

contro

Amministrazione resistente: Azienda Ospedaliera …..

FATTO

La sig.ra ….., in proprio, con richieste del ….., ….. e ….. chiedeva all'azienda resistente di poter accedere a una serie di documenti connessi alla revoca disposta nei confronti dell'esponente dell'incarico di direttore generale delle ….. La richiesta veniva motivata a fini difensivi per reagire alla suddetta revoca.

Non avendo ottenuto riscontro alle suddette istanze, se non per il tramite di una nota interlocutoria in cui parte resistente chiedeva alla ricorrente di specificare ai sensi di quale normativa doveva intendersi redatta la richiesta di accesso, formatosi il silenzio rigetto la ….. ha adito in termini la Commissione.

Parte resistente ha depositato memoria difensiva dando atto di aver trasmesso la documentazione richiesta all'interessata. Quest'ultima, tuttavia, insiste per l'accoglimento del ricorso con riguardo alla documentazione asseritamente mancante e consistente nelle comunicazioni di posta elettronica intercorse in data ….. e ….. tra la direzione sanitaria ed il pronto soccorso nonché nella nota di chiarimenti a firma del direttore sanitario del ….. e la nota di riscontro del direttore del pronto soccorso del successivo …..

La Commissione, nella seduta del ….., preso atto della nota di parte resistente di cui alle premesse in fatto e della integrazione al ricorso depositata dalla ….., essendo indubbia la legittimazione della ricorrente ad accedere alla documentazione non trasmessa da parte resistente, chiedeva a quest'ultima di chiarire se effettivamente detenesse la parte di documentazione specificata nella integrazione al ricorso ed, eventualmente, le ragioni della mancata ostensione della medesima, interrompendo nelle more i termini della decisione.

In riscontro all'ordinanza istruttoria l'Amministrazione resistente ha ribadito che "*le comunicazioni di posta elettronica intercorsa in data ….. e ….. tra la Direzione Sanitaria e /al Pronto Soccorso, nonché le note a firma del Direttore Sanitario del ….. e le note di riscontro del Direttore del Pronto Soccorso del successivo ….. sono state trasmesse alla Dott.ssa ….. con e-mail del …..*".

In data ….. la ricorrente ha comunicato di aver ricevuto tutti gli atti richiesti.

DIRITTO

La Commissione, preso atto di quanto comunicato dall'Amministrazione resistente e dalla parte ricorrente, ritiene il ricorso improcedibile, essendo cessata la materia del contendere anche in relazione alla documentazione oggetto della richiesta di chiarimenti, che sia la parte resistente sia la parte ricorrente ha dichiarato essere già stata ostesa.

PQM

La Commissione dichiara il ricorso improcedibile per cessazione della materia del contendere.

Ricorrente: …..

contro

Amministrazione resistente: Comune di …..

FATTO

La Sig.ra …..., in proprio, riferisce di aver presentato in data ….. istanza di accesso all'amministrazione resistente con la quale reiterava una precedente domanda di accesso del ….. preordinata all'acquisizione dei documenti relativi alla costruzione di tutte le verande (corpi accessori) del palazzo ….. n. ….. di Via ….. del complesso …..

Parte resistente in data ….. ha negato l'accesso, riportandosi peraltro al diniego già opposto alla istanza del ….. e datato …..

Contro tale diniego la ….. ha adito la Commissione. Parte resistente ha depositato memoria difensiva insistendo per il rigetto del ricorso.

DIRITTO

Sul ricorso presentato dalla Sig.ra ….. la Commissione osserva quanto segue.

In via preliminare la Commissione ritiene la competenza a decidere il gravame, stante la mancata istituzione del Difensore civico nella Regione ….., e ciò al fine di evitare che la mancanza di tale organo costituisca una lesione del diritto di difesa del cittadino.

Sempre in via preliminare la Commissione rileva la sua tardività. Si osserva al riguardo che l'articolo 12, comma 2, D.P.R. n. 184/2006, dispone che il gravame avverso provvedimenti di diniego e/o differimento dell'accesso debba essere presentato nei trenta giorni successivi alla piena conoscenza del provvedimento impugnato o alla formazione del silenzio. Nel caso di specie, anche a voler effettuare il computo dei termini a far data dal ….. (data dell'ultimo diniego che, tuttavia, è sostanzialmente confermativo di precedente diniego dell'…..) il termine per la sua impugnativa è spirato in data ….., mentre il ricorso reca la data del ….. u.s. e dunque oltre i termini di legge concessi per la sua proposizione.

PQM

La Commissione dichiara il ricorso irricevibile per tardività, ai sensi dell'art. 12, commi 8 e 2 , del d.P.R. 12 aprile 2006, n. 184.

Ricorrente: …..

contro

Amministrazione resistente: Tribunale di …..

FATTO

La Sig.ra ….., in proprio, riferisce di aver presentato in data ….. istanza di accesso ai documenti relativi ad una procedura esecutiva immobiliare riferita ad un bene di cui è proprietaria, istanza già inoltrata a far data dal mese di …..

In data ….. parte resistente ha dato riscontro all'istanza di cui sopra, attestando il mancato rinvenimento del fascicolo della procedura esecutiva immobiliare richiesto dall'odierna ricorrente.

Contro tale provvedimento la ….. ha adito in termini la Commissione. Parte resistente ha depositato memoria difensiva, operando un'accurata ricostruzione dei fatti e deducendo che, nel caso di specie, la richiesta di accesso non pare preordinata all'acquisizione di documenti amministrativi bensì processuali, per i quali valgono le regole del codice di rito.

DIRITTO

Sul ricorso presentato dalla Sig.ra ….. la Commissione osserva quanto segue.

In via preliminare la Commissione ritiene la competenza a decidere il gravame, stante la mancata istituzione del Difensore civico nella Regione ….., e ciò al fine di evitare che la mancanza di tale organo costituisca una lesione del diritto di difesa del cittadino.

Ciò detto, i documenti oggetto della richiesta di accesso, peraltro non posseduti da parte resistente, non sono documenti amministrativi bensì giudiziari e come tale sottratti alla disciplina sul diritto di accesso ai documenti amministrativi.

Pertanto il ricorso deve dichiararsi inammissibile.

PQM

La Commissione, esaminato il ricorso, lo dichiara inammissibile.

Ricorrente: …..

contro

Amministrazione resistente: Comune di …..

FATTO

La Sig.ra …., in proprio, riferisce di aver presentato in data ….. istanza di accesso all'amministrazione resistente preordinata all'acquisizione dei documenti relativi ad un immobile sito in Via ….. di cui l'istante è proprietaria.

Parte resistente ha riscontrato la domanda in data …., concedendo l'accesso ad una serie di documenti ritenuti tuttavia non satisfattivi dalla Sig.ra ….. la quale, in data …., ha adito perciò la Commissione.

DIRITTO

Sul ricorso presentato dalla Sig.ra ….. la Commissione osserva quanto segue.

In via preliminare la Commissione ritiene la competenza a decidere il gravame, stante la mancata istituzione del Difensore civico nella Regione …., e ciò al fine di evitare che la mancanza di tale organo costituisca una lesione del diritto di difesa del cittadino.

Sempre in via preliminare la Commissione rileva la sua tardività. Si osserva al riguardo che l'articolo 12, comma 2, D.P.R. n. 184/2006, dispone che il gravame avverso provvedimenti di diniego e/o differimento dell'accesso debba essere presentato nei trenta giorni successivi alla piena conoscenza del provvedimento impugnato o alla formazione del silenzio. Nel caso di specie il diniego oggetto di gravame è del ….. e pertanto il termine per la sua impugnativa è spirato in data …., mentre il ricorso reca la data del ….. u.s. e dunque oltre i termini di legge concessi per la sua proposizione.

PQM

La Commissione dichiara il ricorso irricevibile per tardività, ai sensi dell'art. 12, commi 8 e 2 , del d.P.R. 12 aprile 2006, n. 184.

Ricorrente: …..

contro

Amministrazione resistente: Presidenza del Consiglio dei Ministri

FATTO

Il sig. ….., in proprio, riferisce di aver presentato in data ….. istanza di accesso ai documenti relativi ad un procedimento avviato in via stragiudiziale e preordinato all'esercizio dell'azione contro lo Stato per l'accertamento della responsabilità dei magistrati.

La richiesta veniva motivata dall'accedente in ragione della propria qualità di autore dell'esposto.

Parte resistente ha negato l'accesso il successivo ….. e, pertanto, contro tale diniego, il ….. ha adito la Commissione.

Parte resistente ha depositato memoria difensiva chiedendo il rigetto del ricorso per aver l'amministrazione già risposto ad identica istanza di accesso formulata dal ….. in data ….., negando l'accesso sulla scorta dell'art. 2, comma 1, del DPCM 26 gennaio 1996, n. 200, trattandosi di documentazione riferita a lite potenziale e dunque sottratta all'accesso.

DIRITTO

Sul ricorso presentato dal Sig. ….. la Commissione rileva la sua tardività. Si osserva al riguardo che l'articolo 12, comma 2, D.P.R. n. 184/2006, dispone che il gravame avverso provvedimenti di diniego e/o differimento dell'accesso debba essere presentato nei trenta giorni successivi alla piena conoscenza del provvedimento impugnato o alla formazione del silenzio. Nel caso di specie è lo stesso ricorrente a menzionare la primigenia istanza del ….., riferendo tuttavia di non aver avuto risposta alla medesima, mentre da documentazione versata in atti da parte resistente risulta che tale istanza fu riscontrata con nota del ….. contenente un diniego motivato in forza dell'art. 2, comma 1, del DPCM 26 gennaio 1996, n. 200.

Il provvedimento del ….., d'altronde ed in effetti, non fa altro che riportarsi alla predetta nota del ….., dal quale decorreva dunque il termine per la impugnativa che è spirato in data ….., mentre il ricorso reca la data del ….. u.s. e pertanto oltre i termini di legge concessi per la sua proposizione.

PQM

La Commissione dichiara il ricorso irricevibile per tardività, ai sensi dell'art. 12, commi 8 e 2, del d.P.R. 12 aprile 2006, n. 184.

Ricorrente: …..

contro

Amministrazione resistente: Istituto Istruzione Superiore …..

FATTO

La Sig.ra ….., rappresentata e difesa dall'Avv. ….., nella qualità di docente, espone di essere inserita in ….. posizione – classe ….. "….." della Graduatoria Provinciale Supplenze della Provincia di ….. con un punteggio pari a ….. (di cui: punti ….. per titolo di accesso; punti ….. per ulteriori titoli valutabili; punti ….. per titoli di servizio). Alla posizione numero ….. l'esponente è preceduta dal Prof. ….. con punti ….. (di cui: punti ….. per titolo di accesso; punti ….. per ulteriori titoli valutabili; punti ….. per titoli di servizio).

Pertanto in data ….. chiedeva all'Istituto Istruzione Superiore "…..-….." ed all'Istituto Omnicomprensivo "….." di ….. e ….. di accedere mediante visione ed estrazione di copia ai documenti attestanti il "punteggio curricolare di servizio; … l'accertamento del punteggio; ... la convalida del punteggio" del controinteressato Prof. ….. L'istante motivava la richiesta come segue:"IL COLLEGA HA DICHIARATO UN PUNTEGGIO CHE NON E' CONSONO ALLE NORMATIVE VIGENTI, IN QUANTO HA CARICATO PUNTI DUBBI, PERTANTO, E A MIO AVVISO, NON GLI SPETTAVA NEANCHE LA CONVOCAZIONE FINO AL ….., POICHE' NELL'ELENCO ASPIRANTI C'ERO ANCH'IO".

In data ….. il Dirigente Scolastico dell'Istituto Omnicomprensivo ….. di ….., acconsentiva all'accesso mentre l'Istituto di Istruzione Superiore "…..-….." trasmetteva nota del ….. con cui rigettava l'istanza di accesso motivando come segue: "*viste le osservazioni pervenute da quest'ultimo (prof. …..), quale controinteressato, ritenuto che l'istanza è priva di idonea e congrua motivazione relativamente ai documenti genericamente richiesti in visione ed inoltre i documenti richiesti non sono individuati e non è identificabile il collegamento tra la richiedente ed i documenti stessi, per quanto sopra si rigetta la richiesta*".

Contro tale diniego la ….. ha adito in termini la Commissione. Parte resistente ha depositato memoria difensiva deducendo che per la classe ….. "….." anno scolastico …../….. il controinteressato non è stato chiamato come docente bensì come collaboratore scolastico e dunque difetterebbe l'interesse della ricorrente, oltre a ribadire le ragioni del diniego legate all'opposizione del …..

DIRITTO

Sul ricorso presentato dalla Prof.ssa ….., la Commissione osserva quanto segue.

Il ricorso è fondato e va accolto.

La *ratio* del diritto di accesso consiste nell'assicurare la trasparenza dell'azione amministrativa, in attuazione del più generale e costituzionalmente protetto interesse al buon andamento ed all'imparzialità dell'agire pubblico, e nel garantire, al tempo stesso, le esigenze partecipative e difensive dell'interessato.

Occorre altresì premettere che il diritto di accesso è sottoposto ad una diversa disciplina dal legislatore a seconda che esso si atteggi ad accesso endoprocedimentale ovvero esoprocedimentale. La prima ipotesi ricorre qualora il richiedente manifesti interesse ad accedere a documenti concernenti un procedimento amministrativo che coinvolge la sfera giuridico-soggettiva dell'accedente, trovando la relativa regolamentazione nel disposto dell'articolo 10, comma 1, lettera *a)*, l. n. 241/1990, ai sensi del quale: "I soggetti di cui all'articolo 7 e quelli intervenuti ai sensi dell'articolo 9 hanno diritto: *a)* di prendere visione degli atti del procedimento, salvo quanto previsto dall'articolo 24".

Nella fattispecie in esame, riconducibile al paradigma dell'accesso endoprocedimentale, la ricorrente è titolare di interesse qualificato all'accesso; l'opposizione del ….., invero, non può costituire ragione assorbente del diniego opposto dall'amministrazione anche in considerazione del fatto che egli non può definirsi controinteressato in senso tecnico, essendo la valutazione dei titoli prodromica alla pubblicazione della graduatoria, procedura assimilabile ad una valutazione comparativa nel cui ambito, come da giurisprudenza consolidata sia del Giudice amministrativo che di questa Commissione, non esistono controinteressati in senso tecnico.

Del pari la mancata chiamata del docente ….. non esclude la sussistenza del diritto della ricorrente, attesa comunque la vigenza delle graduatorie in qualunque momento utilizzabili dall'Istituto resistente.

Ne consegue che il ricorso merita di essere accolto.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e per l'effetto invita l'amministrazione a riesaminare la questione sulla base delle considerazioni svolte.

Ricorrente: …..

contro

Amministrazione resistente: Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo

FATTO

Il Sig. ….., nella qualità di legale rappresentante *pro tempore* dell'associazione di promozione sociale ….., riferisce di aver presentato in data ….. istanza di accesso ai documenti relativi agli interventi eseguiti a seguito di sopralluogo presso la chiesa di ….. alla ….. in ….. nonché ad ogni atto endoprocedimentale connesso.

Parte resistente riscontrava la richiesta trasmettendo quanto in proprio possesso in data ….. L'associazione ricorrente, ritenendo la documentazione incompleta, sollecitava l'invio di altra non specificata documentazione nonché di una nota individuata nello specifico non allegata alla prima ostensione documentale.

Non avendo ottenuto riscontro su tali ultimi documenti, la ….. ha adito in termini la Commissione. Nella seduta plenaria dello scorso ….., la Commissione preso atto dell'invio già effettuato da parte resistente in data ….., chiedeva a quest'ultima se detenesse altri documenti oltre quelli ostesi alla ricorrente, interrompendo nelle more i termini della decisione.

Parte resistente ha depositato nota con la quale, sia pure indirettamente, deduce di non possedere altra documentazione.

DIRITTO

Sul ricorso presentato dalla associazione ….., la Commissione, reso atto della nota da ultimo depositata dall'amministrazione e della circostanza per cui questa non detiene altri documenti oltre quelli già rilasciati, respinge il ricorso.

PQM

La Commissione, esaminato il ricorso, lo respinge.

Ricorrente: …..

contro

Amministrazione resistente: Procura della Repubblica presso il Tribunale di …..

FATTO

Il Dott. ….., rappresentato e difeso dall'Avv. ….., nella veste di Consigliere della ….. sezione ….. della Corte di Cassazione e già Procuratore della Repubblica della Procura di ….. negli anni …..-….., espone quanto segue.

A seguito dell'apertura di un procedimento disciplinare a proprio carico, il Dott. ….., in data ….., ha inoltrato all'amministrazione resistente domanda di accesso ad una serie di dati riferiti a circa ….. fascicoli detenuti dalla Procura e ciò in funzione delle difese e chiarimenti da fornire in seno al procedimento disciplinare menzionato.

Non avendo ottenuto risposta nei trenta giorni successivi, in termini, il ….. ha adito la Commissione. Parte resistente, in data ….., ha depositato memoria difensiva osservando di essersi attivata per l'evasione della istanza dell'odierno ricorrente. In data ….., osserva sempre la Procura resistente, è stata disposta la verifica dei fascicoli di cui all'allegato della domanda di accesso, per verificare quali fossero pendenti e non coperti da segreto investigativo.

Tale operazione risulta essere ad oggi completata ed è stato disposto di prelevare i fascicoli di che trattasi per poterli ostendere al ricorrente. Nella seduta plenaria dello scorso …..la Commissione, preso atto della nota di parte resistente dello scorso ….., nella quale si preannunciava sostanzialmente l'imminente accoglimento della domanda di accesso, invitava l'amministrazione a comunicare l'esito definitivo del procedimento di accesso interrompendo i termini della decisione.

Parte resistente in data ….. ha assolto l'incombente istruttorio, comunicando di aver concluso l'operazione di reperimento dei fascicoli presenti nei propri uffici e di averli messi a disposizione del ricorrente.

DIRITTO

La Commissione, preso atto della nota di parte resistente dello scorso ….., rileva l'improcedibilità del ricorso per cessazione della materia del contendere.

PQM

La Commissione dichiara il ricorso improcedibile per cessazione della materia del contendere.

Ricorrente: …..

contro

Amministrazione resistente: Ispettorato Nazionale del Lavoro - …..

FATTO

Il Sig. ….., in proprio, riferisce di aver presentato all'amministrazione resistente nel ….. del ….. un esposto in merito ad una fattispecie di lavoro sommerso riferita alla sostituzione della portiera del condominio di residenza dell'esponente con il marito di costei, già collocato in pensione.

Di talchè in data ….. u.s. il ….. ha presentato domanda di accesso chiedendo alternativamente una informativa scritta sulla vicenda legata all'esposto o alla documentazione in possesso di parte resistente.

L'Ispettorato del Lavoro, con nota del successivo ….. ha dato riscontro alla predetta richiesta, fornendo le informazioni richieste e dando conto della circostanza che per l'irregolarità riscontrata era stata emessa sanzione a carico dell'amministratore di condominio, successivamente regolarizzate dal soggetto sanzionato.

Contro tale diniego il ….. ha adito la Commissione.

Parte resistente ha depositato memoria difensiva, facendo presente di aver riscontrato l'istanza e di aver fornito le informazioni richieste dal ….. Nella seduta plenaria dello scorso ….. la Commissione, preso atto della memoria difensiva di parte resistente e rilevando comunque che il gravame non era stato notificato ai controinteressati, dichiarava l'inammissibilità del ricorso.

Contro tale decisione il ….. ha presentato poi domanda di revocazione, lamentando la circostanza per cui l'amministrazione non avrebbe rilasciato le informazioni richieste e rilevando di aver notificato il ricorso ai controinteressati individuati nell'Ispettorato del lavoro e nella Direzione generale Vigilanza sugli ispettorati territoriali. Nella seduta plenaria dello scorso ….. la Commissione dichiarava inammissibile il ricorso per revocazione, atteso che in ogni caso a sorreggere la pronuncia di inammissibilità residuava la mancata prova dell'avvenuta notifica ai controinteressati, nel caso di specie individuati nelle persone della portiera dello stabile e di suo marito.

In data ….. il ….. ha rinnovato la richiesta di accesso all'amministrazione resistente preordinata all'ostensione della medesima documentazione richiesta già nel mese di …..

Non avendo ottenuto riscontro alla predetta ultima istanza nei trenta giorni successivi, in termini il ….. ha adito la Commissione, notificando il ricorso ai controinteressati.

Parte resistente ha depositato memoria difensiva con la quale si riporta al diniego opposto al ….. e afferma di non essersi pronunciata espressamente sull'ultima richiesta di accesso siccome priva di elementi di novità rispetto a quella originaria.

DIRITTO

Sul ricorso presentato dal Sig. ….. la Commissione osserva quanto segue.

Il gravame è inammissibile, atteso che la domanda di accesso su cui esso poggia è sostanzialmente identica a quella che ha dato origine alle decisioni giustiziali di cui alle premesse in fatto e che la mera riproposizione di una domanda di accesso non seguita da delibazione ulteriore da parte dell'amministrazione destinataria della medesima non è sufficiente a far decorrere nuovamente i termini dell'impugnativa.

PQM

La Commissione dichiara il ricorso inammissibile.

Ricorrente: …..

contro

Amministrazione resistente: Comando …..

FATTO

Il Sig. …., tenente colonnello dell'Esercito, a seguito di procedimento disciplinare avviato nei propri confronti, in data ….. ha chiesto di poter accedere ai documenti relativi a detto procedimento per finalità partecipative e difensive.

Non avendo ottenuto risposta alla predetta istanza nei trenta giorni successivi, in data ….. il Sig. ….. ha adito in termini la Commissione contro il silenzio rigetto formatosi. Parte resistente ha depositato memoria difensiva osservando di aver trasmesso in data ….. il rigetto della istanza di conferimento, precedente al procedimento disciplinare, e di non aver istruito alcun procedimento in merito. Nella seduta plenaria dello scorso ….. la Commissione, tenuto conto che dal tenore della memoria difensiva versata in atti da parte resistente non era chiaro se questa detenesse o meno quanto richiesto dal ricorrente in merito al procedimento disciplinare puntualmente indicato dal medesimo, invitava l'amministrazione a fornire chiarimenti al riguardo, interrompendo nelle more i termini della decisione. Parte resistente ha depositato nota con la quale dichiara di non possedere alcun documento riferito al menzionato procedimento disciplinare.

DIRITTO

Sul ricorso presentato dal Sig. ….. la Commissione osserva quanto segue.

Preso atto della nota difensiva da ultimo versata in atti da parte resistente, il ricorso non può trovare accoglimento, stante l'inesistenza dei documenti richiesti dal ricorrente.

PQM

La Commissione, esaminato il ricorso, lo respinge.

Ricorrente: …..

contro

Amministrazione resistente: Comando …..

FATTO

Il Sig. ….., in proprio, a seguito di un procedimento disciplinare avviato nei propri confronti e conclusosi con l'irrogazione di una sanzione a carico del medesimo, riferisce di aver presentato in data ….. istanza di accesso ai documenti contenuti nel fascicolo relativo al suddetto procedimento disciplinare.

Non avendo ottenuto risposta nei trenta giorni successivi, in data ….. ha adito la Commissione.

Parte resistente ha depositato memoria difensiva con la quale deduce che il ricorrente ha depositato, nel corso del procedimento ….. istanze e che comunque non avrebbe indicato, quanto alla richiesta del ….., il proprio interesse non potendosi ritenere tale, ad avviso dell'amministrazione, quello relativo alla proposizione del ricorso gerarchico avverso la sanzione, essendo decorsi i termini per la tale rimedio giustiziale.

DIRITTO

Sul ricorso presentato dal Sig. ….. la Commissione osserva quanto segue.

Non vi è dubbio sulla legittimazione del ricorrente all'accesso ai documenti contenuti nel fascicolo del procedimento istruttorio avviato e concluso nei propri confronti.

Trattandosi di interesse endoprocedimentale, invero, non è necessario far constare una situazione qualificata e legittimante che, nel caso di specie, deve ritenersi *in re ipsa*.

Ciò detto, anche la circostanza invocata da parte resistente per cui i termini per la proposizione del ricorso gerarchico sarebbero spirati, è priva di pregio, atteso che il diritto di accesso ai documenti amministrativi – in particolare qualora si tratti di un accesso endoprocedimentale – è una situazione giuridica soggettiva autonoma e svincolata da valutazioni in merito ai rimedi di varia natura successivi all'acquisizione dei documenti.

Pertanto, anche tenuto conto della dichiarata disponibilità a concedere l'accesso da parte dell'amministrazione, il ricorso è fondato e merita di essere accolto.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e per l'effetto invita l'amministrazione a riesaminare la questione sulla base delle considerazioni svolte.

Ricorrente: …..

contro

Amministrazione resistente: Consiglio Distrettuale di Disciplina Forense …..

FATTO

Il Sig. ….., in proprio, riferisce di aver presentato in data ….. domanda di accesso per estrarre copia dei documenti contenuti nel fascicolo relativo al procedimento Prot. …..-…../….. di ….. a carico dell'avvocato ….., avviato su segnalazione dell'accedente.

Su tale richiesta parte resistente in data ….. opponeva diniego, non ravvisando un interesse qualificato all'ostensione in capo all'eccedente. Quest'ultimo pertanto in data ….. formulava altra richiesta di accesso, questa volta circoscritta alle dichiarazioni rese dall'Avv. ….. in seno al predetto procedimento, peraltro conclusosi con l'archiviazione.

Il ….. l'amministrazione negava l'accesso, ritenendo nuovamente l'accedente sprovvisto di interesse all'acquisizione dei documenti richiesti.

Contro tale diniego il Sig. ….. ha adito la Commissione in data ….., notificando il ricorso al controinteressato.

Parte resistente ha depositato memoria difensiva insistendo per il rigetto del ricorso.

DIRITTO

Sul ricorso presentato dal Sig. ….. in via preliminare la Commissione rileva la sua tardività. Si osserva al riguardo che l'articolo 12, comma 2, D.P.R. n. 184/2006, dispone che il gravame avverso provvedimenti di diniego e/o differimento dell'accesso debba essere presentato nei trenta giorni successivi alla piena conoscenza del provvedimento impugnato o alla formazione del silenzio. Nel caso di specie l'ultimo diniego oggetto di gravame è del ….. e dunque il termine per la sua impugnativa è spirato in data ….., mentre il ricorso reca la data del ….. u.s. e dunque oltre i termini di legge concessi per la sua proposizione.

PQM

La Commissione dichiara il ricorso irricevibile per tardività, ai sensi dell'art. 12, commi 8 e 2, del d.P.R. 12 aprile 2006, n. 184.

Ricorrente: …..

contro

Amministrazione resistente: Agenzia Italiana …..

FATTO

La Sig.ra ….., in proprio, riferisce di aver presentato all'amministrazione resistente in data ….. istanza di accesso ai seguenti documenti: «*1. Decreto n. ….. del …..., istitutivo della Commissione valutatrice delle candidature alla selezione interna per l'incarico di ….. delle sedi estere dell'….. di …..* e *…..., 2. Istanze pervenute da parte dei candidati alla selezione in parola, corredate da curriculum vitae e dagli attestati ivi allegati, 3. Verbali prodotti e sottoscritti dalla Commissione valutatrice di cui al punto 1) ed eventuali relativi allegati, 4. Terna dei candidati selezionati dalla Commissione valutatrice e proposti al Direttore per l'individuazione del ….. da destinare alle sedi …..* di ….. e …...».

La richiesta veniva motivata come segue: "*In quanto candidata alla selezione, pubblicata da ….. su sito istituzionale con avviso interno del ….., per la "nomina di ….. da destinare alle sedi estere dell'Agenzia Italiana …..* di ….. e *…..*" *e non selezionata nell'ambito di tale incarico, come risulta da delibera del Comitato ….. n. ….. del ….. pubblicato su sito istituzionale del Ministero …..*".

Formatosi il silenzio rigetto sulla predetta richiesta di accesso, in termini la Sig.ra ….. ha adito la Commissione.

Parte resistente in data ….. u.s. ha depositato nota difensiva con la quale dà atto di aver rilasciato i documenti di cui ai punti 1, 3 e 4, mentre per i documenti di cui al punto 2 della domanda di accesso ha dichiarato di aver differito l'accesso per assolvere all'incombente di cui all'art. 3 del D.P.R. n. 184 del 2006, impegnandosi comunque a notiziare la Commissione al termine del relativo iter istruttorio.

DIRITTO

Con riferimento al ricorso presentato dalla Sig.ra ….. la Commissione, preso atto della nota dell'Agenzia Italiana ….. di cui alle premesse in fatto, ne rileva l'improcedibilità per cessazione della materia del contendere con riguardo ai documenti di cui ai punti 1, 3 e 4. Quanto invece ai documenti di cui al punto 2 della istanza di accesso, sempre tenuto conto di quanto dichiarato dall'amministrazione resistente, sospende la decisione in attesa che l'amministrazione medesima comunichi le proprie decisioni in merito.

PQM

La Commissione, nei sensi di cui in motivazione, in parte dichiara il ricorso improcedibile per cessazione della materia del contendere ed in parte invita l'amministrazione a comunicare l'esito dell'iter istruttorio riferito ai documenti di cui al punto n. 2 della richiesta ostensiva, interrompendo nelle more i termini della decisione.

Ricorrente: …..

contro

Amministrazione resistente: Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca – Ufficio scolastico Regionale per la ….. – Ufficio …..

FATTO

La Sig.ra ….., in proprio, riferisce quanto segue. Avendo preso parte al concorso per titoli ed esami per il reclutamento di ….. di servizi generali ed amministrativi e non avendo superato la fase delle prove scritte, in data ….. u.s. l'odierna ricorrente ha presentato domanda di accesso al secondo elaborato svolto dalla richiedente, pur non essendo stato esso corretto dalla Commissione esaminatrice in ragione della circostanza per cui, alla prima prova, la ….. non aveva ottenuto il punteggio minimo e necessario per la correzione della seconda.

In data ….., parte resistente riscontrava la richiesta di accesso della ….. rispondendo nei seguenti termini: "*Si precisa che non è possibile l'invio della scansione relativa alla prova teorico-pratica in quanto, come previsto dall'art. 13 c. 4 del DDG …../….., non si è proceduto alla valutazione della stessa per i candidati che hanno conseguito, nella prima prova, un punteggio inferiore a …../30*". A tale diniego la ….. ha comunque replicato deducendo che, quanto meno, avrebbe formulato istanza di accesso per verificare l'effettiva conservazione in busta sigillata del proprio elaborato.

Contro il diniego opposto la ….. ha adito in termini la Commissione. Parte resistente ha depositato memoria difensiva, rilevando che il bando di concorso, all'art. 13, espressamente stabiliva che la Commissione non avrebbe proceduto alla correzione della prova teorico-pratica nel caso di mancato raggiungimento del punteggio pari a …../30 alla prima prova scritta e ciò in linea con l'articolo 7 del D.M. n. 863/2018.

Rileva, altresì, parte resistente che la Commissione esaminatrice, come d'uopo in casi consimili, ha apposto i sigilli sulle buste A4 contenenti gli elaborati non corretti per le suesposte ragioni e ciò al fine di garantire la trasparenza delle operazioni concorsuali, l'anonimato dei candidati e la meritocrazia. Ciò nondimeno, tenuto conto della risposta della ricorrente al diniego opposto in data ….. e giusta la quale la ricorrente avrebbe comunque instato per verificare la conservazione della busta contenente la seconda prova da parte dell'amministrazione, quest'ultima si è dichiarata disponibile a trasmettere la scansione della busta contenente l'elaborato non corretto al fine di provarne la conservazione e l'integrità. Nella seduta plenaria dello scorso ….. la Commissione osservato preliminarmente che la ricorrente, nonostante una volta ricevuto il diniego avesse fatto cenno ad una futura domanda di accesso tesa a verificare la corretta ed effettiva conservazione della busta contenente la prova di esame

non corretta dalla Commissione esaminatrice e che l'amministrazione nella memoria difensiva depositata avesse dichiarato una disponibilità in tal senso, chiedeva alla ricorrente ed all'amministrazione resistente di voler chiarire l'interesse e l'oggetto della istanza di accesso a seguito dell'interlocuzione di cui si è dato conto, chiedendo in particolare alla ricorrente se la dichiarata disponibilità di parte resistente ad ostendere la busta contenente la prova non corretta fosse satisfattiva del proprio interesse ad accedere, interrompendo nelle more i termini della decisione.

Parte resistente e parte ricorrente hanno dato seguito all'incombente istruttorio, deducendo rispettivamente di aver trasmesso la busta contenente la prova non ostesa alla ricorrente e ciò al fine di dimostrarne la corretta conservazione presso i propri uffici, aggiungendo al contempo di non aver rilasciato copia della prova medesima trattandosi di elaborato non corretto per le ragioni sopra compendiate nonché, dal lato della ricorrente, confermando di aver ricevuto la predetta busta ma di continuare ad avere interesse all'ostensione della prova.

DIRITTO

Sul ricorso presentato dalla Sig.ra ….. la Commissione osserva quanto segue.

Quanto alla richiesta di accesso alla busta contenente la prova di concorso non corretta dalla Commissione esaminatrice, stante la sua trasmissione alla ricorrente, deve rilevarsi la cessazione della materia del contendere.

Atteso che la ricorrente insiste nel chiedere l'ostensione della prova scritta non corretta, su tale versante si osserva quanto segue.

In effetti l'art. 7, comma 3, del D.M. n. 863/2018, richiamato nella memoria difensiva a supporto del diniego, stabilisce che: "*La commissione assegna alle prove scritte di cui all'articolo 5 un punteggio massimo di 30 punti ciascuna. A ciascuno dei sei quesiti a risposta aperta di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), la commissione assegna un punteggio compreso tra zero e 5 che sia multiplo intero di 0,5. Alla prova teorico pratica di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b), la commissione assegna un punteggio compreso tra zero e 30. La commissione procede prioritariamente, per ciascun candidato, alla correzione della prova di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a). Nel caso in cui il candidato riporti un punteggio nella predetta prova inferiore a 21 punti, non si procede alla correzione della prova teorico-pratica. Accedono alla prova orale i candidati che abbiano conseguito, in ciascuna delle prove, un punteggio di almeno 21/30. Il punteggio delle prove scritte è dato dalla media aritmetica dei punteggi conseguiti in ciascuna delle prove*".

Pertanto è conforme al dato normativo vigente, nonché allo specifico bando di concorso che nella fattispecie rileva, l'operato consistente nel non procedere alla correzione della seconda prova di

esame svolta dalla ….. Tuttavia la disposizione citata nulla dice sull'ostendibilità delle prove non corrette, per la quale deve farsi richiamo ai principi di cui alla legge n. 241 del 1990.

Alla luce di questi ultimi, ed in particolare al principio di trasparenza, tenuto conto che nella materia dei pubblici concorsi la legittimazione dei candidati è del tipo endoprocedimentale e dunque, di massima, si estende a tutti i documenti della procedura cui si sia preso parte, la ricorrente vanta un interesse sicuramente qualificato al chiesto accesso, anche in considerazione del fatto che richiede l'elaborato da lei stessa redatto.

Le esigenze di anonimato e meritocrazia dedotte da parte resistente, pur meritevoli di considerazione, non paiono pertanto compromesse da un accesso effettuato dalla medesima candidata autrice della prova che potrebbe accedere al documento richiesto verificando la corretta conservazione del medesimo, estrarne copia seduta stante con facoltà dell'amministrazione, una volta esaurite le operazioni di accesso, di dare atto dell'accaduto nel processo verbale di accesso e successivamente richiudere l'originale nell'apposita busta.

Nei suesposti sensi ed *in parte qua*, pertanto, si ritiene meritevole di accoglimento il ricorso della …..

PQM

La Commissione, nei sensi di cui in motivazione e nel rispetto delle modalità di esercizio del diritto di accesso ivi contenute, in parte accoglie il ricorso e per l'effetto invita l'amministrazione entro trenta giorni a riesaminare la questione sulla base delle considerazioni svolte ed in parte ne dichiara l'improcedibilità per cessazione della materia del contendere.

Ricorrente: …..

contro

Amministrazione resistente: Istituto Tecnico Industriale – …..

FATTO

Il Sig. ….., in proprio e nella qualità di dipendente dell'Istituto resistente, ha presentato in data ….. domanda di accesso al seguente documento "*Il Verbale del Consiglio di Istituto tenutosi il ….. in modalità telematica*".

La richiesta veniva motivata come segue: "*Lo scrivente è un ….. dell' ITIS "….." ….., terminale associativo del sindacato …..*".

L'amministrazione ha riscontrato l'istanza in data ….. u.s. riferendo che il verbale domandato dal ….. era consultabile sul sito di Istituto.

Il ricorrente, preso atto che il verbale pubblicato in rete non era nella versione integrale, contenendo diversi omissis, ha adito la Commissione.

Parte resistente ha depositato memoria difensiva, deducendo che il ricorrente non avrebbe richiesto, come in altre occasioni, il verbale nella sua versione integrale e dunque ritenendo soddisfatto l'interesse del ricorrente tramite la pubblicazione dell'estratto.

DIRITTO

Sul ricorso depositato dal Sig. ….. la Commissione osserva quanto segue.

Il ricorso è fondato; invero la richiesta del verbale del Consiglio di Istituto formulata dal ricorrente è sorretta da interesse qualificato, anche in ragione del ruolo sindacale da questi ricoperto.

La pubblicazione di un estratto, d'altronde, non soddisfa pienamente il diritto del ricorrente alla acquisizione del documento nella sua versione integrale, anche in considerazione del fatto che parte resistente non ha opposto ragioni di tutela della riservatezza di terzi che giustificano gli omissis in questione.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e per l'effetto invita l'amministrazione entro trenta giorni a riesaminare la questione sulla base delle considerazioni svolte.

Ricorrente: …..

contro

Amministrazione resistente: Istituto Comprensivo Statale …..

FATTO

La Sig.ra ….., in proprio, ha presentato in data ….. domanda di accesso ai seguenti documenti: "*Copia delle prese di Servizio e dei Contratti di lavoro già stipulati da parte dei Collaboratori Scolastici non di ruolo in servizio presso l'istituto nel corrente anno scolastico dal giorno ….. alla data di ricevimento della presente richiesta*".

La richiesta veniva così motivata: "*L'accesso è richiesto dalla sottoscritta, come previsto dalla Legge, in quanto portatrice di interesse diretto a tutela della propria posizione giuridicamente rilevante di lavoratore inserito nelle graduatorie d'istituto*".

Parte resistente in data ….. u.s. ha riscontrato la domanda osservando che le chiamate per collaboratore scolastico sono state fatte attingendo sino alla posizione ….. (mentre la ricorrente è collocata alla posizione …..) e richiamando una precedente nota del ….. su analoga richiesta di accesso con la quale parte resistente riteneva l'istante sprovvista di interesse diretto, concreto ed attuale all'ostensione.

Contro il diniego del ….. la Sig.ra ….. ha adito in termini la Commissione.

DIRITTO

Sul ricorso presentato dalla Sig.ra ….., la Commissione osserva quanto segue.

Il ricorso non merita accoglimento. L'oggetto della richiesta di accesso, invero, riferendosi ai documenti relativi alla stipula dei contratti di assunzione dei collaboratori scolastici, non consente di apprezzare la strumentalità dei documenti richiesti rispetto alla tutela della situazione giuridica sottostante e dunque il diniego opposto dall'amministrazione, nella parte in cui considera la domanda di accesso siccome preordinata ad un controllo generalizzato dell'operato dell'amministrazione, è legittimo.

PQM

La Commissione, esaminato il ricorso, lo respinge.

Ricorrente: …..

contro

Amministrazione resistente: Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di …..

FATTO

Il Sig. ….., in proprio, riferisce di aver presentato all'amministrazione resistente in data ….., domanda di accesso al disciplinare di concessione tra la Regione ….. ed il Nucleo Sicurezza Ambientale e Protezione Civile di ….., avente ad oggetto una parte di sponda del fiume ….. all'altezza di Via …..

La richiesta veniva motivata dall'accedente in ragione del diritto ad esercitare la pesca sportiva sul tratto di fiume interessato dal disciplinare di concessione, diritto esercitato sino al mese di ….. allorquando l'accesso all'area è stato inibito da una recinzione con su esposto il riferimento al disciplinare di concessione richiesto dall'odierno ricorrente.

Con provvedimento del ….. l'amministrazione ha negato l'accesso deducendo che il disciplinare di concessione in questione è atto solo detenuto dall'agenzia delle entrate e che pertanto doveva essere richiesto alla Regione …..; che l'articolo 18, comma 3 del ….. prevede che l'accesso a tale tipologia di documenti è consentito solo ai contraenti o ai loro aventi causa e che il rilascio a terze persone è consentito solo previa autorizzazione dell'autorità giudiziaria; che il D.M. 29 ottobre 1996, n. 603 all'art. 5 sottrae all'accesso gli atti che non sono soggetti a trascrizione né ad altre forme di pubblicità verso terzi e comunque concludendo nel senso che, una volta acquisito da parte dell'accedente il rifiuto della Regione ….., sarebbe stato possibile prendere visione del documento richiesto dal …..

Contro tale diniego il Sig. ….. ha adito in termini la Commissione, notificando il ricorso al Nucleo Sicurezza Ambientale e Protezione Civile di …..

DIRITTO

Sul ricorso presentato dal Sig. ….. la Commissione osserva quanto segue.

Posto che il ricorrente è titolare di un interesse sufficientemente differenziato all'accesso, circostanza peraltro non contestata nemmeno da parte dell'amministrazione, il primo motivo di diniego opposto da parte resistente non coglie nel segno nella parte in cui si riferisce alla mera detenzione del documento che, a dire dell'Agenzia delle Entrate, non consentirebbe l'ostensione se non previa richiesta alla Regione ….. La lettera della legge sul punto è chiara nel ritenere sufficiente la semplice detenzione e pertanto tale profilo di diniego non è condivisibile.

Ciò detto, tuttavia, si rileva che il diniego è comunque motivato in ragione di norme regolamentari che questa Commissione non ha il potere di disapplicare e, pertanto, il ricorso non può trovare accoglimento.

PQM

La Commissione, esaminato il ricorso, lo respinge.

Ricorrente: …..

contro

Amministrazione resistente: Consiglio Distrettuale di Disciplina Forense …..

FATTO

L'Avv. …., in proprio, riferisce di aver presentato all'amministrazione resistente in data …., ….. e …., domande di accesso ai documenti formati in seno a ….. procedimenti disciplinari avviati su segnalazione dell'esponente a carico del collega ….. per presunte violazioni deontologiche. Parte resistente dava seguito alle istanze limitatamente alla segnalazione della sospensione dei termini per l'evasione delle medesime, dovuta all'emergenza covid-19 sino al 16 maggio 2020, non facendo seguire a tale comunicazione alcun provvedimento di accoglimento o rigetto e dunque facendo formare il silenzio rigetto contro il quale la ….. ha adito la Commissione in data …., notificando il ricorso all'avv. ….. Parte resistente ha depositato memoria difensiva rilevando che il termine per la conclusione del procedimento di accesso non era ancora spirato al momento della richiesta da parte della Commissione delle memorie difensive. Nella seduta Plenaria dello scorso ….. la Commissione invitava parte resistente a chiarire se nelle more dell'invio della memoria difensiva fosse stata adottata una decisione sulla richiesta ostensiva della ricorrente, interrompendo i termini della decisione. Parte resistente, con nota del ….. comunicava di aver esitato favorevolmente la richiesta di accesso della ricorrente, con accesso effettuato in data ….. La ricorrente, dal canto suo, ha depositato integrazione al ricorso con la quale lamenta la circostanza per cui l'accesso consentito non doveva ritenersi satisfattivo della sottostante domanda di accesso, atteso che mancavano i documenti relativi al fascicolo …../…., …../….. e …../…., insistendo per l'accoglimento del ricorso. La stessa ricorrente, da ultimo, ha comunicato alla Commissione che in data ….. u.s. le è stata consegnata la documentazione relativa ai fascicoli ….. e ….. mentre quella afferente il fascicolo ….. è in trattazione. Nella seduta plenaria dello scorso ….. la Commissione, preso atto della comunicazione della ricorrente dello scorso …., chiedeva a quest'ultima di riferire se la documentazione trasmessa da parte resistente fosse satisfattiva del proprio interesse, interrompendo nelle more i termini della decisione. Con nota dello scorso …..la ricorrente ha dato seguito all'incombente istruttorio dichiarando che le proprie richieste di accesso dovevano ritenersi soddisfatte.

DIRITTO

Sul ricorso presentato dall'avv. ….. la Commissione, preso atto della nota della ricorrente dello scorso ….., ne rileva l'improcedibilità per cessazione della materia del contendere.

PQM

La Commissione, esaminato il ricorso, lo dichiara improcedibile per cessazione della materia del contendere.

Ricorrente: …..

contro

Amministrazione resistente: UNIVERSITÁ DEGLI STUDI DI …..

FATTO

Il Sig. ….. in data ….. ha chiesto all'amministrazione resistente di poter accedere alla seguente documentazione: «*atti formati e detenuti quali relativi all'acquisizione delle "necessarie autorizzazioni" ai fini dell'istanza d'accesso del …., quali richiamati nella nota del …., Prot. …., ultimo capoverso, ivi compresi atti interni all'amministrativi nonché trasmessi ovvero ricevuti da altre pubbliche amministrazioni ovvero soggetti pubblici e privati sino alla data di risposta alla presente*».

La richiesta veniva motivata come segue "*in qualità di docente a contratto dall'a.a. …../….. all'a.a. …../….. per l'insegnamento …..-…../….. per il ….. (…..-…..), oggetto di soppressione dall'a.a. …../…., richiamata l'istanza d'accesso del ….. al fine d'acquisire «1) atti trasmessi alla Procura della Repubblica di ….. ovvero ad altra Procura della Repubblica in data anteriore ovvero successiva al ….. e sino alla data di risposta alla presente, ivi comprese le relative note di accompagno, in relazione al rapporto di docente a contratto dell'accedente», richiamata la relativa nota di riscontro del …., Prot. …., laddove non si procede all'ostensione dell'atto richiesto comunicando che «Relativamente alla richiesta di accesso ad "atti trasmessi alla Procura della Repubblica di ….. ovvero ad altra Procura della Repubblica in data anteriore ovvero successiva al e sino alla data di risposta alla presente, ivi comprese le note di accompagno, in relazione al rapporto di docente a contratto dell'accedente", si informa che è in corso l'iter di acquisizione delle necessarie autorizzazioni.», ravvisato quindi che l'ente ha formato e detiene atti relativi a tale ulteriore procedimento connesso al principale derivato dall'istanza d'accesso del …., ravvisato che per l'effetto l'amministrazione ha in ogni caso trattato dati personali comuni ed anche sensibili dell'accedente, di talché esigenza di accertare ogni atto formato e detenuto dall'ufficio in relazione al ridetto conferimento e successiva rinuncia d'incarico d'insegnamento quali trasmessi ovvero ricevuti da altre pubbliche amministrazioni ovvero soggetti pubblici o privati dalla data di conferimento sino alla data di risposta alla presente per ogni eventuale esigenza di verifica del trattamento dei dati personali e discendente potenziale esigenza di tutela in presenza di eventuali trattamenti illeciti ovvero al fine d'insinuare istanza d'acceso ai dati, intervento sui dati ovvero opposizione al trattamento, ex artt. 15, 16-18, 21 para. 1, Regolamento (UE), n. 2016/679, nonché in sede di eventuale gravame al Garante privacy, ex artt. 141 ss., D.Lgs. 196/2003, ravvisato vieppiú trattarsi d'atto endoprocedimentali di necessitata acquisizione ai fini di tutela difensiva nell'ambito della primigenia istanza d'accesso agli atti a fronte di fattuale diniego espresso all'accesso, laddove sovvengono esigenze di tutela del trattamento dei dati personali comuni e sensibili dell'accedente, ravvisato quindi un pacifico strumentale interesse diretto e concreto, con riserva di tutela in presenza di diniego tacito ovvero espresso all'accesso*".

Parte resistente con nota dello scorso ….. ha riscontrato la domanda di accesso, riferendo di essere ancora in attesa delle autorizzazioni richieste agli organi competenti di Ateneo. Contro tale nota il ….. ha adito la Commissione. Parte resistente ha depositato memoria difensiva con la quale si riporta al contenuto di analoga nota difensiva depositata in precedenza e con riferimento ad analogo ricorso presentato dal ….., ove si rappresentava che le autorizzazioni di che trattasi, essendo la domanda ostensiva preordinata all'acquisizione di documenti coperti da segreto istruttorio, erano e sono a tutt'oggi ancora in fase di rilascio. Nella seduta plenaria dello scorso ….. la Commissione, tenuto conto che la nota impugnata, come confermato dalla memoria difensiva, lasciava intendere che la richiesta di accesso era ancora in fase di delibazione, in attesa che pervenissero le autorizzazioni cui l'amministrazione faceva riferimento, invitava parte resistente a fornire chiarimenti sullo stato di avanzamento del procedimento di accesso avviato dal ….., interrompendo i termini della decisione. Parte resistente ha depositato una nota del ….. u.s. con la quale fa presente di essere ancora in attesa delle autorizzazioni richieste ed un'altra nota, antecedente datata ….., con la quale rileva che i documenti richiesti consistono in corrispondenza riservata del Rettore che nulla ha a che vedere con l'incarico di docenza svolto dal ricorrente, peraltro non più in corso. Dal canto suo il ricorrente ha depositato nota con la quale insiste per la decisione nel merito del ricorso. Nella seduta plenaria dello scorso ….. la Commissione, preso atto della documentazione depositata sia da parte resistente che dal ricorrente e rilevato che la scansione temporale delle note dell'amministrazione tradiva una contraddizione nella parte in cui dapprima si contestava nel merito la legittimazione del ricorrente (con la nota del …..) e poi si comunicava di essere in attesa delle autorizzazioni richieste per decidere sulla domanda di accesso del ….., invitava l'amministrazione a fare chiarezza sul punto e ad indicare puntualmente quale fosse lo stato del procedimento di accesso ed a quali autorità era stata chiesta l'autorizzazione, interrompendo nelle more i termini della decisione.

Parte resistente ha depositato nota contenente i chiarimenti richiesti. Il ricorrente ha replicato a detti chiarimenti insistendo per l'accoglimento del ricorso.

DIRITTO

Con riferimento al ricorso presentato dal Sig. ….. la Commissione osserva quanto segue.

Con la nota da ultimo depositata dall'amministrazione resistente, quest'ultima deduce che i documenti richiesti non sono affatto riferibili all'incarico di professore a contratto conferito al ….. trattandosi di corrispondenza riservata del Rettore di Ateneo e rilevando altresì l'abuso del diritto di accesso da parte del ricorrente ed instando quindi per il rigetto del ricorso.

Preso atto di tale nota e rilevata l'assenza di strumentalità della documentazione richiesta rispetto alla situazione sottostante dedotta dal ricorrente, la Commissione respinge il ricorso.

PQM

La Commissione, esaminato il ricorso, lo respinge.

Ricorrente: …..

contro

Amministrazione resistente: UNIVERSITÁ DEGLI STUDI DI …..

FATTO

Il Sig. ….. in data ….. ha chiesto all'amministrazione resistente di poter accedere alla seguente documentazione: «*atti trasmessi a Procure della Repubblica in data successiva al ….. e sino alla data di risposta alla presente, ivi comprese le relative note di accompagno, in relazione al rapporto di docente a contratto dell'accedente*».

La richiesta veniva motivata come segue "*in qualità di docente a contratto dall'a.a. …../….. all'a.a. …../….. per l'insegnamento …..-…..-….. per il ….. (…..-…..), oggetto di soppressione dall'a.a. …../…., e con contratto in scadenza al …., ravvisato che l'amministrazione è tuttora debitrice del compenso retributivo e contributivo dovuto per l'a.a. …../…., ravvisato che per l'effetto occorre approntare ogni correlata iniziativa di tutela, anche per finalitá contributive eventualmente pregresse non versate, ravvisato che con nota del ….. si è giá provveduto a formale segnalazione dell'Ateneo presso l'Ispettorato territoriale del lavoro di ….. in forza d'inadempimento nel versamento degli emolumenti per il contratto di docenza per l'a.a. …../…., concluso in data ….., ravvisato che l'Ispettorato territoriale del lavoro di ….. ha trasmesso conseguenziale e tempestiva nota di convocazione del tentativo di conciliazione, ex art. 11, c. 1, d.lgs. 124/2004, in data ….., Prot. ….., ravvisato che a tal fine l'ufficio ha trasmesso all'Ispettorato territoriale di lavoro di ….. la nota del ….., Prot. ….. laddove si richiama l'invio di documentazione ad una Procura della Repubblica inerente il conferimento di contratti di docente all'accedente, ravvisata la conseguente necessità di acquisire per ogni finalità di tutela la relativa nota ed allegati trasmessi a Procure della Repubblica successivamente al ….. e sino alla data di risposta alla presente, ivi comprese le relative note di accompagno, in relazione al rapporto di docente a contratto dell'accedente, ravvisato che gli eventuali atti trasmessi all'Autoritá giudiziaria costituiscono documenti amministrativi in quanto formati nell'esercizio di funzioni istituzionali amministrative ed, anzitutto, le denunce et similia nonché ogni altro atto presentati ovvero trasmessi da un soggetto pubblico nell'esercizio di mere funzioni istituzionali alla Procura della Repubblica competente, onde segnalare supposte notitias criminis ovvero trasmettere atti, sono pienamente ostensibili al diretto interessato senza poter opporre il segreto istruttorio di cui all'art. 329 c.p.p. (cfr. TAR Lazio, Roma, sez. II, 10 settembre 2015, n. 11188: accesso ad esposto in materia edilizia tramesso alla Procura; Cons. Stato, sez. VI, 29 gennaio 2013, n. 547: accesso ad accertamenti comunali in materia edilizia trasmessi alla Procura; TAR Lombardia, Milano, sez. III, 21 novembre 2011, n. 2810: accesso a denuncia penale di ente regionale per l'edilizia; Cons. Stato, sez. IV, 10 agosto 2011, n. 4769: accesso a denuncia penale dell'Agenzia delle Entrate; TRGA Trento, sez. unica, 7 maggio 2009, n. 143: accesso a segnalazione comunale alla Procura per reati edilizi; Cons. Stato, sez. VI, 19 gennaio 1999, n. 22: accesso a denuncia penale di Università); ravvisato che la stess 2 inoltrata alla Procura della Repubblica»: così Cass. pen., sez. I, 4 aprile 2011, n. 13494, Tamberlich, che esclude da tale categoria, e dunque dal divieto di*

pubblicazione ex art. 114, c. 1, c.p.p., i documenti di origine extraprocessuale acquisiti ad un procedimento penale, non compiuti direttamente dal Pubblico Ministero o dalla Polizia giudiziaria, quali i «documenti aventi origine autonoma, privata o pubblica che essa sia, non processuale, generati non da iniziativa degli organi delle indagini, ma da diversa fonte soggettiva e secondo linee giustificative a sé stanti», rilevando ai fini del segreto ex 329, c. 1, c.p.p. e del relativo divieto di pubblicazione ex art. 114, c. 1, c.p.p., solo i documenti che «abbiano origine nell'azione diretta o nell'iniziativa del P.M. o della P.G., e dunque quando il loro momento genetico, e la strutturale ragion d'essere, sia in tali organi» (nel caso: accesso a segnalazione di potenziali illeciti fiscali penali dell'Agenzia delle Entrate alla Procura; per l'effetto non sussiste il reato di pubblicazione arbitraria di atti di un procedimento penale ex art. 684 c.p.), ravvisato che in alcun modo puó ritenersi formato nell'esercizio di funzioni di Polizia Giudiziaria il mero atto formato dall'amministrazione in risposta a richiesta dell'Autoritá giudiziaria, laddove il medesimo si limiti a mera trasmissione di documentazione detenuta dall'ente ed a cui l'interessato potrebbe comunque accedere in forza del suo stato di dipendente dell'amministrazione e nel caso di specie di lavoratore parasubordinato dell'Ateneo, ravvisato che se l'ente ha trasmesso all'Autoritá giudiziaria, su specifica richiesta della medesima, degli atti ed informazioni contenuti nel fascicolo personale dell'accedente, i medesimi devono essere oggetto d'ostensione al pari della nota di trasmissione che è un mero atto amministrativo in alcun modo formato nell'esercizio di funzioni di Polizia Giudiziaria e dunque in alcun modo coperto dal segreto istruttorio, ex art. 329 c.p.p., di talché non è conforme al vero ritenere che siano sottratti dal diritto d'accesso «gli atti redatti dalla Pubblica Amministrazione» in mera risposta a quelli di Polizia Giudiziaria ricevuti ed in alcun modo oggetto del presente accesso, risultando del tutto errato il richiamo a tal fine di Cons. Stato 6117/2008 e Cons. Stato, 1923/2003 (peraltro relative agli atti in materia d'ispezione sul lavoro) laddove si ammette l'esclusione per gli atti "redatti" dall'ente esclusivamente qualora la P.A. trasmette all'Autorità Giudiziaria una notizia di reato non nell'esercizio della propria istituzionale attività amministrativa, ma nell'esercizio di funzioni di Polizia Giudiziaria specificamente attribuite dall'ordinamento (come nel caso degli Ispettorati Territoriali del Lavoro e relativi ispettori aventi funzioni di Polizia Giudiziaria, per cui si è in presenza di atti di indagine compiuti dalla polizia giudiziaria, che, come tali, sono soggetti a segreto istruttorio ai sensi dell'art. 329 c.p.p. e conseguentemente sottratti all'accesso ai sensi dell'art. 24, L. 241/1990), elemento che pacificamente in alcun modo ricorre per un Ateneo i cui operatori non detengono funzioni di Polizia Giudiziaria e dunque nel formare un atto di risposta all'Autoritá giudiziaria, con relativi allegati, si limitano all'espletamento delle ordinarie funzioni istituzionali ed amministrative, ravvisato che il dovere di pagamento degli emolumenti retributivi e contributivi dell'Ateneo ancora sussiste per l'a.a. ...../..... in forza di contratto scadente il ....., nonché sotto riserva di verifica in punto di versamento contributivo per l'a.a. ...../....., di talché in assenza nei pagamento nei termini si dovrá procedere con ulteriori azioni di denuncia del comportamento negletto dell'Ateneo che s'avvale dell'opera di docenti a contratto procrastinandone il pagamento ben oltre i termini di scadenza del contratto in fregio alle piú elementari regole di correttezza e di buona fede, di talché la strumentale esigenza di acquisire ogni singolo atto formato dall'Ateneo in relazione al rapporto di servizio dell'accedente per ogni tutela in materia, ravvisata la conseguente necessità di acquisire per ogni finalità di tutela per il pagamento a.a. ...../..... ogni atto giá intercorso fra l'Ateneo e Procure della Republica in

data successiva al ….. e sino alla data di risposta alla presente, in relazione alla tutela dei crediti retributivi per l'a.a. …../….. nonché contributivi per l'a.a. …../…..., dell'accedente quale docente a contratto, 3 ravvisato quindi un pacifico strumentale interesse diretto e concreto ai fini di emolumenti retributivi e contributivi dovuti dall'Ateneo all'accedente per gli a.a. …../….. e *…../…..., con riserva di tutela, in presenza di diniego tacito ovvero espresso all'accesso ed ogni azione e segnalazione ulteriore nei confronti dell'Ateneo*".

Parte resistente con nota dello scorso ….. ha riscontrato la domanda di accesso, riferendo di essere ancora in attesa delle autorizzazioni richieste agli organi competenti di Ateneo. Contro tale nota il ….. ha adito la Commissione. Parte resistente ha depositato memoria difensiva con la quale si riporta al contenuto di analoga nota difensiva depositata in precedenza e con riferimento ad analogo ricorso presentato dal ….., ove si rappresentava che le autorizzazioni di che trattasi, essendo la domanda ostensiva preordinata all'acquisizione di documenti coperti da segreto istruttorio, erano e sono a tutt'oggi ancora in fase di rilascio. Nella seduta plenaria dello scorso ….. la Commissione, tenuto conto che la nota impugnata, come confermato dalla memoria difensiva, lasciava intendere che la richiesta di accesso era ancora in fase di delibazione, in attesa che pervenissero le autorizzazioni cui l'amministrazione faceva riferimento, invitava parte resistente a fornire chiarimenti sullo stato di avanzamento del procedimento di accesso avviato dal ….., interrompendo i termini della decisione. Parte resistente ha depositato una nota del ….. u.s. con la quale fa presente di essere ancora in attesa delle autorizzazioni richieste ed un'altra nota, antecedente datata ….., con la quale rileva che i documenti richiesti consistono in corrispondenza riservata del Rettore che nulla ha a che vedere con l'incarico di docenza svolto dal ricorrente, peraltro non più in corso. Dal canto suo il ricorrente ha depositato nota con la quale insiste per la decisione nel merito del ricorso. Nella seduta plenaria dello scorso ….. la Commissione, preso atto della documentazione depositata sia da parte resistente che dal ricorrente e rilevato che la scansione temporale delle note dell'amministrazione tradiva una contraddizione nella parte in cui dapprima si contestava nel merito la legittimazione del ricorrente (con la nota del …..) e poi si comunicava di essere in attesa delle autorizzazioni richieste per decidere sulla domanda di accesso del ….., invitava l'amministrazione a fare chiarezza sul punto e ad indicare puntualmente quale fosse lo stato del procedimento di accesso ed a quali autorità era stata chiesta l'autorizzazione, interrompendo nelle more i termini della decisione.

Parte resistente ha depositato nota contenente i chiarimenti richiesti. Il ricorrente ha replicato a detti chiarimenti insistendo per l'accoglimento del ricorso.

DIRITTO

Con riferimento al ricorso presentato dal Sig. ….. la Commissione osserva quanto segue.

Con la nota da ultimo depositata dall'amministrazione resistente, quest'ultima deduce che i documenti richiesti non sono affatto riferibili all'incarico di professore a contratto conferito al ….. trattandosi di corrispondenza riservata del Rettore di Ateneo e rilevando altresì l'abuso del diritto di accesso da parte del ricorrente ed instando quindi per il rigetto del ricorso.

Preso atto di tale nota e rilevata l'assenza di strumentalità della documentazione richiesta rispetto alla situazione sottostante dedotta dal ricorrente, la Commissione respinge il ricorso.

PQM

La Commissione, esaminato il ricorso, lo respinge.

Ricorrente: …..

contro

Amministrazione resistente: UNIVERSITÁ DEGLI STUDI DI …..

FATTO

Il Sig. ….. in data ….. ha chiesto all'amministrazione resistente di poter accedere alla seguente documentazione: «*note dell'Area Risorse Umane-Settore Personale del …., e relative eventuali note di risposta pervenute, quali relative alla richiesta di rilascio autorizzazione all'accesso a documenti amministrativi formati e/o detenuti dall'Ateneo in relazione all'accedente*».

La richiesta veniva motivata come segue "*in qualità di docente a contratto dall'a.a. …../….. all'a.a. …../….. per l'insegnamento …..-…../….. per il ….. (…..-…..), oggetto di soppressione dall'a.a. …../…., richiamata l'istanza d'accesso del ….. al fine d'acquisire «1) atti trasmessi alla Procura della Repubblica di ….. ovvero ad altra Procura della Repubblica in data anteriore ovvero successiva al ….. e sino alla data di risposta alla presente, ivi comprese le relative note di accompagno, in relazione al rapporto di docente a contratto dell'accedente», richiamata la relativa nota di riscontro del …., Prot. …., laddove non si procede all'ostensione dell'atto richiesto comunicando che «Relativamente alla richiesta di accesso ad "atti trasmessi alla Procura della Repubblica di ….. ovvero ad altra Procura della Repubblica in data anteriore ovvero successiva al ….. e sino alla data di risposta alla presente, ivi comprese le note di accompagno, in relazione al rapporto di docente a contratto dell'accedente", si informa che è in corso l'iter di acquisizione delle necessarie autorizzazioni.», ravvisato quindi che l'ente ha formato atti in data …., relativi a tale ulteriore procedimento connesso al principale derivato dall'istanza d'accesso del …., ravvisato trattarsi d'atti endoprocedimentali di necessitata acquisizione ai fini di tutela difensiva nell'ambito della primigenia istanza d'accesso agli atti a fronte di fattuale diniego espresso all'accesso, quali relativi alla richiesta di rilascio autorizzazione all'accesso a documenti amministrativi formati e/o detenuti dall'Ateneo in relazione alla posizione giuridica dell'accedente quale docente a contratto dell'Ateneo sino all'a.a. …../…., ravvisato quindi un pacifico strumentale interesse diretto e concreto, con riserva di tutela in presenza di diniego tacito ovvero espresso all'accesso*".

Parte resistente con nota dello scorso ….. ha riscontrato la domanda di accesso, riferendo di essere ancora in attesa delle autorizzazioni richieste agli organi competenti di Ateneo. Contro tale nota il ….. ha adito la Commissione. Parte resistente ha depositato memoria difensiva con la quale si riporta al contenuto di analoga nota difensiva depositata in precedenza e con riferimento ad analogo ricorso presentato dal …., ove si rappresentava che le autorizzazioni di che trattasi, essendo la domanda ostensiva preordinata all'acquisizione di documenti coperti da segreto istruttorio, erano e sono a tutt'oggi ancora in fase di rilascio. Nella seduta plenaria dello scorso ….. la Commissione, tenuto conto che la nota impugnata, come confermato dalla memoria difensiva, lasciava intendere che la richiesta di

accesso era ancora in fase di delibazione, in attesa che pervenissero le autorizzazioni cui l'amministrazione faceva riferimento, invitava parte resistente a fornire chiarimenti sullo stato di avanzamento del procedimento di accesso avviato dal ….., interrompendo i termini della decisione. Parte resistente ha depositato una nota del ….. u.s. con la quale fa presente di essere ancora in attesa delle autorizzazioni richieste ed un'altra nota, antecedente datata ….., con la quale rileva che i documenti richiesti consistono in corrispondenza riservata del Rettore che nulla ha a che vedere con l'incarico di docenza svolto dal ricorrente, peraltro non più in corso. Dal canto suo il ricorrente ha depositato nota con la quale insiste per la decisione nel merito del ricorso. Nella seduta plenaria dello scorso ….. la Commissione, preso atto della documentazione depositata sia da parte resistente che dal ricorrente e rilevato che la scansione temporale delle note dell'amministrazione tradiva una contraddizione nella parte in cui dapprima si contestava nel merito la legittimazione del ricorrente (con la nota del …..) e poi si comunicava di essere in attesa delle autorizzazioni richieste per decidere sulla domanda di accesso del ….., invitava l'amministrazione a fare chiarezza sul punto e ad indicare puntualmente quale fosse lo stato del procedimento di accesso ed a quali autorità era stata chiesta l'autorizzazione, interrompendo nelle more i termini della decisione.

Parte resistente ha depositato nota contenente i chiarimenti richiesti. Il ricorrente ha replicato a detti chiarimenti insistendo per l'accoglimento del ricorso.

DIRITTO

Con riferimento al ricorso presentato dal Sig. ….. la Commissione osserva quanto segue.

Con la nota da ultimo depositata dall'amministrazione resistente, quest'ultima deduce che i documenti richiesti non sono affatto riferibili all'incarico di professore a contratto conferito al ….. trattandosi di corrispondenza riservata del Rettore di Ateneo e rilevando altresì l'abuso del diritto di accesso da parte del ricorrente ed instando quindi per il rigetto del ricorso.

Preso atto di tale nota e rilevata l'assenza di strumentalità della documentazione richiesta rispetto alla situazione sottostante dedotta dal ricorrente, la Commissione respinge il ricorso.

PQM

La Commissione, esaminato il ricorso, lo respinge.

Ricorrente: …..

contro

Amministrazione resistente: UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI …..

FATTO

Il Sig. ….. in data ….. u.s. ha chiesto all'amministrazione resistente di poter accedere alla seguente documentazione: «*«note di memoria trasmesse alla Commissione per l'accesso a documenti amministrativi dal ….. sino alla data di risposta alla presente in relazione a gravame depositato dall'accedente presso la ridetta assise*".

La richiesta veniva motivata come segue "«*«in qualitá di candidato alla procedura di valutazione comparativa (Cod. …..) per la copertura di un posto di ricercatore con regime di impegno a tempo pieno, con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato per la durata di ….. anni, ai sensi dell'art. 24, comma 3, lett. b), L. 240/2010, presso il Dipartimento di ….. per il …..-…../….. ed il …..-…../….., in forza di domanda di partecipazione del ….. e conseguente rinuncia alla procedura per mancata presentazione alla prova di discussione dei titoli e delle pubblicazioni del ….., ravvisato che sussiste contenzioso in relazione ad istanza del ….. d'accesso a documenti amministrativi formati e detenuti dall'amministrazione in relazione alla ridetta procedura oggetto di successivo gravame del 04 giugno 2020 e decisione della Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi del ….., n. ….., ravvisato che nell'ambito di tale contenzioso l'amministrazione ha trasmesso note di memoria difensiva alla Commissione per l'accesso a documenti amministrativi dal ….. in avanti, ravvisato che risulta necessario ai fini di ogni più ampia tutela in materia di accesso nei confronti dell'amministrazione acquisire copia delle ridette memorie ed allegati*".

Parte resistente ha differito l'accesso per le medesime ragioni già opposte con riguardo ad analoga domanda di accesso e già sottoposta all'esame di questa Commissione.

Contro tale diniego il ….. ha adito la Commissione.

Parte resistente ha depositato memoria difensiva ricostruendo analiticamente i fatti sottostanti il gravame e richiamando decisioni di questa Commissione già prese su identica richiesta del ricorrente ed insistendo quindi per il rigetto del ricorso. Nella seduta plenaria dello scorso ….. la Commissione, tenuto conto delle difese di parte resistente e della circostanza per cui si era già pronunciata sulla questione nella seduta plenaria dello scorso ….., dichiarava il ricorso inammissibile. Contro tale decisione il ….. ha depositato domanda di revocazione, deducendo che la decisione oggetto di revocazione deve intendersi riferita ad altra procedura.

DIRITTO

Con riferimento al ricorso per revocazione presentato dal Sig. ….. la Commissione osserva quanto segue.

Nessun errore di fatto si rileva nelle doglianze del ricorrente, atteso che la motivazione addotta da parte resistente e richiamata nella decisione oggi gravata rileva correttamente un collegamento tra i documenti richiesti dal ricorrente e quelli oggetto di differimento disposto dall'amministrazione i quali, sia pure indirettamente, sono contenuti nelle memorie trasmesse alla scrivente Commissione. Viceversa, qualora si ritenessero fondate le doglianze del ricorrente in revocazione (il che non è) si consentirebbe l'accesso a documentazione per la quale questa Commissione si è già pronunciata nel senso di considerare legittimi i provvedimenti opposti dall'amministrazione resistente.

Per le suesposte ragioni il ricorso per revocazione deve dichiararsi inammissibile.

PQM

La Commissione dichiara il ricorso per revocazione inammissibile.

Ricorrente: …..

contro

Amministrazione resistente: ….. – …..

FATTO

Il Sig. ….. in data ….. u.s. ha presentato richiesta di accesso ai seguenti documenti: "*note di verifica del possesso dei requisiti dichiarati dall'accedente quali trasmesse a varie amministrazioni quali Ministero della Difesa (nota del ….., Prot. …..), Ministero della Giustizia (nota in data anteriore e prossima al …..), Universitá degli Studi di ….. (nota del ….., Prot. …..) nonché verso ogni altra amministrazione destinataria di atti di richiesta informazione, e relative note di riscontro sino alla data di risposta alla presente, in punto di servizio prestato ai fini dell'ammissione ovvero di ogni altro requisito d'accesso alla selezione, omessi eventuali dati personali sensibili di terzi ivi contenuti*".

La richiesta veniva motivata come segue: "*in qualitá di candidato idoneo non vincitore alla procedura di al procedimento di selezione per n. ….. posto di operatore amministrativo, area ….. – posizione ….. a tempo pieno e determinato della durata di 12 mesi, nel ruolo del personale del Consiglio Nazionale dell'….., indetto con delibera n. ….. del ….. ed avviso pubblicato in G.U. n. ….. del ….., ravvisato che l'art. 2 del bando di concorso prevede fra i requisiti di ammissione il seguente: «g) aver maturato esperienza lavorativa, di almeno due anni, in qualità di addetto alla segreteria, al front office, al supporto degli uffici amministrativi e contabili», senza distinzione fra servizio prestato nel settore pubblico ovvero privato; ravvisato che ai fini della verifica del possesso del ridetto requisito quale dichiarato, ex artt. 46 e 47, d.P.R. 445/2000, in sede di domanda concorsuale da parte dei candidati deve ritenersi che l'amministrazione abbia attivato azioni di verifica dei titoli posseduti, ex art. 71, d.P.R. 445/2000, al fine di tutelare la propria posizione di candidato idoneo non vincitore nella medesima procedura anche in rapporto ai titoli dichiarati dai restanti candidati risulta indispensabile acquisire copia degli atti di verifica del possesso dei requisiti dichiarati dai candidati in punto di servizio prestato ai fini dell'ammissione, ovvero di ogni altro requisito d'accesso, alla selezione, omessi eventuali dati personali sensibili di terzi ivi contenuti*".

Parte resistente non ha dato riscontro alla istanza e pertanto, contro il silenzio rigetto formatosi, il ….. ha adito la Commissione.

Parte resistente ha depositato memoria difensiva deducendo la sostanziale identità della vicenda rispetto a quella già decisa dalla Commissione nella seduta plenaria dello scorso ….. e chiedendo pertanto il rigetto del ricorso.

DIRITTO

Con riferimento al ricorso da ultimo presentato dal Sig. ….. la Commissione, preso atto dell'avvenuta trattazione e decisione della fattispecie già nella seduta plenaria dello scorso ….., lo dichiara inammissibile, trattandosi di richieste di accesso sostanzialmente identiche.

PQM

La Commissione dichiara il ricorso inammissibile.

Ricorrente: …..

contro

Amministrazione resistente: Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di …..

FATTO

Il Sig. ….., in proprio, riferisce di aver presentato in data ….. istanza di accesso avente ad oggetto il rilascio di copia di contratto di affitto di fondo rustico stipulato tra la sig.ra ….. e il sig. ….. La richiesta veniva motivata in ragione di un contenzioso pendente presso il Tribunale civile di ….. con la Sig.ra ….. e riferito ad una fattispecie di prelazione agraria in cui l'accedente risulta convenuto.

Non avendo ottenuto risposta nei trenta giorni successivi, in data ….. il ….. ha adito la Commissione.

Parte resistente ha depositato memoria difensiva con la quale dà atto di aver notificato in sede procedimentale ed ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. n. 184/2006, l'istanza di accesso ai controinteressati e che, stante l'emergenza sanitaria in atto, i tempi di conclusione del procedimento si sono dilatati per ragioni organizzative e rilevando altresì che, una volta concluso l'iter, sarebbe stata sua cura informare il richiedente circa le modalità di esercizio del diritto di accesso.

Il ricorrente ha depositato integrazione al ricorso, insistendo per la decisione di merito.

DIRITTO

Sul ricorso presentato dal Sig. ….., la Commissione rileva la presenza di ….. soggetti controinteressati all'ostensione in capo ai Sigg.ri ….. e ….., cui si riferisce la documentazione oggetto dell'istanza di accesso. Pertanto, trattandosi di soggetti individuabili al momento della proposizione del ricorso da parte del ricorrente, questi avrebbe dovuto provvedere alla notifica ai controinteressati secondo il disposto di cui all'art. 12, comma 4, lettera *b*). Non avendo assolto l'incombente, il ricorso deve dichiararsi inammissibile.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, esaminato il ricorso, ai sensi dell'art. 12, comma 7, lettera *c*) del D.P.R n. 184, 12 aprile 2006, lo dichiara inammissibile.

Ricorrente: …..

contro

Amministrazione resistente: INPS sede di …..

FATTO

La Sig.ra …., in proprio, riferisce di aver presentato in data ….. richiesta di accesso a tutti i documenti relativi al ricalcolo dell'assegno sociale percepito dall'accedente, avendone interesse a fini di tutela giudiziaria.

Parte resistente riscontrava la richiesta di accesso non fornendo la documentazione domandata ma argomentando circa alcune irregolarità commesse dalla ricorrente in punto di mancata comunicazione di proventi da questa incassati che incidono sull'ammontare del predetto assegno.

La Sig.ra ….. replicava a detta nota e, in data ….. parte resistente dichiarava di non essere in possesso di alcun documento ostensibile (tale nota non è stata depositata dalla ricorrente).

Contro tale ultima nota la ….. ha adito la Commissione.

Parte resistente ha depositato memoria difensiva con la quale deduce che non esistono i documenti domandati dalla ricorrente, dal momento che le contestazioni sull'assegno sociale derivano da informazioni che non hanno la forma del documento amministrativo.

DIRITTO

Con riferimento al ricorso presentato dalla Sig.ra ….. la Commissione osserva quanto segue.

Tenuto conto che la ricorrente non ha depositato la nota del ….. contro cui, in concreto, è stato spiccato il ricorso, quest'ultimo deve essere dichiarato inammissibile ai sensi dell'art. 12, comma 7, lettera *c)* del D.P.R. n. 184/2006, il ricorso è inammissibile.

PQM

La Commissione dichiara inammissibile il ricorso ai sensi dell'art. 12, comma 7, lettera *c)* del D.P.R. n. 184/2006.

Comune di
Ufficio Comunale
PEC: …..

e, p.c. …..
PEC: …..

OGGETTO: Ricorso alla Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi ex art.25 della legge n. 241 del 1990: ….. c/ Comune di ….. – Ufficio Comunale Sportello ….. – Decisione …..

In riscontro all'istanza del Sig. ….., pervenuta in data ….. e registrata al protocollo DICA con il n. …../….., con la quale si lamenta la mancata ottemperanza della decisione indicata in oggetto, si rappresenta quanto segue.

Con decisione del ….. (prot. DICA …..), che per comodità si allega, la Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi ha accolto parzialmente il ricorso del Sig. ….., avverso il diniego d'accesso di codesta Amministrazione, invitandola a riesaminare la questione sulla base delle considerazioni svolte nella decisione medesima.

Al riguardo, si osserva che, ai sensi dell'articolo 25, comma 4, della legge n. 241 del 1990, qualora dopo trenta giorni dal ricevimento della decisione della Commissione, l'autorità disponente non emani il provvedimento confermativo del diniego, l'accesso è consentito. Pertanto, a fronte del rinnovato diniego tacito o espresso all'accesso agli atti richiesti, non sussistono ulteriori rimedi amministrativi attraverso i quali la Commissione per l'accesso possa indurre l'Amministrazione resistente ad ottemperare a quanto disposto con la propria decisione del ….. Sole possibili reazioni dell'accedente sono il ricorso al T.A.R. o la denuncia alla Procura della Repubblica per omissione di atti d'ufficio, ove ne ricorrano gli estremi.

Premesso quanto sopra, si trasmette in allegato a codesta Amministrazione resistente, la nota del Sig. ….., per i conseguenti adempimenti, con invito a curarne un sollecito diretto riscontro con l'interessato, dandone notizia a questa Commissione.